

EL NUNCIO BRUNELLI Y EL CONCORDATO DE 1851

Por Vicente Cárcel Ortí

PRECEDENTES INMEDIATOS

Los recientes estudios de Pérez Alhama ¹ y Suárez Verdeguer ² sobre el Concordato firmado entre la Santa Sede y el Estado español en 1851 ofrecen aspectos interesantes sobre la problemática político-eclesial que estuvo latente durante su lenta y laboriosa negociación. En estas páginas quiero dar a conocer las observaciones que el nuncio apostólico, monseñor Brunelli, hizo a cada uno de los artículos del nuevo texto concordatario, antes de su aprobación definitiva. Se trata de un documento, particularmente extenso, hasta ahora inédito, imprescindible para descubrir la actitud de la Santa Sede frente al gobierno español, rico en datos y noticias sobre la situación eclesial de España y sobre los problemas más urgentes del momento.

Para comprender cómo se llegó al concordato conviene recordar brevemente los hechos más importantes ocurridos en las relaciones entre España y la Santa Sede antes que monseñor Brunelli llegara a Madrid.

Tras la ruptura de relaciones diplomáticas, decidida unilateralmente en 1836 por el papa Gregorio XVI, ³ el gobierno español no mantuvo contacto alguno con la Santa Sede hasta diciembre de 1844, en que, tras muchas presiones e iniciativas, su representante en Roma, José del Castillo y Ayensa, fue recibido formalmente para iniciar negociaciones con el fin de normalizar los asuntos religiosos de España. Estas primeras gestiones llevaron a la firma de un convenio en 1845, ⁴ que no fue

¹ J. Pérez Alhama, *La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través del concordato de 1851* (Madrid, 1967).

² F. Suárez Verdeguer, *Génesis del concordato de 1851: "Ius Canonicum"* 3 (1963), 65-249.

³ Sobre las razones que llevaron a esta ruptura y las consecuencias de la misma puede verse mi obra *Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840)* (Pamplona, 1975), pp. 325-331.

⁴ El texto del convenio, firmado el 27 de abril de 1847 por el cardenal Lambruschini y José del Castillo y Ayensa está en *Raccolta di concordati su materie*

ratificado por el gobierno de Madrid porque varios de sus artículos contrastaban con algunas leyes, derechos y privilegios del Estado español y, en concreto, el artículo 11, sobre sanación de las ventas de los bienes eclesiásticos. La Santa Sede, por su parte, vista la negativa del gabinete madrileño, retrasó el envío de un delegado apostólico, que debía haber marchado a España inmediatamente después de la ratificación del convenio.

Por parte española siguieron insistencias para que la Santa Sede aceptase la sanación de las ventas de los bienes del clero, efectuadas a partir de la desamortización; para que admitiese algunas modificaciones a diversos artículos del convenio y para que un delegado apostólico iniciase cuanto antes su misión en España. Todas estas instancias fueron estudiadas por los cardenales miembros de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios en las sesiones del 21 de agosto y del 28 de septiembre de 1845 y en la del 30 de noviembre de 1846. En esta última reunión los cardenales tuvieron que pronunciarse sobre las tres cuestiones siguientes: 1.^a Si convenía acceder a las instancias del gobierno español para la inmediata sanación de las ventas hechas en los años pasados en perjuicio de la Iglesia; 2.^a, si, y hasta qué punto, podían aceptarse las modificaciones pedidas por el gobierno español al convenio de 1845; 3.^a, si se debía enviar un representante pontificio a Madrid.

La primera cuestión fue resuelta en sentido negativo, porque el gobierno, a pesar de sus reiteradas promesas, no había previsto todavía una dotación del clero, suficiente, estable, segura e independiente. En cambio a la tercera cuestión se respondió afirmativamente, porque la misión de un representante pontificio en Madrid era la única forma de poder conservar el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica en las causas encomendadas al tribunal de la nunciatura, de asegurar al clero una nueva dotación y de preparar los nombramientos para las casi cuarenta diócesis vacantes. Con respecto a la segunda cuestión dijeron los cardenales que no pudiéndose de momento fijar los derechos temporales del clero se deberían conseguir al menos garantías sobre la conservación de la religión católica, sobre la autoridad e independencia de los obispos con todos los derechos que les corresponden sobre el gobierno de los seminarios, de las escelas y sobre otros asuntos espirituales a que se referían los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 y 13 del convenio, así como los artículos secretos del mismo. Y a este propósito se insistió para que fuese suprimida la cláusula

ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili, a cura di A. Mercati (Roma, 1919), pp. 796-799. Sobre las negociaciones que llevaron al mismo véase el tomo segundo de la obra del propio Castillo, *Historia crítica de las negociaciones con Roma desde la muerte del rey don Fernando VII* (Madrid, 1859).

salvis regii prerogativis, que el gobierno pretendía añadir al art. 5. sobre el ejercicio del ministerio episcopal.

Gregorio XVI, que estuvo presente en la mencionada reunión, aprobó la decisión de los cardenales y ordenó se enviasen a Castillo las correspondientes notas diplomáticas explicando la postura de la Santa Sede ante las diversas cuestiones.

Mientras el cardenal Lambruschini y Castillo se cruzaban otras notas relativas las disposiciones y promesas del gobierno español en orden al restablecimiento de los asuntos religiosos pendientes, fueron preparadas las instrucciones para monseñor Brunelli, nombrado por el papa delegado apostólico en España, junto con los breves pontificios que le concedían amplísimas facultades espirituales. Y cuando todo estuvo dispuesto, Brunelli marchó a Madrid al finalizar el mes de abril de 1874.⁵

MONSEÑOR BRUNELLI

El prelado escogido para presidir la delegación apostólica en Madrid había seguido desde los últimos años del pontificado de Gregorio XVI —fallecido en 1846— los asuntos de España y reunía las cualidades necesarias para la misión que se le encomendaba. Se trataba de monseñor Giovanni Brunelli, arzobispo titular de Tesalónica, secretario de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide.

Nacido en Roma en 1795, Brunelli fue ordenado sacerdote en 1817. Graduado en Filosofía, Teología, Derecho Civil y Canónico, se dedicó a la enseñanza en el Colegio Romano y fue al mismo tiempo secretario de los cardenales Cristaldi y Ercolani, tesoreros generales de la curia pontificia. Como conclavista de estos dos purpurados asistió a los cónclaves de 1823 y 1829, donde fueron elegidos papas León XII y Pío VIII, respectivamente, y escribió dos diarios, que son una fuente importante para reconstruir dichos acontecimientos y para descubrir la personalidad de su autor. En 1832 entró al servicio de la curia romana como secretario de la Congregación de la Inmunidad Eclesiástica, donde permaneció un par de años. En 1833 fue nombrado consultor de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios y como tal participó activamente en el estudio de cuestiones políticas y diplomáticas de diversos estados, entre ellos de España. Durante el pontificado de Gregorio XVI aumentó sensiblemente el trabajo de este dicasterio y Brunelli fue nombrado en 1834 subsecretario del mismo, al tiempo que se le confiaba la

⁵ Las citadas instrucciones con todos los documentos adjuntos podrán verse en mi obra *Instrucciones a los nuncios de España en el siglo XIX* (en preparación).

cátedra de Derecho Canónico de la Universidad de Roma. En 1837 pasó a desempeñar la secretaría de dicha congregación y por ello tuvo que dejar la docencia universitaria. En 1840 entró en la Congregación para el examen de los obispos, primero como examinador de Derecho Canónico y después como secretario, hasta que en 1843 fue nombrado secretario de la Congregación de Propaganda Fide, cargo que mantuvo hasta su destino a Madrid. Durante esos años fue también consultor de la Congregación de la Inquisición, secretario de la Congregación para la corrección de los libros de la iglesia oriental y prefecto de estudios del Colegio Urbano.

En 1845 fue nombrado arzobispo titular de Tesalónica en vistas a la misión diplomática que se le iba a confiar en España, pero su viaje se aplazó por dos años y Brunelli siguió en la secretaría de Propaganda Fide. El nuevo papa Pío IX confirmó la designación de Brunelli y el 13 de abril de 1847 le nombró delegado apostólico en España. Llegó a Madrid el 24 de mayo y un año más tarde, cuando había conseguido superar las dificultades de los primeros momentos y restablecer las relaciones diplomáticas normales, fue nombrado nuncio apostólico. Quiso entonces Pío IX confiarle otra delicada misión diplomática en Inglaterra e Irlanda, pero Brunelli renunció por motivos objetivos y personales. En efecto, a través de su correspondencia se descubre que era un diplomático inteligente y experto, que gozaba de poca salud, y que se mostraba disgustado por no haber sido creado cardenal. Por todo ello siguió en Madrid hasta octubre de 1853, con el fin de poder completar la ejecución del concordato. Había sido creado cardenal en 1852, pero su nombramiento estuvo reservado "in pectore" hasta un año después. Vuelto a Roma fue nombrado miembro de las congregaciones de Obispos y Regulares, Concilio, Índice, Examen de Obispos, Propaganda Fide, Inquisición y Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. Y en 1854 prefecto de la de Estudios. Intervino también en varias negociaciones de carácter diplomático y en los trabajos preparatorios para la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. En 1856 fue trasladado a las diócesis italianas de Osimo y Cingoli, donde estuvo un quinquenio escaso, pues falleció en Osimo en 1861.⁶

⁶ Datos biográficos tomados en buena parte del artículo de L. Pásztor, publicado en *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 14 (Roma, 1972), pp. 555-556. Además de la bibliografía citada en dicho artículo cfr. también R. Ritzler-P. Sefrin, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, vol. VII. 1800-1846 (Patavii, 1968), p. 367; G. de Marchi, *Le nunziature apostoliche del 1800 al 1956* (Roma, 1957), p. 237. La actividad diplomática de Brunelli en Madrid podrá verse en mi artículo *Los despachos de la nunciatura de Madrid (1847-1857)*, de inmediata publicación en la revista "Archivum Historiae Pontificiae", vol. 13 (1975).

HACIA EL CONCORDATO

Las primeras gestiones de Brunelli en Madrid encontraron serias dificultades por parte del gobierno, pues si bien la reina no tuvo inconveniente alguno en aceptar la presentación de buenos eclesiásticos para las diócesis vacantes,⁷ sin embargo no se pudo conseguir que el gobierno concediese cuanto había prometido en Roma su representante Castillo. En este sentido se lamentaba Brunelli el 2 de junio de 1848 diciendo que el gobierno no había cumplido ni una sola de las promesas hechas a la Santa Sede⁸ a la vez que presionaba al delegado apostólico para que presentase sus cartas credenciales a la reina Isabel II, lo cual supondría el reconocimiento de las misma por parte del papa.

La situación del representante pontificio en Madrid y las pretensiones del gobierno fueron examinadas en la congregación de cardenales que tuvo lugar el 19 de mayo de 1848, quienes aconsejaron al papa reconocer a Isabel II como reina de España y lógicamente autorizar la presentación de credenciales por parte de Brunelli, quien como nuncio podría actuar más eficazmente para conseguir la normalización de los asuntos religiosos pendientes y en concreto la dotación del clero. Influyeron también en esta determinación otros factores, como, por ejemplo, la llegada a Roma del nuevo embajador de la república francesa, cuyas credenciales fueron inmediatamente admitidas.

Brunelli aceptó la propuesta del ministro de Estado, duque de Sotomayor, de crear una comisión o junta mixta, compuesta por tres eclesiásticos nombrados por el nuncio y tres laicos designados por el gobierno, que debería estudiar todos los asuntos relacionados con la normalización de los problemas religiosos. Con el despacho 213, del 2 de octubre de 1849, envió Brunelli a Roma el informe de la mencionada junta, que

⁷ Las gestiones de Brunelli para cubrir las cuarenta diócesis vacantes que había en España en 1847, así como las renunciaciones de muchos candidatos al episcopado podrán verse en mi artículo en preparación *La generación episcopal española de 1847-49*.

⁸ "... il ministero attuale negli otto mesi da che esercita il potere non ha adempito neppure una delle promesse fatte alla Santa Sede, ed espresse nelle tre note ufficiali del plenipotenziario signor cavalier de Castillo, una del 7 de aprile 1846 (esta nota se refería a la dotación del clero) e le altre del 1.º gennaio 1847. Il poco che si è fatto rimonta totalmente al ministero Pacheco, sotto cui, non senza grandissimo stento, fu eseguito, od almeno iniziato in modo da non potersi concludere. E deve pure ritenersi che se il gabinetto attuale ha mancato del tutto alle promesse, lo ha fatto solo per difetto di volere e per pravità di principii" (Despacho cifrado n. 121, original conservado en el *Archivio della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari. S. II Spagna, 319/2*; la minuta está en *Archivio Segreto Vaticano (ASV) AN Madrid 316*).

aunque tenía solamente carácter consultivo abría el paso a una negociación más amplia y comprometida, resultado de la cual fue el proyecto de concordato que el nuncio remitió a la secretaría de Estado, con sus oportunas observaciones, para que recibiese la aprobación definitiva del papa.

LAS OBSERVACIONES DE BRUNELLI

Como el objeto de estas páginas es dar a conocer el texto de las amplísimas observaciones que el nuncio fue haciendo al articulado del futuro concordato, a medida que iba concretando con sus interlocutores españoles los diversos asuntos pendientes, prescindo de cualquier otra consideración o comentario y me limito a ofrecer dichas observaciones según el texto original italiano, precedida del artículo correspondiente en castellano, con las oportunas notas, aclaraciones o variantes, que demuestran cómo el proyecto enviado por Brunelli a Roma fue prácticamente aprobado en su totalidad, ya que las correcciones o enmiendas afectaron solamente a la forma y no al contenido.⁹

El concordato fue firmado en Madrid el 16 de marzo de 1851 por el nuncio Brunelli y el ministro de Estado, Manuel Bertrán de Lis. El texto latino fue publicado en *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, pars prima, I, pp. 311-338 y el texto castellano por J. Tejada y Ramiro, *Colección completa de concordatos españoles (Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y de América)*. Tomo VII (Madrid, 1862), pp. IV-XII. Uso la edición de A. Mercati, *Raccolta di concordati*, que publica los textos definitivos latino y castellano, tomados del ejemplar original conservado en el Archivo Secreto Vaticano, ratificado con la firma autógrafa

⁹ Las observaciones fueron transmitidas por Brunelli en varios despachos a lo largo de 1850. En cada uno de ellos fue indicando el nuncio el estado de las negociaciones y las dificultades que algunas cuestiones encontraban para llegar a un completo acuerdo con el gobierno. Por su parte la secretaría del Estado replicaba dando instrucciones al nuncio y aclarando las dificultades que eventualmente se presentaban. Todas las observaciones fueron hechas personalmente por Brunelli, que las escribió de su puño y letra. El manuscrito original se encuentra en el ASV, *Archivio della Nunziatura di Madrid 322*, en un fascículo de más de 300 folios. Existe una copia hecha por el amanuense del nuncio, unida a los despachos de transmisión y conservada en el Archivo de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios [= AAEESS] (hoy Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia), *S. II Spagna 361, fascículos 102-103*. Hay además algunos ejemplares impresos de las observaciones que sirvieron para las sesiones de los cardenales de dicha congregación y se conservan en el mencionado archivo *S. II Spagna 361, fascículos 100-102*. Pérez Alhama, que usó estas observaciones para

de Isabel II, el 1 de abril de 1851, y confirmado por Pío IX el 5 de septiembre del mismo año con la bula *Ad vicarium* (*Acta Pii IX*, pp. 303-341). Aunque la edición de Mercati es la más crítica, no faltan algunos errores tipográficos en el texto castellano, que el lector capta inmediatamente.

En la transcripción de las observaciones de Brunelli he respetado escrupulosamente tanto la ortografía del nuncio como el uso indiscriminado de mayúsculas, acentos y puntuación.

redactar el apartado V del capítulo V de su obra (pp. 330-370) reconoce que las observaciones de Brunelli constituyen "un riquísimo material para la interpretación auténtica de lo acordado, cuyo valor aumenta si tenemos en cuenta el carácter verbal de las negociaciones en Madrid durante ese período, con la carencia consiguiente de datos, y la calidad de la persona que nos los trasmite. Se trata de un informe minucioso, detallado y secreto del nuncio apostólico en España destinado a imponer a la Santa Sede sobre todo el proceso negocial seguido en España sin la intervención de aquella" (*La Iglesia y el Estado Español...*, p. 329). Sobre la objetividad o parcialidad de estas observaciones dejo el juicio al lector, quien al formularlo no deberá olvidar que si alguna parcialidad se observa, "se debe a la naturaleza misma del documento, que tiende a orientar a la Santa Sede sobre la situación en España y a salvar los principios que le es posible, empleando las tácticas políticas y diplomáticas permitidas en unas circunstancias especiales como eran las que dominaban en España" (*Ibid.*, p. 330).

PROGETTO DI CONCORDATO MANDATO DA MONSIGNOR BRUNELLI ARCEVESCOVO DI TESSALONICA E NUNZIO APOSTOLICO NEL REGNO DI SPAGNA
UNITAMENTE ALLE SUE OSSERVAZIONI.

Art. 1.^o *La Religión Católica Apostólica Romana, que con exclusión de qualquiera otro culto continúa siendo la única de la Nación española, se conservará en ella con todos los derechos y prerogativas, de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados Cánones.*¹

Osservazioni del Nunzio.

Art. 1.^o Il primo articolo presenta l'inconveniente, che nella parte dispositiva il Governo non si obbliga esplicitamente a conservare la Religione Cattolica Apostolica Romana come l'unica della Nazione Spagnola con esclusione di qualunque altro culto. Non era così dell'articolo espresso nel Concordato del 1845, il quale, sebbene concepito in senso più narrativo, che dispositivo, pure per l'indole, e la forza del Concordato medesimo imponeva necessariamente al Governo l'obbligo di mantenere integro il fatto quivi asserito, ed accettato, che cioè: *Religio Catholica Apostolica Romana esse pergit Religio totius Hispanicae Nationis, excluso prorsus in ditione Catholicae Majestatis suae quocumque alio cultu.* Il Nunzio perciò avrebbe voluto tornare a questa primitiva redazione, che a suo parere offre maggior garanzia, ovvero introdurre nell'articolo attuale, dopo le parole *se conservará en ella*, le altre *del mismo modo y con todos los derechos ec.* E n'ebbe il motivo dalle proposizioni, che in ciascuna delle ultime legislature si sono fatte con gran calore da qualche deputato progressista per la libertà de' culti; come anche dai tentativi, che ad istigazione, e col segreto appoggio degli Agenti

¹ En Roma se quiso corregir la redacción de este artículo en este sentido: *La Religión Católica Apostólica Romana continúa siendo la única de la nación española con exclusión de cualquier otro culto, y se conservará... etc.* Brunelli comunicó que no le había sido posible conseguir del ministro Pidal que obtuviese del gobierno una revisión del texto porque era este uno de los artículos que habían ya quedado fijados en 1847. Por ello el papa aceptó el texto enviado por el nuncio y no se insistió más sobre este particular (*ASV AN Madrid 335; AAEESS S. II Spagna 361, fascículo 105, ff. 70-70v*). En el convenio de 1845 este primer artículo había quedado formulado así: *Religio Catholica Apostolica Romana esse pergit Religio totius Hispanicae Nationis, excluso prorsus in Ditione Catholicae Maiestatis Suae quocumque alio cultu* (*Raccolta di concordati...*, p. 796).

Inglese non si sono risparmiati all'effetto, sotto il pretesto di favorire gl'interessi, e la prosperità materiale del paese collo stabilimento, specialmente in alcune parti, di più compagnie di Coltivatori, ed Artefici stranieri. Disgraziatamente ha egli incontrato nel Ministero una opposizione invincibile. Prescindendo dalla considerazione dei diritti Sovrani, e politici, cui si crede, che il Governo farebbe onta coll'assumere in termini espliciti l'obbligazione di perpetua intolleranza d'ogni altro culto fuori del Cattolico, la ragione allegata più decisamente per togliere di mezzo ogni discussione, ed ulteriore trattativa sul proposito è, che l'articolo attuale non solo venne ammesso formalmente dalla Santa Sede dopo lunghissimo esame, ma fu eziandio ricevuto con soddisfazione, e riguardato come più conveniente di quello espresso nella Convenzione del 1845. In realtà nella risposta Ufficiale del Cardinal Segretario di Stato in data 25 Gennaio 1847, oltrechè si partecipa l'annuenza del Santo Padre alle modificazioni fatte ai cinque articoli riportati nella Nota diretta al Plenipotenziario di Spagna il 1.º di detto mese, si rileva pure, che *mentre alcuni di essi non presentavano veruna mutazione neppur di parole, le poche variazioni inserite negli altri non alteravano nè punto, nè poco il senso di quanto si era stabilito; ed infine si aggiunge che anzi uno di questi (cioè il primo di tutti) lungi dall'essersi modificato in modo che ne diminuisca la forza si trova ora concepito in termini più decorosi, e più efficaci.* Quindi il Nunzio non ha potuto a meno di desistere dalle sue esigenze: tanto più essendo a prevedersi una dannosa rivalsa riguardo ad alcuno degli altri articoli già convenuti. Nè invero ha dovuto restarne ragionevolmente inquieto. Tuttochè in oggetto di tal natura non v'abbia cautela, che basti, e la circospezione debbe portarsi all'estremo, ved'egli che il pericolo è sommamente remoto, e per così dire impossibile. Pur troppo l'indifferentismo in materia di Religione, malgrado dell'opposta esteriore apparenza, è commune in Spagna alle classi di persone, che possono aspirare al potere, od entrare nei Corpi legislativi: ma nella gran massa del popolo il sentimento esclusivamente cattolico è sì fermo, e profondo, che qualunque Governo il più esaltato, e le Camere le più liberali non potrebbero disporre alcun che in favore della libertà, o tolleranza de' culti senza compromettere la tranquillità pubblica, e la loro esistenza politica.

*Art. 2.º En su consecuencia la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquiera clase será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas.*¹

¹ Este artículo quedó aprobado en su totalidad (*Raccolta di concordati...*, p. 771).

Osservazioni del Nunzio.

Art. 2.^o La seconda parte di quest'articolo presenta con un diverso giro di parole il medesimo senso di quello che sotto il numero 2. si legge nella succitata nota del Sig. Cav. Castillo,² e che in nome del Santo Padre fu ammessa senza difficoltà alcuna dalla Segreteria di Stato nella predetta risposta ufficiale del 25 Gennaio 1847. Il Nunzio ha ottenuto di aggiungere la prima, in cui si stipola solennemente, che l'insegnamento in tutte le scuole pubbliche, e private del Regno debba essere pienamente conforme alla dottrina della Religione Cattolica: ciò che non si espresse nella Convenzione del 1845, nè fu oggetto delle susseguenti trattative colla Santa Sede; mentre nel Concordato alla Corte di Napoli forma un articolo distinto. L'utilità dell'aggiunta è più che evidente, se pur si consideri in generale, ed isolatamente. Ma il Nunzio ha avuto particolari ragioni per procurarne l'unione all'articolo già convenuto relativamente al dritto dei Vescovi d'invigilare sulla purezza della dottrina, costumi, ed educazione religiosa della gioventù anche nelle scuole pubbliche. Nella Convenzione de 1845 lo stesso articolo abbracciava eziandio, e proteggeva la libertà di azione, di cui debbono godere i Vescovi affine di togliere dalle mani dei fedeli i libri proibiti dalla Santa Sede, od altri ch'eglino giudicassero nocivi alla religione, ed alla morale. Rimasta la Convenzione senza ratifica, ed incominciate in Roma le negoziazioni per modificarla, il Plenipotenziario Spagnuolo ripropose al proposito una legge, ed ordinanza di Filippo IV nel 1647, con cui si vieta di riconoscere i decreti della Congregazione dell'Indice per esservi in Ispagna la Inquisizione, cui apparteneva la censura, e proibizione dei libri. E dopo aver osservato, che la legge andrebbe probabilmente in disuso; ma che se nel Concordato si parlasse di libri proibiti in Roma i malevoli non lascerebbero di valersene per far la guerra al Governo, chiese, e conseguì, che l'articolo 4. della Convenzione del 1845 fosse ridotto alla espressione contenuta nella sua Nota del 1.^o Gennaio 1847. Frattanto il Nunzio conosceva, e deplorava le funeste conseguenze dell'abuso vigente da lungo tempo in Ispagna, nelle cui Università, licei, ed altri Istituti di tal fatta a proposta del Consiglio di pubblica istruzione, ed a scelta dei rispettivi Cattolici servono di testo per l'insegnamento in ispecie delle scienze ecclesiastiche più libri proibiti in tutto, o in parte dalla Santa Sede. Nel corso quindi delle conferenze col Signor Ministro di Stato si adoperò col massimo impegno, perchè tornasse ad inserirsi nel Concordato l'articolo riguardante i suddetti libri, od altro equivalente: ma, come già attendeva, tutt'i suoi sforzi furono inutili. Non occorre qui ripetere le molte riflessioni, su cui il Sig. Marchese de Pidal appoggiò la sua renuenza, e prese a patrocinare quella assai più decisa, che prevedeva dal canto dei suoi Colleghi. ■ grande argomento, di cui si giovò per troncargli affatto la discussione fu il pieno, e formale assenso del Minis-

² Las notas diplomáticas de Castillo y Ayensa a que se alude tanto en este artículo como en los siguientes podrán verse en mi obra *Instrucciones a los nuncios de España en el siglo XIX* (cfr. nota 5).

tero Pontificio d'ordine di Sua Santità al controverso articolo nel senso, e termini della rimentovata Nota del Cav. Castillo. Allora il Nunzio pensò di poter raggiungere per altra via lo scopo coll'inserire l'articolo 2.º del Concordato di Napoli relativo all'insegnamento, e connetterlo coll'altro già ammesso di comun accordo fra la Santa Sede, e il Governo Spagnuolo, che garantisce, ed assicura il libero esercizio della ispezione Vescovile sulla purezza della dottrina, costumi, ed educazione religiosa della gioventù anche nelle scuole pubbliche. Posto infatti che in virtù di solenne trattato l'istruzione nelle Università, Collegi, e scuole pubbliche, e private di qualsiasi classe debba esser in tutto conforme alla dottrina della Religione Cattolica: posto che non può dirsi pienamente tale quella che si dà sopra libri, la cui dottrina è riprovata dal Supremo Capo, e Maestro del Cattolicismo: posto che il Governo si obbliga a non impedire in alcun modo neppure nelle scuole pubbliche l'azione, e vigilanza dei Vescovi, o Prelati Diocesani sulla purezza dell'insegnamento, ed educazione religiosa, egli è chiaro, che i medesimi senza timore di ostacolo dal lato dell'autorità secolare sono in diritto di esigere, che nè il Consiglio di pubblica istruzione proponga, nè i Cattedratici scelgano per testo delle loro lezioni alcun libro proibito dalla Santa Sede. In questo senso la idea si sviluppò nelle conferenze col Sig. Ministro di Stato. Non si occultano al Nunzio i molteplici pretesti, con cui un Governo di mala fede potrebbe eludere nel tratto avvenire gli effetti del sopraespresso ragionamento. Ma ognuno vede, che supposta la mancanza di lealtà, e buona fede, il pericolo diviene commune a tutti gli altri articoli esplicitamente compresi nel Concordato, per quanto la loro redazione possa essere la più esatta, e precisa. Basta ricordare la dolorosa esperienza, cui la Santa Sede ha soggiaciuto rispetto ad altri Stati. D'altronde non potrà mai negarsi, che l'articolo, come ora trovasi concepito, somministri ai Vescovi un titolo, ed appoggio maggiore per eliminare dall'insegnamento pubblico i libri proibiti in Roma, se non allegando apertamente questo solo motivo, almeno dichiarandoli non conformi del tutto alla dottrina della Chiesa Cattolica.

Art. 3.º Tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos prelados ni a los demas sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo; antes bien, cuidarán todas las autoridades del reino de guardarles y de que se les guarde el respeto y consideración debidos según los divinos preceptos y de que no se haga cosa alguna que pueda atraerles¹ desdoro o menosprecio.

S. M. y su Real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los prelados en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos.

¹ En el original se lee *causarles* (*Raccolta di concordati...*, p. 771).

Osservazioni del Nunzio.

Art. 5.º Il dicontra articolo è pienamente conforme nella sostanza all'Articolo 6.º della Convenzione del 1845, ed al 4.º della più volte mentovata Nota del Sig. Cav. Castillo in data 1. Gennaio 1847. In quanto alla redazione il Nunzio crede aver ottenuto alcun miglioramento. In luogo di dire "*Majestas Sua haudquaquam patietur ut iidem Antistites, alique sacri Ministri... imo vero providebit ut... atque adeo jubebit* etc.... gli è sembrato più utile ed efficace, che le relative disposizioni fossero espresse in termini assoluti, e decisivi; tanto che l'adempimento non si faccia dipendere da nuovi ordini Reali, o dalle provvidenze da prendersi all' opportunità, ed al bisogno: ma ratificato il Concordato, e pubblicato dal Governo come legge di Stato, tutte le Autorità del Regno restino *eo ipso* obbligate alla immediata osservanza di quanto nell' Articolo si è convenuto, e rispettivamente stabilito fra le due parti contraenti. Dee poi ricordarsi, come, avendo il Nunzio prima di presentare le Credenziali nel Luglio 1848, esatto per condizione, che il Governo di suo movimento, ed a titolo di parziale riparazione delle ingiurie fatte in passato alla Chiesa, promulgasse, e desse esecuzione ai quattro Articoli convenuti in Roma sull' esercizio del sacro ministero, e della giurisdizione ecclesiastica, ebbe luogo fin d'allora, e fu pubblicata ufficialmente nella Gazzeta di Stato una Circolare del Ministero di Grazia, e Giustizia, nella quale in un cogli altri indicati articoli fu iscritto quello, di cui è parola, e per ordine di S. M. ne fu imposto il compimento a tutte le Autorità del Regno. Era dunque conveniente, che i termini dell' Articolo del Concordato fossero in armonia colla preceduta pubblicazione del potere secolare; dopo la quale le disposizioni contenute nell' Articolo medesimo, essendo già per quel che incombe al Governo in istato di esecuzione, entrano a far parte della Convenzione, perchè abbiano in ogni tempo avvenire quella garanzia, e forza maggiore, che dà loro la solennità di un trattato, e la natura di un contratto bilaterale. Non ostante tutto questo, se mai piacesse di tornare alla primiera redazione, pensa il Nunzio, che dal canto del Governo stesso non s'incontrerebbe ostacolo.

Il miglioramento introdotto nel secondo paragrafo dell' Articolo è anche più importante. In un paese soggetto al sistema rappresentativo, in un paese ove è stabilita la libertà della stampa, in un paese ove in ultima analisi il dritto di sovranità si riduce non senza grandi limitazioni alla sanzione delle leggi votate dalle Cortes, ed all' approvazione dei decreti del potere esecutivo, il Nunzio ha stimato bene, che fosse consegnata in un modo più esplicito, e diretto l'obbligazione del Governo di prestare l'ajuto del braccio secolare ai Vescovi, quando siano per invocarlo all' effetto, cui si allude nell' articolo medesimo; in guisa che a conseguenza della Convenzione passata in legge di Stato, gli Ordinarj possano all' occorrenza rivolgersi alle Autorità locali senza bisogno di esposizioni alla Regina, od al supremo Governo, e di altri giri, che per la stessa loro lunghezza riuscirebbero il più delle volte infruttuosi, almeno per rimediare al male nel suo principio. Quindi invece di dife, come nel Concordato del 1845, e nella nota del 1847 "*adderit etiam Regia Majestas potenti patrocinio suo Episcopis...* si è detto: *S. M. y su Real Gobierno*

dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo. Ma quel che monta assai più è, che l'obbligazione, e circolazione di libri perversi. Il pericolo, ed il fomite della corruzione in Ispagna non nasce solo dai cattivi libri, che si stampano, e si pubblicano nel suo territorio; pei quali v'è pure, nelle materie specialmente che toccano la religione, e la morale, un dritto di censura previa, o di repressione, ed interdizione susseguente. Proviene principalmente dalle produzioni di empietà, che s'introducono dall'estero, e si propagano con pari impudenza che impunità col mezzo degli Agenti delle società, e sette segrete, dei commercianti francesi, ed Inglesi domiciliati in più Capitali del Regno, e dei molteplici gabinetti di lettura, che vi sono aperti. È per questo, che il Nunzio ammaestrato dall'esperienza, e fatto accorto dalle notizie procuratesi da varie parti ha creduto d'insistere per la succennata ampliamente dell'Articolo convenuto in Roma, ch'era ristretto alla sola pubblicazione di libri nocivi nella Penisola.

*Art. 4.^a En todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica, y al ministerio de las órdenes sagradas, los obispos y el clero dependiente de ellos gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados cánones.*¹

Osservazioni del Nunzio.

Art. 4.^o L'articolo quarto, su cui si passa a dar qualche cenno, e che certamente nella sua brevità è dei più interessanti, corrisponde al 5.^o del Concordato non ratificato del 1845. Trattandosi quivi con maggior diffusione, e specificazione della libertà dei Vescovi nei diversi atti del sacro Ministero, e giurisdizione ecclesiastica incontrò una decisa opposizione dal canto del Governo Spagnolo, di cui faceva parte più d'uno degl'individui, che compongono l'attuale. Nelle trattative susseguenti alla negativa della ratifica il Governo medesimo domandò per mezzo del suo Plenipotenziario Sig. Castillo, che si facessero in detto articolo parecchi cambiamenti, i quali, come si legge nel rapporto distribuito alla S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinarij per la sessione del 30 Novembre 1846 formarono una delle principali difficoltà di quella discussione. Il Segretario ora Eminentissimo Vizzardelli, nella previsione di non potersi giungere ad una conciliazione soddisfacente, propose il temperamento *di una nuova redazione di tutto l'articolo con esprimere le cose in termini più generici, ma sempre tali da non dar luogo ad interpretazioni contrarie alla ecclesiastica libertà.* Così senza dubbio dev'essersi disposto dal S. Padre presso la risoluzione dell'encomiata S. Congregazione. Sembra però, che la nuova redazione dell'articolo nel modo, e termini suindicati non avesse effetto in un con quella degli altri pochi convenuti in Roma, ed accettati dal Governo di Madrid: giacchè non si trova fra i cinque iscritti come tali nella Nota ufficiale del Sig. Cav. del Castillo, di

¹ Este artículo fue aprobado en su totalidad (*Raccolta...*, p. 772).

cui il Delegato Apostolico nell'atto di partire per Spagna ebbe copia autentica dalla Segreteria di Stato. Bensì è certo, che l'ebbe poco dopo, e la nuova redazione del ridetto Articolo è letteralmente quella del 4.^o del presente progetto di Concordato, di cui si sta parlando. Mancava, che il Governo Spagnuolo vi si conformasse; e lo fece con autorizzazione della Regina il Ministero Pacheco sotto alcuna riserva, della quale cadrà altrove più acconciamente il discorso. La comunicazione ufficiale al Plenipotenziario Regio presso la S. Sede essendo del 13 Aprile 1847 ebbe a giungere in Roma il 26. vale a dire il giorno stesso, in che ne usciva l'Inviato Pontificio; il quale ignora affatto, se il Sig. Castillo ne desse parte al defunto Eminentissimo Gizzi; non avendone avuto mai alcun cenno dalla Segreteria di Stato, come su quanto concerne a quest'articolo niente gli si era detto nè in voce, nè nelle istruzioni dategli per iscritto. Fu al primo arrivo in Madrid, ch'egli venne in cognizione delle circostanze, e fatti surriferiti. Affrettatosi a tener proposito della pubblicazione, ed immediata esecuzione dei cinque Articoli espressi nella Nota del Signor Cav. Castillo, il Sig. Bahamonde allora Ministro di Grazia, e Giustizia non solo l'informò della nuova redazione fatta in Roma dall'Articolo 5.^o del Concordato del 1845, e dell'accettazione manifestatane dal Governo, ma gli passò eziandio la copia in carta di ufficio del precitato dispaccio indirizzato all'uopo dal Ministero di Stato al Plenipotenziario Spagnuolo. Succedute le urgenti trattative per la pronta provvista delle Chiese vacanti; caduto poco appresso il Ministero Pacheco; caduto pure coll'intervallo di un sol mese quello che lo aveva sostituito; subentrato il Gabinetto Narvaez; sopravvenute le vicende del 1848, e tutte le fasi sotto le quali ha il medesimo continuato nel potere pel corso di tre anni, restò da un lato, e del tutto dimenticata la quistione dell'articolo relativo alla libertà della giurisdizione, e ministero episcopale fino alle ultime positive negoziazioni per l'attuale Concordato; sulle quali giova qui indicare il modo onde furono regolate. Dalle prime conferenze generali il Signor Marchese de Pidal prese motivo di presentare una minuta di progetto di Convenzione redatta nel Ministero di Grazia, e Giustizia sulle tracce del voluminoso lavoro della Commissione mista deputata di comun consenso nell' Aprile di detto anno 1848: e non molto dopo invitò il Nunzio a presentare la sua, nello scopo che le due differenti minute servissero di guida, e norma alle discussioni, e che da queste risultasse l'accordo fra le parti, ossia il progetto di Concordato da sottomettersi alla S. Sede. Or nella minuta del Governo, mentre si alteravano anche sostanzialmente alcuni degli Articoli contenuti nella famigerata nota del Cav. Castillo del 1.^o Gennaio 1847, si preteriva affatto l'Articolo capitale toccante la libertà della giurisdizione, e Ministero ecclesiastico. Pertanto il Nunzio, che, sebbene non ne avesse notizia certa per parte della Segreteria di Stato, non poteva dubitare che la nuova redazione del controverso articolo si fosse eseguita con intelligenza, gradimento, ed approvazione della S. Sede, non esitò un momento ad esigerne la testuale inserzione nel Concordato; facendosi forte sulla copia del precitato dispaccio 13 Aprile 1847 avuta fortunatamente circa tre anni prima dal Ministro Bahamonde. Il colpo inatteso, come ognun vede, non potea ribattersi; ed il Governo fu pronto a cedere salva la condizione, o riserva apposta nello stesso dispaccio, della quale, secondo che si è già

accennato, si avrà ragione a suo luogo. È questa la storia dell'importantissimo Articolo, presso la cui esposizione poco resta al Nunzio di aggiungere sull'argomento. Dirà solo, che nell'esigerne la letterale inserzione, oltr' essere tranquillo sulla preceduta Pontificia annuenza, fu egli indotto dalla sua particolare persuasione, che l'Articolo medesimo nella concisa, e netta espressione, in cui ora si legge, raggiunge pienamente l'oggetto che alla S. Sede interessa oltremodo di assicurare. Infatti sotto i termini generici, ond' è concepito, si comprendono necessariamente tutti gli atti della podestà d'ordine, e di giurisdizione ecclesiastica; e venendo esso inserito nel Concordato senza alcuna di quelle clausole, e riserve, cui pretese altra volta il Governo di assoggettare l'articolo 5.º della Convenzione del 1845, è una ricognizione chiara, e solenne dalla parte del potere secolare della totale libertà, che per principio, e per massima Cattolica debbono godere i Vescovi, ed il Clero nell'esercizio degli atti sovraccennati. Ma il Nunzio non può non vedere ancora nello stesso Articolo una garanzia di detta libertà nell'uso, e nella pratica avvenire contro gli abusi, che a pretesto delle Regalie, e prerogative della Corona si erano da gran tempo introdotti in pregiudizio dei sacri diritti della Chiesa. Si fonda egli sulla latitudine, e forza maggiore, che l'articolo in discorso va a ricevere dall' ultimo di questo Concordato, col quale si revocano, e si annullano, in quanto si oppongono alle stipulazioni in esso contenute, le leggi, ordini, e decreti pubblicati finora in qualunque maniera, e forma nei domini di Spagna. Non è già, che nel fatto non abbiano a temersi difficoltà, ed ostacoli dal lato del Ministero di Grazia, e Giustizia, e del Consiglio Reale, i quali non lasceranno di permettersi applicazioni, ed interpretazioni arbitrarie, ed irragionevoli, insistendo sulle vecchie tradizioni intorno alle massime Regalistiche ed alle esagerate esigenze del Patronato. Ma se i Vescovi avendo la prudenza di dissimulare secondo la varietà delle circostanze qualche cosa di minor conto, si armeranno di zelo, e coraggio per resistere alle ingiuste pretensioni sostanzialmente dannose ai loro diritti; se i Nunzi futuri alle maniere, ed alla indispensabile accortezza uniranno il valore di sostenerli, e sapranno valersi opportunamente della lettera, e del senso del Concordato, non dubita il Nunzio attuale, che i Vescovi, ed il Clero saranno giustamente liberi in Spagna in tutto ciò ch'è di esclusiva loro attribuzione.

Art. 5.º En atención a las poderosas razones de necesidad y conveniencia, que así lo persuaden para la mayor utilidad espiritual y comodidad de los fieles, se hará una nueva división y circunscripción de diócesis en toda la península e islas adyacentes. Y al efecto se conservarán las actuales sillas metropolitanas de Toledo, Burgos, Granada, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza, y se elevará a esta, clase la sufragánea de Valladolid.

Asimismo se conservarán en la península e islas adyacentes¹ las diócesis sufragáneas de Almería, Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Calahorra, Canarias, Cartagena, Córdoba, Coria, Cuenca, Gerona, Guadix, Huesca, Jaén,

¹ *En la península e islas adyacentes, suprimido en el original (Ibid.).*

Jaca, León, Lérida Lugo Málaga Mallorca, Menorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma, Oviedo, Palencia, Pamplona, Plasencia, Salamanca, Santander, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich, y Zamora.

La silla² de Albarracín quedará unida a la de Teruel; la de Barbastro a la de Huesca; la de Ceuta a la de Cádiz; la de Ciudad-Rodrigo a la de Salamanca; la de Solsona a la de Vich; la de Tenerife a la de Canarias; y la de Tudela a la de Pamplona.

Los prelados de las espresadas sillas³ añadirán al título de obispos de la Iglesia que presiden, el de aquella que se le une.

Se erigirán nuevas diócesis sufragáneas en Ciudad-Real Madrid, y Vitoria.

La silla episcopal de Calahorra y la Calzada se trasladará a Logroño; la de Orihuela a Alicante; y la de Segorbe a Castellón de la Plana, cuando en estas ciudades se halle todo dispuesto al efecto y se estime oportuno, oídos los respectivos prelados y cabildos.

En los casos en que para el mejor servicio de alguna diócesis sea necesario un obispo auxiliar se proveerá a esta necesidad en la forma canónica acostumbrada.

De la misma manera se establecerán vicarios generales en los puntos en que con motivo de la agregación de diócesis prevenida en este artículo o por otra justa causa se creyeren necesarios, oyendo a los respectivos prelados.⁴

Osservazioni del Nunzio.

Art. 5.^o Si richiederebbe un volume per esporre minutamente tutte le considerazioni che si è dovuto aver presenti, l'esigenze ch'è bisognato combattere, le difficoltà d'ogni genere, che si como incontrate nel trattare col Reale Governo il gravissimo argomento della nuova sistemazione, e circoscrizione delle Diocesi, cui si riferiscono i diversi paragrafi dell' Articolo posto dicontra. Il Nunzio si limiterà a toccar leggermente quanto gli sembra necessario, perchè possa giudicarsi con sufficiente cognizione di causa di ciò che per parte sua si è convenuto sul proposito; salva sempre l'approvazione della Sede Apostolica. È fondato, antico e comune il sentimento, che riguarda come difettosa, informe, ed irregolare la divisione, e dimarcazione delle sessanta Diocesi, che fra Metropolitane, e Suffraganee ha attualmente la Spagna. Questa irregolarità si spiega facilmente, rimontando all' origine delle Diocesi medesime, la quale, se pur si eccettuino quelle di recente erezione, coincide,

² En el original: *diócesis (Ibid.)*.

³ En el original: *de las sillas a que se reunen otras (Ibid., p. 773)*.

⁴ El texto original añade al final de este artículo: *En Ceuta y Tenerife se establecerán desde luego obispos auxiliares (Ibid., p. 773)*. Por mandato expreso del papa se le hicieron al nuncio varias observaciones sobre la unión de la diócesis de Ceuta a la de Cádiz y de la de Tenerife a la de Canarias, expresándole además el deseo del pontífice de que fuese conservada por lo menos la diócesis de Ceuta; pero que de momento se debería nombrar un auxiliar en Ceuta y otro en Tenerife (ASV AN Madrid 335; AAEES S. II Spagna 361, fasc. 105, f. 70v).

e varia secondo l' epoca, e le vicende delle conquiste, e riconquiste dei Re Cattolici. Quanto poi sia sensibile, ed insieme dannosa alla buona amministrazione, ed assistenza spirituale dei fedeli si rileva dai particolari ragguagli, che ne presenta la memoria aggiunta al progetto fatto dalla Commissione nominata fin dall' Aprile 1848 di reciproco accordo del Governo, e del Nunzio per suggerire in via consultiva i mezzi, ed il miglior modo possibile di riordinare le cose ecclesiastiche del Regno. Non consiste solo in ciò che talvolta per la stessa topografia, ed altre circostanze si rende inevitabile, vale a dire nella relativa sproporzione del territorio, e numero di anime; avendone p. e. Toledo circa 800 mila in un circuito di 180 leghe, e Siviglia circa 600 mila sopra una estensione di 57 leghe in longitudine, e 25 in latitudine; mentre Albarracin non ne conta piè di 14 mila in un circuito di 40 leghe, e Tudela 18 mila in un circuito di 9 leghe. Consiste principalmente nell'essersi regolata la divisione senz'aver riguardo ai limiti naturali, ai fiumi, e montagne, nè molto meno ai rapporti delle popolazioni colla Capitale della Diocesi. Generalmente le giurisdizioni s' incrociano, e s' intralciano; e dei sessanta Vescovati, che ora esistono, solamente diecinove non si estendono al territorio altrui, nè hanno nel proprio nessun luogo soggetto ad altro Ordinario Diocesano, od esente. Il disordine giunge al punto, che v' ha in più Diocesi popolazioni così dette di alternative, perchè in alcuni mesi dell'anno vi esercita la giurisdizione un Vescovo, e nei restanti un altro. Non è quindi meraviglia, che da molti anni, ad in tempi pacifici, e normali siasi rivolto il pensiero a riformare, e migliorare la divisione dei territorj Diocesani. Nel 1817 al principiare la Nunziatura del difunto Card. Giustiniani il Governo fu sollecito di prendere l' iniziativa; ma senza seguito per la somma difficoltà dell' impresa, e le sopravvenute calamità della Penisola.

Finchè peraltro quest' ardua quistione fu considerata dal lato soltanto della Religione, e del buon regime spirituale dei popoli si restrinse ai termini or ora indicati della necessaria modificazione, e possibile miglioramento della ripartizione territoriale delle Diocesi; nè si mirò affatto a diminuirne il numero per crederlo eccessivo, e superiore alla utilità, ed al bisogno. Che anzi, malgrado il decremento della popolazione avvenuto in Ispagna negli ultimi tempi a confronto dei più remoti, e felici, i Monarchi, che han regnato dalla metà del secolo passato, gareggiarono nella sollecitudine di procurare il ristabilimento di più Sedi Vescovili sopprese, o cessate di fatto nel lungo corso dei cambiamenti politici del Regno, come di Minorca, ed Iviza nelle Isole Baleari, ed anche la erezione di alcune nuove, come di Tudela, ed altre. E la stessa sedicente Giunta ecclesiastica, istituita esclusivamente per autorità Regia nel 1834 affine di preparare *el arreglo del Clero*, sebbene fosse composta nella maggior parte dei suoi individui di Vascovi tutti sospetti del più avanzato Regalismo, e di pochissima affezione alla S. Sede, e nel tenore delle esposizioni, e progetti fatti all' uopo, e pubblicati in istampa desse amplissimo saggio dei suoi falsi principj; pure in luogo di patrocinar la diminuzione delle Diocesi, sostenne la necessità di aumentarle, e di aggiungerne almeno altre tre alle sessanta esistenti, se particolarmente avesse effetto la misura, ch' essa proponeva di sopprimere, ed abolire le Abbadi, o Prelature *Nullius*, e le giurisdizioni esenti di qualunque specie. Ma fu ben altrimenti,

quante volte la quistione medesima fu agitata, e discussa sotto l' impero della rivoluzione, dell' odio alla Chiesa, nell' indifferentismo religioso dei moderni pretesi pubblicisti. Il principio dominante in tali discussioni è stato sempre di conformare, e subordinare intieramente la divisione ecclesiastica alla civile, in guisa che il numero delle Diocesi non ecceda l'altro delle Provincie, o dipartimenti politici. Questo, fra molti del tutto scismatici, od enormemente ostili alla S. Sede, fu il progetto della Commissione ecclesiastica incaricata *del arrego definitivo del Clero de España* nelle famose Cortes del 1820 al 1823. Questa in mezzo ad altre iniquissime fu la disposizione della legge votata nell' Assemblea Costituente del 1837, e per fortuna non sanzionata dalla Regina Cristina allora Reggente del Regno durante la minorità di sua figlia. E questo pure, in quanto almeno ad approssimare il più possibile la divisione ecclesiastica alla Civile, ed a diminuir notabilmente il numero delle Diocesi esistenti nella Penisola, è stato divisamento costante di tutti gli uomini del potere, qualunque fosse il partito liberale, cui appartenessero, inchiusi eziandio quelli; che più si pregiavano di sostenere, e proteggere la Chiesa, e di professar massime, e dottrine moderate.

Il perchè, al primo trattarsi nel 1847 della provvista delle moltissime Sedi vacanti, non solo il rappresentante della S. Sede per eludere l'opposizione del Governo puritano di quell'epoca, che volera farla dipendere dalle preve intelligenze sulla nuova circoscrizione delle Diocesi, ebbe a promettere i suoi officj presso il S. Padre perdiè nelle Bolle d' istituzione dei nominandi si esprimesse la riserva di fare nei rispettivi territorj diocesani le modificazioni, che a suo tempo si giudicassero convenienti; ma dovette inoltre tollerare in silenzio, che la presentazione si limitasse alle Sedi, che nell' ordine civile erano insieme Capitali di Provincia. Così consigliava la prudenza nel momento, in cui colla incertezza della situazione politica per se stessa men favorevole, ed il pericolo poco appresso verificatosi di un cambiamento in peggio, contrastava il grande, e vitale interesse di non pregiudicare alla sollecita provvista della maggior parte delle Vedove Chiese con pretensioni, ed insistenze del pari inopportune che inutili. E certamente non fu poco che al terzo mese dall'arrivo del Delegato Apostolico si effettuasse di suo pieno accordo la nomina dei Candidati per trenta Sedi altre Metropolitane, ed altre Vescovili. In seguito sotto l'attuale Ministro di Grazia, e Giustizia, ch'esspressosi da principio nei modi i più lusinghieri aveva ingerito le migliori speranze, è indicibile la fatica, che fu d' uopo durare, perchè si proseguisse nella presentazione per le altre Sedi ancora vacanti, senz' aver riguardo all'essere o no Capitali di Provincia. A forza di premure, ed industrie, e dichiarando sempre in voce, ed anche alla circostanza per iscritto la renenza della S. Sede alla diminuzione del numero delle Diocesi esistenti nella Penisola, il Delegato Apostolico potè insieme ad altre conseguire la nomina alle due Chiese di Coria, e Jaca, che il Governo indotto solo dal suindicato motivo voleva ad ogni conto sopprime. E ad ottenere qualche mese dopo lo stesso intento per le due Chiese di Vich, e Tortosa, poste anch' esse fuori della condizione di Capitali di Provincia, dovette avere ricorso ad un cambio di note, in cui si convenne di dar corso immediatamente alla nomina per provvederle di Pastore, nella intelligenza che ciò non osterebbe alle future trattative sulla

loro soppressione, alla quale se per ipotesi la S. Sede condiscendesse, non potrebbe neppure incontrar difficoltà di traslatore i rispettivi Prelati ad altra delle Chiese da conservarsi; ed in ogni caso la controversa soppressione potrebbe aver effetto alla prima vacanza per rinuncia, o morte dei promovendi.

Frattanto ebbe luogo la deputazione della surriferita Giunta, o Commissione mista. Le mire ch' ebbe il rappresentante Pontificio nell' annuirvi, i disgusti senza fine di cui gli fu feconda, le circostanze che quasi ve l' obbligarono, e tutti i fatti che la precedettero, accompagnarono, e seguirono, son descritti nella lunga, e copiosa sua corrispondenza colla Segreteria di Stato; e qui sarebbe inopportuno e superfluo averne ragione. Per ciò che concerne al presente argomento della nuova sistemazione delle Diocesi, gl' individui della medesima si divisero in tre diversi pareri. Malgrado lo spirito di conciliazione, ond'erano condotti quelli nominati dal Delegato Apostolico, non poterono su tal particolare associarsi, come in altri, alle proposte dei Colleghi nominati dal Governo; i quali aveano ricevuto le sue istruzioni, ed ispirazioni, e per tendenza personale erano fermi nelle idee, che si è detto esser comuni ai liberali d'ogni classe, e colore. Tutti essendo concordi circa la necessità di riformare l'attuale dimarcazione dei territorj Diocesani, e la convenienza di approssimare la divisione ecclesiastica alla Civile in quanto lo consentisse la buona amministrazione spirituale dei popoli, si separarono intieramente rispetto al numero delle Diocesi esistenti da sopprimersi, e delle nuove da erigersi. Perduta dopo reiterate conferenze, e vive discussioni ogni speranza di uniformità, ed armonia di sentimenti, gl' individui di nomina del Delegato si pronunziarono per la soppressione di otto Sedi Vescovili, cioè Albarracin, Barbastro, Ciudad-Rodrigo, Ceuta, Iviza, Solsona, Tenerife, e Tudela contro la nuova erezione di cinque, vale a dire di Albacete, Ciudad-Real, Huelva, Madrid, e Vitoria; tanto che secondo il loro voto il numero attuale delle Diocesi non sarebbe diminuito che di tre. Al contrario nel progetto dei nominati dal Governo la nuova erezione fu ristretta a tre Chiese solamente, cioè a Ciudad-Real, Madrid, e Vitoria; ed in quanto all'esistenti da sopprimersi il Vescovo di Cordova Presidente della Giunta l' estese al numero di undici comprendendovi, oltre le otto summentovate, anche quelle di Coria, Jaca, e Menorca; e gli altri due individui Signori Seijas, Lozano, e Gonzalez Romero le portarono fino a sedici, aggiungendovi le Chiese di Astorga, Guadix, Mondoñedo, Tortosa, e Vich. Dal momento in cui la Commissione medesima presentò il suo voluminoso lavoro al principiar delle conferenze fra il Ministro di Stato, ed il Nunzio passò molto tempo; giacchè il Governo per ragioni non pur di convenienza, ma di necessità, che altrove occorrerà indicare, ebbe a chiedere antecedentemente a *las Cortes* l'autorizzazione di trattare colla S. Sede sul definitivo riordinamento delle cose ecclesiastiche del Regno. Ad onta degli sforzi estremi della opposizione nell' uno, e l'altro Corpo legislatore, l'autorizzazione fu accordata; ma nel lungo corso dei relativi dibattimenti parlamentarj si diede sempre più a conoscere il deciso impegno di tutto il liberalismo progressista, e di una gran frazione del moderato per la diminuzione del numero delle Diocesi fin qui esistenti.

Ciò non ostante appena nel Luglio dell' anno scorso fu risolta dal Consiglio de' Ministri l' apertura delle formali trattative, il Nunzio giovandosi del credito, in che il Ministro di Grazia, e Giustizia tiene l' Vescovo di Cordova antico di lui Maestro, e facendogli sentire, che nel conflitto dei tre diversi progetti della Commissione non potrebbe in nessuna ipotesi negarsi a seguire la via di mezzo tracciata dal detto Prelato, giunse ad ottenerne la nomina ai due Vescovati di Astorga, e Guadix, senza che dal canto del Sig. Ministro potesse opportunamente appellarsi alle succitate note dell' anno anteriore 1848, nelle quali preveduto il caso quantunque difficile della soppressione delle due Sedi di Tortosa, e Vich, si prevede pure come assai facile il temperamento di traslatore ad altre vacanti, e da conservarsi i rispettivi Vescovi. Non meno efficaci, nè più tarde furono le insistenze del Nunzio per la Diocesi di Mondoñedo; al qual fine non si fece sfuggire il destro di appoggiarsi alla onoratezza, ed invocare il favore del Sig. Marchese de Pidal, che poco prima di entrare nel Ministero, ed assumere il portafoglio di Stato avea firmato insieme con più deputati a Cortes, ed altri soggetti rispettabili una esposizione diretta ad assicurare la conservazione di detta Chiesa. Ma tutto allora tornò a vuoto, attesa l' insuperabile resistenza del Ministro di Grazia, e Giustizia col resto dei suoi Colleghi meno il Ministro di Stato, che promise il suo patrocinio per migliore occasione. Infatti, durante l'ultima legislatura essendosi tutt' i deputati della Galizia nel numero di ventidue separati per altre cause dal Governo, e questo trovandosi altamente interessato a riacquistarne il voto, quei di Mondoñedo, che ne formavano parte, d' intelligenza segreta col Nunzio rinnovarono in bel punto la domanda della conservazione della Diocesi, e la nomina immediata del novello Pastore, e furono appagati all' istante. Mentre queste cose andavan passando, si continuavano con grande lentezza e non senza lunghe interruzioni le conferenze fra il Sig. Ministro di Stato, ed il Nunzio sul generale regolamento degli affari ecclesiastici. Infine toccò l' ora di trattare definitivamente della sistemazione delle Diocesi, Capitoli Catedrali, Collegiate, giurisdizioni esenti, parrocchie, e simili, che il Sig. Pidal non credendosi con forze, e notizie sufficienti a contrabilanciare le ragioni, ed idee già da principio manifestategli dal Nunzio, volle riservare agli ultimi congressi da tenersi coll' intervento dei Ministri di Azienda, e di Gracia e Giustizia.

Dopo i fatti riferiti può ben prevedersi a che si ridusse la controversia, e come viva, ed impegnata per una parte, e per l'altra ne fosse la discussione. Il Governo per somma condiscendenza aderiva al parere del Presidente della Commissione Monsig. Tarrancon, ed insisteva per conseguenza nella soppressione di Coria, Jaca, e Menorca, le due prime provviste di Pastore dal Gennaio, ed Aprile del 1848, la terza vacante tuttora. Il Nunzio partendo dal punto che a senso della Giunta stessa del 1834, volendosi sopprimere le Abbazie *Nullius*, e le giurisdizioni esenti, il numero delle Diocesi esistenti nel Regno dovrebbe piuttosto aumentarsi, che diminuirsi, e che dalla convenzione non ratificata del 1845 risultando esser queste le intenzioni della S. Sede non gli sarebbe permesso allontanarsene affatto, sosteneva in via di conciliazione, e come mediatore *ad referendum*, che il numero delle Diocesi da sopprimersi non potea esser maggiore di quello progettato dagli individui della Commis-

sione da esso lui nominati, ferma sempre la nuova erezione delle altre due di Albacete, ed Huelva: e che non potendo questa aver effetto, doveano invece conservarsi due di quelle comprese nella soppressione proposta dagli individui anzidetti; in guisa che in ultimo risultato il numero delle sessanta Diocesi ora esistenti non fosse diminuito che di tre solamente.

Le principali ragioni, onde si fece forte il Governo sono le seguenti: 1. la niuna necessità di un numero sì copioso di Diocesi per accorrere ai bisogni spirituali della popolazione della Penisola, cui, mercè una migliore divisione dei territorj Diocesani, potrebbe a suo parere soddisfarsi completamente con un numero assai più ristretto; come pretende dimostrarsi dalla semplice vista dell' aggiunta Carta Geografica impressa all' uopo tre anni addietro, nella quale è manifesta la somma reciproca vicinanza della massima parte delle attuali Diocesi. 2. L'interesse che debbono avere egualmente le due supreme podestà di regolare questo, ed altri punti consimili in modo ragionevole, e discreto senza soverchia esigenza, affine di prevenire, ed allontanare i funesti effetti da doversi altrimenti attendere nel caso di nuove rivoluzioni, o di ritorno al potere del partito esaltato: ciò che la posizione particolare della Penisola, e la generale di Europa fan sempre, e giustamente temere. A giudizio del Gabinetto Narvaez, qualora il Concordato nel fondo, e complesso delle cose convenute testifichi al pubblico sensato le idee moderate, e lo spirito di conciliazione, onde siano state condotte le due alte parti contraenti; qualora proveda stabilmente in alcuni capi, come p. e. in questo dell' eccessivo numero di Diocesi, alle antiche e comuni reclamazioni dei differenti partiti liberali, non potrà non avere l'accettazione, e l'appoggio di tutte le persone influenti della Nazione, amandi dell' ordine, ed abbastanza ferme nei principj religiosi ad onta del liberalismo politico, che più o meno professano. Quindi qualunque Governo anche il più progressista, e rivoluzionario si vedrà obbligato a rispettarlo, e malgrado delle sue conosciute tendenze mancherà di coraggio, e vigore per combattere il sentimento, e voto universale: mentre che nell' altra ipotesi gli uomini del progresso, e della rivoluzione sarebbero sommamente irritati; ed avendo nel senso, e nelle disposizioni stesse del Concordato un' arma contro la Chiesa, la S. Sede, ed il Governo che l'avesse stipolato, non lascerebbero passare i primi momenti, in che per mala sorte ricuperassero il potere, senza attaccarlo con estrema violenza. E siccome specialmente in alcuni punti non può sperarsi che fossero per trovare una efficace, e valida resistenza nella gran massa del partito moderato; così dee ritenersi, che non solo otterrebbero l'intento di annullarlo, ed inutilizzarlo pienamente, ma si avanzerebbero a tutti gli eccessi, e scismatiche proposte delle *Cortes* di Cadice, e Madrid dal 1820 al 1823, e dell'Assemblea Costituente del 1837. Al qual proposito i Sig. Ministri presenti alla conferenza invocarono l'esempio della Francia, ove, dopo l'orribile rivoluzione, che infuriò al fine del secolo passato, avendo il Concordato del 1801 regolato le cose ecclesiastiche nella forma compatibile colle circostanze, ed opinioni pubbliche, in luogo di ricevere nuovi attacchi sono andate gradatamente migliorando fino a prendere tal superiorità, e consistenza, che la ultima rivoluzione del Febbraro 1848, ed il governo Repubblicano nato dalla medesima non hanno ardito di sconvolgerle altra volta; anzi l'hanno protette,

e difese contro i tentativi della irreligione, e del socialismo. Espressero poi la profonda loro convinzione, che neppure in Ispagna si sarebbero deplorate l'enormità succedute alla morte dell'ultimo Monarca, se quando egli tornò al libero, ed assoluto esercizio dei suoi dritti sovrani presso le tristi vicende del 1820 al 1823, si fosse d'accordo colla S. Sede procurato di sistemare le cose della Chiesa in modo prudente, e ragionevole, ed invece non si fosse provocata la vendetta degli esaltati pel primo incontro loro favorevole col volerle restituire totalmente al primiero stato, senza farsi carico di molte considerazioni, altre di convenienza, ed alcune ancor di giustizia, e senza apprezzare che in quanto a parecchi oggetti il malcontento non era circoscritto agli uomini del disordine, e della empietà, ma si estendeva ad un gran numero di persone, le quali, se nel politico non erano addette all'assolutismo, ed alla Monarchia pura, nel religioso amavano, e rispettavano la Chiesa; nè desideravano alcune modificazioni, e riforme, che per salvarla da nuovi colpi micidiali, ed assicurarle la tranquillità, e la pace nell'avvenire.

La 3.^a ed ultima principale ragione del Governo per insistere sulla predetta diminuzione del numero delle Diocesi si fonda, ed appoggia intieramente nelle attuali angustie del pubblico erario, e nelle sinistre conseguenze, che possono risultare anche dopo la pubblicazione del Concordato, se il preventivo del Culto, e Clero monti ad una cifra assai più alta. La nuova legge di dotazione votata dalle *Cortes*, e sanzionata dall'autorità Regia nell'Aprile 1849 è stabile per quel che spetta ai fondi, onde si compone; ma non così riguardo al quantitativo del più importante di essi, vale a dire della imposizione sulla proprietà rustica, ed urbana, e sul bestiame, che il Governo si è obbligato a ribassare, e separare dal contingente della contribuzione territoriale per applicarlo al mantenimento del Clero. A termini della legge la quota di detta imposizione si fissò provvisoriamente per l'anno scorso nella somma di circa 120. Millioni di Reali, e lo stesso ha avuto luogo per l'anno corrente colla sola variazione di poco più di un Millione in aumento per essersi provviste nel frattempo alcune Diocesi vacanti, come pure parecchie prebende così dette di officio in grazia delle incessanti, e calde rimosstranze, del Nunzio. Rispetto però alla quantità totale, e permanente dell'indicata imposizione si dispose, che sarebbe determinata con altra legge *tan pronto como se establezca definitivamente el arreglo del Clero y de sus gastos*. Poco dopo le stesse *Cortes* con altra legge votata, e sanzionata nel Luglio susseguente autorizzarono il Governo a trattare, e conchiudere col necessario accordo, ed intervento della S. Sede il desiderato *arreglo general eclesiástico*. In forza di tal autorizzazione, ed anche del dritto, che gli accorda la Costituzione del Regno, il Governo può, e vuole assolutamente pubblicare, e mettere in esecuzione il Concordato, tostochè sia stato munito delle corrispondenti ratifiche, senza dipendere affatto dall'approvazione delle *Cortes* medesime, aperte, o chiuse, sospese, o sciolte che siano. Quindi la nuova legge, che a senso di quella succitata dell'Aprile 1849, dovrebbe fissare il quantitativo della contribuzione territoriale da separarsi, ed applicarsi stabilmente al mantenimento del Clero, non avrà più luogo, o per meglio dire non sarà più una legge speciale, da cui, previa la discussione, e votazione delle Camere, e la sanzione Reale dipenda il più, od il meno del quantitativo suddetto,

dovendo questo risultare, ed essere determinato da quanto nei relativi articoli del Concordato siasi convenuto fra la S. Sede, ed il Governo già all' effetto competentemente, e legalmente autorizzato dalle *Cortes*. Ma il Governo non può esimersi dal presentare, e sottomettere all' approvazione delle *Cortes* i preventivi generali della Stato, ove dee necessariamente figurare la cifra, cui a conseguenza dei relativi articoli stipolati colla S. Sede sarà per montare in appresso la quota dell' imposizione sugl' immobili, e semoventi da separarsi, e ribassarsi dal cumulo della contribuzione territoriale per essere applicata stabilmente al mantenimento, e libera percezione del Clero. E sebbene ciò non possa verificarsi nella prossima legislatura, perchè non potrà essere in ordine il nuovo piano parrocchiale, ch' eseguendosi dai Vescovi secondo il bisogno, e le basi prefisse dal Concordato va senza dubbio ad aumentare notabilmente il totale della rendita annua necessaria alla dotazione del Clero; tuttavia dal solo esame superficiale dei rispettivi capi della Convenzione, e da un calcolo almeno approssimativo non potrà non dedursi, se la suddetta cifra sia per riuscire assai alta, e di quanto all' incirca verrà ad eccedere quella fissata provvisoriamente per l'anno scorso, e corrente.

Or è questo lo scoglio, in cui il Governo teme di urtare. Mentre nell' ultima legislatura, affine di livellare l'amministrazione delle rendite pubbliche, e provvedere all'estrem angustie del tesoro si ribassò il contingente dell' esercito di 35 a 40 mila uomini, che furono perciò passati alla riserva; si diminuirono durante quest' anno tutt' i soldi per l'importo di una mensualità in quanto agl' impiegati attivi, e di due rispetto alle classi passive; si prescrisse un nuovo sistema di contribuzioni indirette, ed una nuova tariffa doganale; si adottarono in ciascun Ministero più riforme economiche; e ciò non ostante ebbe ad apparire nei preventivi un *deficit* di ottanta Millioni di Reali; teme il Governo, che al conoscersi l'eccesso della quota d'imposizione territoriale, che deve applicarsi al mantenimento del Clero si alzi in ambedue le Camere un grido di riprovazione, ed un voto di censura, cui farebbe seguito la sua caduta, e la inesecuzione di fatto del Concordato; quantunque di diritto non potrebbe soffrire eccezione, e dovrebbe essersi già ricevuto come legge di Stato. In una parola quel che cerca, e pegli spostati motivi smanìa il Governo, è, che la cifra del preventivo pel mantenimento stabile del Culto, e Clero non sia superiore di molto a quella votata nelle ultime due legislature. Nè per altro insiste sulla diminuzione del numero delle Diocesi, se non per vedersi un mezzo di giungere all' indicato suo scopo, senza cadere d'altronde nell'opposto inconveniente di restringere il personale dei Capitoli, e del Clero, e le rispettive assegnazioni in un modo indecoroso, ed incongruo alla decente loro sussistenza, ed all'esercizio del Culto. Questo, bisogna riconoscerlo, è il motivo preponderante nell'animo del Governo sul particolare di cui si tratta; cedendo, e conformandosi ciascuno dei suoi individui alle ispirazioni del Ministero di Azienda. Le altre ragioni toccate pocanzi sono di concomitanza, ed appoggio, od al più di prudenza; ma non sono assolutamente quelle che determinano il Gabinetto ad esigere la soppressione di molte Diocesi; la quale per se stessa è contraria ai sentimenti, e principj di più d'uno dei Ministri, ed in specie del Sig. Pidal.

Non vuol qui riferirsi minutamente, come il Nunzio manifestando al proposito parecchie verità con tutta franchezza, ma insieme coi modi, e riguardi dovuti, fosse in grado di ribattere le varie ragioni addotte con gran calore, ed apparato massimamente dal Ministro di Grazia, e Giustizia, fino a lasciarlo senza replica. A questo fine fu egli cauto soprattutto di portare da principio la quistione al suo vero terreno; e di avvertire che nel punto in discorso non si trattava di riedificare sulle rovine cagionate dalla rivoluzione, o di ricomporre, e riorganizzare il meglio possibile secondo l'imponenza delle circostanze quanto essa abbia disfatto, e distrutto; poichè la scismatica legge votata dall'Assemblea Costituente del 1837 sulla soppressione delle Diocesi non avendo ottenuto la sanzione Reale lasciò le cose nel suo stato; ed in conseguenza anche innanzi la legge civile sussistono oggi tutte le Sedi Vescovili, che per la formale erezione canonica esistevano alla morte dell'ultimo Monarca. Onde inferì, che invece si trattava di compiere legittimamente, all'ombra cioè dell'autorità Apostolica, una parte di ciò che alla rivoluzione non era riuscito di condurre ad'effetto per le vie illegittime, ed anticanoniche, od almeno per dirlo con più dolcezza, si trattava di una proposta, o petizione promossa dal Governo di buona fede, ma per interessi, e viste temporali contro il vantaggio spirituale, ed il voto unanime delle popolazioni; le quali reclamavano altamente la conservazione delle rispettive loro Diocesi. Ed in questo aspetto presentata la quistione, fece sentire, che il S. Padre come Pastore universale responsabile a Dio della cura, e custodia di tutto il gregge cattolico non potea esser indotto se non da cause riconosciute, ed ammesse dai Sacri Canonici; e che non erano tali quelle allegate dal Governo, se specialmente si rettificassero debitamente alcuni fatti, e suoi ragionamenti, e se d'altronde la domanda non si moderasse, e restringesse in guisa che ne fosse assicurata l'utilità pubblica della Chiesa, e la particolare assistenza dei popoli compresi nelle Diocesi da sopprimersi. Con tutto ciò, e con tanto di più che si omette per brevità, il Nunzio potè solo ottenere, che i Signori Ministri rinunziassero alla soppressione della Sede di Jaca, che per la sua isolata posizione nel più aspro dei Pirenei esige imperiosamente la presenza, e vigilanza di un Pastore proprio. Nel resto essendo fermi da un lato il Nunzio, dall'altro il Governo nel suo proposito, la negoziazione rimase paralizzata; ed il Sig. Ministro di Grazia e Giustizia impegnato più che altri nell'argomento ricorse al partito di rimettere la decisione di questo punto alle trattative da commettersi direttamente in Roma presso il S. Padre, nel cui animo sperava d'incontrare maggiore condiscendenza ed adito ad una conciliazione, che nel *hilar delgado* (filar sottile) del Nunzio. Non lasciò questi cader in terra la proposta: ma per opera principalmente del Sig. Pidal datosi luogo in altra conferenza ad ulteriori riflessioni, potè infine ottenersi il desiderato accordo, cedendosi alquanto da una parte, e l'altra. Il Ministero desistè dall'intento della soppressione delle due Chiese di Coria, e Menorca; ed il Nunzio abbandonò l'idea della erezione delle nuove Diocesi di Albacete, e Huelva, od invece della conservazione di due altre fra quelle destinate già di comun consenso ad esser sopprese. Fu però irremovibile nell'esigere alcune condizioni, che vennero accettate dai Signori Ministri, e di cui si farà

carico dopo aver dato qualche cenno dei motivi, che a cosa ben considerata, ed esaminata sott' ogni rapporto lo determinarono alla indicata transazione.

E primieramente fu per interno convincimento, e dovere di coscienza, che si oppose con tutta forza, e fermezza alla soppressione delle due Sedi Vescovili di Coria, e Menorca: imperocchè per le notizie, procuratesi in tempo avea dovuto toccar con mano il danno, che in ordine all'assistenza religiosa andava a risulturne alle rispettive popolazioni, sia per circostanze particolari, sia per la conseguente generica difficoltà di fare in quelle parti, e loro adiacenze una nuova proporzionata ripartizione dei territorj Diocesani. Una tal difficoltà era più che manifesta riguardo alla Diocesi di Coria situata nella estesissima Provincia di Estremadura, ove al presente n'esistono altre due cioè Badajoz, e Plasencia, ed insieme trovasi disseminato il territorio esente ben vasto del Priorato dell'ordine Militare di Alcantara. Volendosi questo sopprimere, e riunire alle Diocesi, che va ora intersecando in più lati, egli è chiaro, che tutto il gran circolo, e la copiosa popolazione di Estremadura divisa attualmente in tre Chiese Vescovili, ed un priorato esente avrebbe dovuto riconcentrarsi in due sole Diocesi. Come dunque avrebbe potuto conseguirsi una ripartizione corrispondente ai bisogni spirituali di quegli abitanti; avuto specialmente riguardo alle alpestri località, fra cui sono sparsi, e alla loro indole rozza, ed incolta al segno di farli distinguere col soprannome de *Indios de España*?

La Diocesi di Menorca nelle Isole Baleari è delle più ristrette; contando solamente nella sua dipendenza undici paesi, e poco più di 42 mila anime. È anche di recentissima erezione, non risalendo più oltre de 23 Luglio 1795; quantunque costi dalla storia, e dai pubblici monumenti, che prima della irruzione dei Vandali avesse Vescovo proprio. Ma per quegli stessi speciali motivi, che dovettero indurre i Re Carlo IV a domandarne, ed il Pontefice Pio VI a concederne la ripristinazione dopo il corso di più secoli all'antico stato di Chiesa Cattedrale col suo territorio Diocesano, il Nunzio attuale si è creduto in obbligo di esigere, che fosse conservata. Convenuta già di reciproco accordo la soppressione della Sede d'Iviza nelle suddette Isole, se si fosse adottato il divisamento di sopprimere ad un tempo quella di Menorca, non sarebbe rimasta in tutte le Baleari, in una estensione cioè di 147 leghe quadrate, che la Diocesi di Mallorca. Trattandosi di una distanza interrotta dal mare, d'onde nasce che in più mesi dell'inverno sia impedita la comunicazione fra le Isole, chi non intende quanto la mancanza del Pastore in Menorca avrebbe pregiudicato agl'interessi spirituali di quei poveri Isolani? Inoltre il porto di Mahon nella Capitale dell'Isola è frequentatissimo durante l'estate; ed il suo lazzaretto essendo riputato il migliore di Europa si raduna colà in detto tempo una moltitudine di persone d'ogni parte, setta, e credenza; tal che senza la presenza, e la vigilanza di un Vescovo zelante, la fede, e la morale del popolo resta esposta al pericolo d'imminente perversione. Infine la Isola è stata lungamente sotto la dominazione degl'Inglesi, i quali vi lasciarono il germe dei loro errori; che pur troppo col facile accesso per via di mare di libri, e stampe provenienti dalla gran Brettagna, Francia, America, ed altre regioni straniere fanno mostra a quando a quando di funesta riproduzione. È dunque oltremodo evidente la necessità dell'opera, e della mano

assidua del Pastore. Siffatte ragioni, per tacere di altre, non isfuggirono affatto agli stessi individui della consaputa Commissione mista nominati dal Governo, i quali se proposero, e sostennero con molto impegno la soppressione della Diocesi di Menorca, furono pure di sentimento che vi dovesse essere un Vescovo Ausiliare. Tuttavolta le ragioni medesime non avevano potuto convincere il Sig. Ministro di Grazia e Giustizia, che alla esposizione fattane molto più diffusamente dal Nunzio si era contentato di contraporre la ridicolezza, che presentava ai suoi occhi una Sede Vescovile con Capitolo, e suoi accessori, ove per parte dello Stato non v'era neppure un Giudice di prima Istanza.

In quanto alla nuova erezione di due Sedi Vescovili in Albacete, ed Huelva fa d'uopo penetrarsi del fine che nel proporla ebbero gl'individui della suddetta Commissione mista nominati dal Nunzio. Non ignoravano eglino che la progettata erezione era del più difficile, e lontano compimento per la mancanza nell'una e nell'altra Città degli edifizj necessarj all'uopo, e per la impossibilità, in cui trovasi, e si troverà lungo tempo l'Erario Spagnolo di far fronte alle grandi spese, che ne richiederebbe la costruzione. Essendo però embedue le dette Città Capitoli di Provincia, e conoscendosi il desiderio del Real Governo, che nella circostanza della nuova circoscrizione delle Diocesi del Regno si procuri di uniformare il più possibile la divisione ecclesiastica alla civile, si lusingarono, che la proposta lungi dall'essere respinta verrebbe accolta con piacere. E siccome la soppressione da concordarsi fra le due podestà di alcune delle Diocesi ora esistenti avrebbe dovuto decretarsi in una stessa Bolla Apostolica, ed essere eseguita quando tutto fosse disposto per la erezione delle due nuove; così in fondo il loro disegno fu di ottenere indirettamente la conservazione di tutte le Sedi Vescovili esistenti fino a che si realizzasse la canonica erezione delle due di Albacete, ed Huelva. Se non che il pensamiento dovette tornare intieramente a vuoto nel momento stesso, in cui il Governo al primo esaminare il lavoro della Giunta coi differenti voti dei suoi membri dichiarò senza indugio, che non solo non era in grado d'impegnarsi nell'enorme spese indispensabili per dar effetto alla succennata erezione; ma che le predette due Città cesserebbero ben presto di essere Capitali di Provincia. Quindi il Nunzio abbandonandone l'idea al principio delle sue trattative col Governo si fissò sull'altra di conservare invece due altre di quelle, sulla cui soppressione aveano convenuto anche gl'individui della Giunta da lui nominati. Dal che pure ebbe a desistere per troncare il nodo intralciatissimo della penosa questione, e giungere alla surriferita conciliazione. Ed ecco precisamente su questo punto le ragioni, da cui fu mosso.

La prima fu di forzosa necessità: persistendo invincibilmente il Governo nell'esigere la soppressione delle due Diocesi di Coria, e Menorca: al tempo stesso il Nunzio trovandosi per le premesse circostanze obbligato in coscienza a volerne la conservazione: d'altronde essendo manifestamente utile una transazione, perchè le trattative non restassero indecise su questo capo, ed avessero un felice progresso negli altri: infine tutto rimettendosi all'approvazione della S. Sede, ch'è sempre libera di farla dipendere da taluna condizione di miglioramento, non si presentò affatto altro mezzo di conseguire

l'accordo, se non quello di deporre il pensiero, che invece della ineseguibile erezione delle nuove Sedi di Albacete, ed Huelva, si conservassero due altre fra le destinate di unanime sentimento alla soppressione. Che se il Nunzio si fosse ostinato nella sua idea, quali ne sarebbero state le conseguenze? Certamente colla sua durezza avrebbe grandemente irritato l'animo dei Ministri indisponendoli del tutto a quelle facilitazioni, cui al contrario in seguito della transazione si prestarono di buona voglia specialmente nel fissare il personale dei Capitoli, ed altri punti, di cui avrà luogo il discorso nei rispettivi articoli. Ma quel ch'è più, il Nunzio avrebbe corso il rischio di vedere in successo di tempo defraudato completamente il suo intento, quand' anche il Governo a suo malincuore, e per uscire d'imbarazzo avesse consentito ad esprimere nel Concordato la conservazione delle Sedi di Coria, e Menorca, ed insieme di altre due delle suindicate. Poichè, tranne la Chiesa di Coria, essendo attualmente cavanti tutte le altre in questione, il Governo medesimo ad onta della lettera della Convenzione avrebbe potuto trattenerne la nomina Regia per le dette Chiese, e così lasciarle senza Pastore, e senza Capitolari, finchè gli piacesse; come, malgrado di tutte le insistenze del Clero, e del popolo appoggiate energicamente dai rispettivi deputati *à Cortes*, ha fatto finora a riguardo delle due Sedi vacanti di Plasencia, ed Huesca, la prima situata, come più sopra si è detto, nella Provincia di Estremadura, l'altra nel Regno di Aragona; quantunque entrambe fossero comprese fra quelle sulla cui conservazione fu sempre concorde il voto degl' individui della Commissione mista del Nunzio, ed eziandio del Governo; e ciò per l'unico motivo di essere il medesimo impegnato alla soppressione di Coria posta pure in Estremadura, il cui Vescovo si proponeva di nominare alla vacante di Plasencia, e di essersi inoltre convenuto da principio nella soppressione della Sede di Barbastro, appartenente anch' essa al Regno di Aragona; mentre che il suo Vescovo è già ai novant'anni circa di sua età, e per conseguenza potendo la Chiesa rimaner Vedova da un giorno all' altro niente rischiava il Governo col fare, che frattanto si provvedesse la contigua di Huesca.

Le altre ragioni furono di convenienza, cioè a dire, che, preso a calcolo il complesso delle circostanze, delle notizie avute, e dei consigli procuratisi, il Nunzio ebbe a persuadersi, ch' era tanto più prudente il desistere da ulteriori esigenze in quanto che, mediante una nuova regolare ripartizione dei territorj Diocesani, il numero delle Chiese, che avrebbe la Spagna in conformità all' anzidetto accordo col Governo, dee riputarsi proporzionato alle necessità spirituali, ed assistenza religiosa della sua popolazione. Abolite, come si dirà a suo luogo, le Abbadi *Nullius*, e giurisdizioni esenti, non che soppresse, o piuttosto riunite alle limitrofe, le Diocesi di Albarracin, Barbastro, Ciudad-Rodrigo, Ceuta, Iviza, Solsona, Tudela, e Tenerife, ed erette invece le tre nuove di Ciudad-Real, Madrid, e Vitoria, tutta la Penisola, e le Isole adiacenti saranno divise in cinquontacinque Diocesi sopra una popolazione, che volendo seguire per maggior comodo l' opinione esagerata degli Spagnoli si suppone di quattordici milioni; sebbene in realtà superi di poco i tredici, secondo le più accreditate statiche, ed il recentissimo Dizionario universale del Sig. Madoz deputato progressista *a Cortes*. Corrisponderanno dunque

circa 250 mila anime a Diocesi; e se nella distribuzione rispettiva qualcuna giungerà ad averne p. e. 500 a 550 mila, l'amministrazione Vescovile vi sarà più facile per doversi esercitare in un circolo assai ristretto, ed accessibile; laddove nelle alpestri, e montuose, o soggette al passaggio di fiumi, e simili, queste difficoltà, e l'altra di essere la popolazione sparsa in una vasta estensione di paese avranno il compenso nel minor numero di anime: non potendone toccar loro che di 100 a 150, o di 150 a 200 mila. Siffatto riparto di popolazione, e di territorio con rapporto alle circostanze locali delle Diocesi di Spagna potrà per avventura sembrare accessivo, e men corrispondente al fine, ed ai doveri del Ministero pastorale, se si paragoni col numero delle Chiese Vescovili d'Italia, e massimamente degli Stati Pontificj, del Regno di Napoli, e della Toscana; come senza dubbio apparirebbe l'opposto se volesse istituirsi il confronto colle immense Diocesi d'America, e di altre parti. Crede il Nunzio, che per apprezzare giustamente rispetto ai bisogni della popolazione di Spagna la proporzione, o sproporzione del numero delle Diocesi, che vi resterebbe a conseguenza del Concordato, non convenga provocare agli estremi, ma debbano piuttosto invocarsi gli esempj, ed i fatti analoghi nella linea di mezzo. La vicina Francia contando trentadue milioni di abitanti non ha più di ottanta fra Arcivescovati, e Vescovati, inchiusa la Diocesi, di Ajaccio, ed esclusa solo quella di Algeri in Africa. Quindi fatto il calcolo in ragione delle rispettive popolazioni, il numero delle Diocesi di Spagna sarebbe in seguito superiore di circa una terza parte all'altro di Francia. Nè gioverebbe opporre, che nei suoi trentadue milioni ne son compresi circa sette di Ebrei, e di Acatolici d'ogni setta: poichè senza riflettere, che ciò non ostante reggerebbe sempre, sebbene in minor numero, la superiorità relativa delle Diocesi in Ispagna, non può non aversi presente, che se per tal circostanza il bisogno di moltiplicare i primarj Pastori diminuisce in estensione, cresce assai nella intensità pel grave pericolo di seduzione, cui si trova esposto il gregge Cattolico in mezzo alle trame, ed agli incentivi degli Eterrodossi.

E qui volsi ricordare, che le Diocesi, le quali in forza del Concordato andrebbero a supprimersi, sono di recentissima erezione; ripetendola quasi tutte dal fine del secolo passato, o dal principio del corrente; ed essendovene alcuna, che vanta appena trent' anni di esistenza, qual'è quella di Tenerife nelle Canarie, che fu eretta nel 1819, e che prima aveva solamente un Vescovo Ausiliare. Ed il motivo della erezione, in quanto specialmente alla massima parte di loro, non dee invero riconoscersi nell' assoluto, e reale bisogno, ma piuttosto nel desiderio, ed interesse temporale dei popoli, nella facilità dei mezzi, e nel concorso di circostanze particolari, che inclinarono l' animo degli ultimi Monarchi a favorire, e proteggere la domanda. Quando le mense Vescovili, e Capitolari aveano un fondo sicuro, ed ovvio di sussistenza nella percezione delle decime, non v'era altro ostacolo a vincere, che quello dei Vescovi, e Capitoli, i quali doveano perderne una porzione più, o meno considerabile per la dotazione delle nuove. La Corte, e lo Stato niente, o ben poco rimettendo all' intento erano naturalmente disposti a promuoverlo, ed appoggiarlo: e la S. Sede si prestò di buon grado alle Reali istanze, perchè per massima ha sempre riguardato come favorevole alla causa

pubblica della Chiesa la erezione dei Vescovadi. È questo il vero aspetto, sotto cui debbe considerarsi nella sua origine quella delle poche Diocesi, che pel Concordato verrebbero soppresse. Molto più sarebbe convenuto al regolare esercizio del ministero Episcopale, ed ai conseguenti vantaggi spirituali della popolazione di Spagna, che in luogo di erigere le dette Chiese si fosse rimediato al gravissimo disordine dell' enorme estensione degli Arcivescovadi di Toledo, Siviglia, Valenza, e di altre Diocesi, della molesta collisione, ed intersecamento di quasi tutte le rispettive giurisdizioni e della straordinaria disseminazione dei territorj esenti. Al che dovendosi provvedere colla nuova generale divisione, o circoscrizione delle Diocesi, ne siegue, che la progettata soppressione, o riunione delle poche Chiese non può riuscire sensibilmente dannosa all' amministrazione, ed assistenza religiosa dei fedeli del Regno.

Ciò poi s'intenderà anche meglio, se si ponga mente alla grandissima differenza che nella estensione, e nel numero di anime deve passare fra le Diocesi, cui il progetto di Concordato destina ad esser soppresse, e quelle di Madrid, Ciudad-Real, e Vitoria, delle quali si propone l'erezione. Le otto Diocesi da sopprimersi non giungono a raccogliere tutte insieme 200 mila anime; mentre che le tre da erigersi potranno per la loro conformazione, e centralità comprenderne comodamente più di un milione. Quella p. e. di Madrid fra la popolazione della Capitale, di qualche sobborgo, e dei pochi paesi situati nei limiti della Provincia civile ad alcune leghe di distanza ne avrà per lo meno 550 mila. E chi mai reputerà questo numero eccessivo; dovendosi la cura Pastorale esercitare in un circolo ristrettissimo, ed insieme piano, nè soggetto ad alcuna molestia, od ostacolo? L'Arcivescovado di Parigi fra la popolazione interna della Città, e l'esterna dei borghi abbraccia più di 910 mila anime. Sicchè l'erezione, e rispettiva circoscrizione delle tre Diocesi di Madrid, Ciudad-Real, e Vitoria viene a somministrare il modo di ripianare non solo il vuoto, che lascia la soppressione delle otto suindicate, ma eziandio l'altro che dee risultare dall'abolizione dei territorj esenti, i quali riuniscono complessivamente poco più di 500 mila anime; e ne avanza tuttavia un mezzo milione circa, che nel regolare la nuova generale divisione, e ripartizione potrà segregarsi secondo le diverse località da altre Diocesi, che attualmente son troppo vaste, o di difficile amministrazione. D'altronde la erezione delle tre nuove Sedi non pure è fondata sopr' altre particolari ragioni di moltissimo peso, ma da lungo tempo è reclamata dal voto, e bisogno comune. Non accade dire, che in ciascuna delle tre città si conta con gli elementi necessari di un tempio decente, e spazioso che possa servire di Cattedrale, e di fabbricati da destinarsi ad uso di Episcopj, Curie ecclesiastiche, Seminarj, ed altro occorrente; che in brevissimo tempo possono esser preparati, e disposti all' effetto. Dee però in quanto a Madrid rilevarsi l'anomalia, che la capitale del Regno, e la Corte di una gran Nazione Cattolica manchi di Sede Vescovile a distinzione di tutte l'altre di Europa. Ciò non potè passar inosservato, e senza querela dal canto dei Monarchi, del Municipio, del Clero, e del popolo; e da oltre tre secoli Leone X decretò l'erezione con Bolla del 1518, commettendone l'esecuzione al Card. Adriano Vescovo di Tortosa, a quello di Cosenza Nunzio Apostolico, ed all' altro di Ciudad-Rodrigo; ma la provvida, e giusta disposizione restò senza effetto per osta-

coli sopravvenuti; fra i quali non deve aver tenuto l'ultimo posto la decisa opposizione dell' Arcivescovo, e Capitolo di Toledo, che in quei tempi costituivano una vera Potenza. Inoltre colla erezione in Madrid di una Chiesa Catedrale propria, si toglie pure l'inconveniente, che la Primaziale di Spagna abbia a lamentar quasi sempre l'assenza del suo Prelato, il quale preferisce di risiedere stabilmente nella Capitale, ov' è la Corte, ove ha un magnifico Palazzo, ove, per quanto lo consentono le presenti circostanze, gode di tutti gli onori, e distinzioni, nè si reca a Toledo, che in qualche ricorrenza dell'anno, se la salute, ed altri frequenti motivi non glielo impediscono. Per quel che spetta alla nuova Diocesi di Vitoria, la sua erezione è imperiosamente dovuta all'assistenza religiosa delle tre assai estese, ed alpestri Provincie Vasche, Alava, Guipuzcoa, e Vizcaya; le quali sono prive affatto di Sede Vescovile, dipendendo per l'amministrazione spirituale dai Vescovati di Calahorra, Santander, e Pamplona, situati i primi due nella Provincia civile di *Castilla la vieja*, ed il terzo nel Regno, o Provincia di Navarra. In ultimo non è men utile, e ben pensata l'erezione della Diocesi di Ciudad Real. Trovandosi riunita nella Provincia civile dello stesso nome una porzione notevole del territorio soggetto alla giurisdizione ecclesiastica esente del Tribunale dei quattro Ordini Militari; essendo poi indispensabile, come si dirà a suo luogo, una provvidenza definitiva rispetto alle altre porzioni disperse, e disseminate nel resto della Penisola, che appartengono nello spirituale ai detti Ordini; ed insieme per considerazioni di alta prudenza non potendosi nel momento togliere del tutto ai medesimi gli antichi loro privilegi, si offre per fortuna un mezzo di pacifica, ed equa conciliazione nella nuova erezione della sovraespressa Diocesi; alla quale dovrà pure aggregarsi qualche parte confinante dell' Arcivescovato di Toledo; e questo presso tal dismembrazione, e quella immensamente maggiore di Madrid, e suoi dintorni non solo resterà regolarmente circoscritto; ma sarà anche suscettibile di una ampliamente per altro lato. Così procedendosi d'una in altra Diocesi risulterà una ripartizione generale proporzionata, e corrispondente alle spirituali esigenze delle popolazioni, ed al comodo esercizio del Ministero Pastorale, senza che riesca in alcun modo pregiudizievole la soppressione delle rimentovate otto Chiese Vescovili, e delle giurisdizioni esenti.

Ad assicurare questo fine importantissimo il Nunzio non si piegò a transigere col Governo sul punto in quistione, se non sotto più condizioni; e sono: 1.º che si eliminasse dal Concordato la odiosa parola di soppressione, ed invece si esprimesse la unione *subjectiva* delle Diocesi, su cui cadeva la misura, ad altre limitrofe. 2.º Che il Vescovo, alla cui Chiesa si unirà la principal parte di quella da sopprimersi, ne assuma, e ritenga il titolo. 3.º Che la Cattedrale della soppressa o riunita si conservi come Collegiata. 4.º Che si conservi egualmente il suo Seminario Conciliare. 5.º Che si stabiliscano i Vescovi Ausiliari, ove pel miglior servizio della Diocesi, se ne riconosca il bisogno. 6.º Che si stabilisca eziandio un Vicario Vescovile col suo tribunale ecclesiastico in quelle parti, in cui per la convenuta riunione delle Diocesi, o per altra giusta causa si creda necessario a giudizio dei rispettivi Prelati. Doppia fu la mira del Nunzio nel richiedere il complesso delle riferite condizioni, che tutte si leggeranno consegnate nel presente, o

nei susseguenti relativi articoli della Convenzione. In primo luogo egli intese di lasciare, a così dire, la porta aperta, e disporre le cose in modo che ad ogni favorevole eventualità nel tempo avvenire possano con un sol tratto di penna restituirsi allo stato, e dignità di Catedrali le Chiese riunite, o soppresse. In secondo luogo egli si studiò di far sì, che durante la riunione si mantenesse nelle Chiese medesime col dovuto decoro l' esercizio del culto divino, e fosse insieme completamente provvisto alla religiosa assistenza di quei che in forza del Concordato restassero privi di Pastore, e Diocesi propria. A ciò si soddisfa più particolarmente cogli ultimi due paragrafi dell'Articolo, che si va commentando, relativi ai Vescovi Ausiliari, e Vicarj Vescovili Generali pel rispettivo distretto, che dovrà loro assegnarsi. Coll' uno, e l'altro temperamento insieme si è supplito finora alle necessità delle popolazioni soggette all' estesissimo, e sì mal costituito Arcivescovado di Toledo. Il suo Prelato ha avuto sempre due Vescovi Ausiliari, uno nella stessa Metropoli, e l'altro in Madrid per l'esercizio della podestà d'ordine, ed inoltre più Vicarj con tribunale ecclesiastico per quello della giurisdizione graziosa, e contenziosa in differenti parti, come in Madrid medesima, in Alcalà de Henares, Talavera, Ciudad-Real, Alcaraz, Cazorla, Huescar, e Villanueva de los Infantes. Anche i Metropolitanj di Siviglia, Valenza, Santiago, e Saragoza hanno avuto assai spesso un Vescovo Ausiliare, cui però confidavano soltanto a loro piacere l'amministrazione della Cresima, e degli Ordini, e forse qualche parte della Visita Diocesana.

Riguardo allo stabilimento di Vicarj Generali per alcun distretto, niuno degl'individui della Giunta mista nominati dal Governo, o dal Nunzio l'avea proposto; e ciò si spiega facilmente da quel che si dirà poco appresso. Fu il Nunzio medesimo, che nelle trattative coi Sig. Ministri lo domandò come condizione del suo assenso alla riunione delle ridette Diocesi; e venne indotto dalle istanze di talun commissionato delle popolazioni, che già presentivano la soppressione delle loro Sedi Vescovili, e molto più dal giusto riflesso di evitare, per quanto fosse possibile, il mal contento, i dispendj, gl'incomodi, ed altri pregiudizj dei fedeli addetti specialmente all'esercizio dell'arti, od ai lavori del Campo, che pei matrimonj, od altri affari di pertinenza ecclesiastica debbono nell'inverno, e per camini penosissimi trasferirsi alla residenza della Curia. Egli avrebbe voluto stipolare espressamente, che in ognuna delle Città d'onde si toglie la Cattedrale, si stabilisse un Vicario Generale col suo Tribunale per tutta la parte principale del territorio da riunirsi alla Diocesi vicina. Ma dopo lunghe contese per altri capi ebbe a convenire, e trovò anche ragionevole, che il senso della stipulazione fosse generico, e che l'applicazione al caso particolare si rimettesse alle notizie, e parere dei Vescovi nella circostanza della nuova generale circoscrizione Diocesana.

Venendo alla deputazione dei Vescovi Ausiliarij, i membri della suddetta Commissione nominati dal Nunzio aveano appunto progettato di fissarli in tutte le Città, che cessassero dall'aver l'onore, ed il vantaggio della Sede Vescovile; coll'intendimento senza dubbio che autorizzati dal Prelato proprietario potessero esercitare liberamente il Ministero pastorale nella intera parte del territorio riunita alla Diocesi confinante. E fu per questo, che non

pensarono allo stabilimento dei Vicarj Generali di distretto; quantunque non vedessero che, massimamente pei negozj contenziosi, ed anche pei graziosi, che richieggono le forme legali, non avendo l'Ausiliare il suo Tribunale, od una Curia qualunque, la loro idea sarebbe in effetto rimasta a metà. Gl'individui pure della Giunta nominati dal Governo, uno dei quali, cioè il Presidente, proponeva la soppressione di undici delle attuali Chiese Cattedrali, e due di sedici, riconobbero la necessità, o convenienza di un Vescovo Ausiliare in parecchie di quelle da sopprimersi, ovvero in altre parti secondo il differente piano di nuova circoscrizione, e divisione ecclesiastica da loro imaginato. Ma il Governo fin da quando si prestò alla provvista delle due Chiese di Guadix, e Astorga, e poscia dell'altra di Mondonedo fece apertamente sentire la sua opposizione al temperamento dei Vescovi Ausiliarj permanenti, allegando ad un tempo il motivo forse non affatto insussistente delle facili collisioni fra il Vescovo proprietario, e l'Ausiliare; se questi non si limitasse soltanto all'esercizio della podesta d'Ordine con dipendenza da quello. Quindi nella minuta del progetto di Concordato preparata dal Ministero di Grazia e Giustizia non si leggeva neppure una parola sul proposito; sebbene vi si esprimesse la soppressione di taluna Diocesi, che poi nella surriferita transazione si è convenuto di conservare. Al contrario nel progetto del Nunzio si esigea con apposito articolo, che, attesa l'estensione cui avrebbero anche nella nuova circoscrizione alcune Diocesi, e la difficoltà di strade, e comunicazioni in altre, si stabilissero per la migliore loro amministrazione Vescovi Ausiliarj in Jativa, Coruña, Ceuta, Iviza, Tenerife, Albarracin, e Ciudad-Rodrigo. Infine i Sigg. Ministri costretti a transigere eziandio su questo punto, come accessorio dell'altro della riunione di Diocesi, cedettero in massima allo stabilimento di alcuni Vescovi Ausiliarj per causa di necessità, e più facile servizio della Chiesa senza specificare per ora le parti, ove debbano fissarsi; tanto che dalle circostanze locali, dal parere dei Vescovi, e dell'esatte notizie da acquistarsi al momento di rendere effettiva la nuova circoscrizione dipenderà il decidere se, e qual Diocesi debba avere il Vescovo Ausiliare, o piuttosto il Vicario Generale in distretto separato, od anche l'uno, o l'altro, sia in uso stesso, sia in due diversi soggettivi.

In questo paragrafo concernente alla deputazione dei Vescovi Ausiliarj non sono senza ragione i termini, con cui si allude al modo pratico di eseguirla. Essendo i medesimi i promossi alla dignità Vescovile col titolo di una Chiesa *in partibus infidelium* è fuor di dubbio, che non può aver luogo la nomina o presentazione Reale. E per qualunque rapporto che l'anzidetta deputazione abbia colle Chiese del Regno ognun sa, che gli Ausiliarj non si assegnano alle medesime, ma sibbene alle persone dei rispettivi Prelati, e che in ogni ipotesi il Regio Patronato non può insieme esercitarsi per una medesima Chiesa sopra due differenti individui. Nè la Santa Sede ammise giammai alcun atto di privilegio, o diritto; ma solamente la supplica, ed istanza officiosa dalla parte del Sovrano territoriale. Il Nunzio conosce, e ricorda bene quel ch'essendo egli Segretario della S. Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinarj passò circa dieci anni addietro colla Corte di Napoli al farsi la domanda di alcuni Vescovi Amministratori per più Chiese di quel Regno, e coll'altra pure di Baviera allorchè si trattò di destinare Monsig. Vescovo

di Eichstet in Coadjutore con futura successione all'Arcivescovo di Monaco e Frisinga. In tal congiuntura furono riassunti, e servirono di regola i fatti, ed esempj anteriori di altri Stati Cattolici. Ciò non ostante in quanto alla Spagna si è introdotta da qualche tempo, non vuol credersi nelle proposizioni Concistoriali, o nelle Bolle d'istituzione canonica, ma certamente negli atti del Reale Governo, e nei processi della Nunziatura Apostolica, alcuna formola, che potrebbe pregiudicare alla succennata prassi della Santa Sede, e sulla quale il Nunzio si riporta per brevità al contenuto del suo dispaccio num. 307. E l'opinione che per la deputazione eziandio dei Vescovi Ausiliarj si desse luogo, se non alla Cedola formale di nomina, o presentazione Regia, almeno ad un'atto equivalente, dev'essere stata finora si ricevuta, che gl'individui della ripetuta Commissione mista, inchiusi i tre nominati dal Nunzio, trattenendosi sull'argomento nel tit. 10 art. 152 del loro progetto *de arreglo general del Clero* non esitarono a firmar quanto siegue: " La nomina, e " presentazione degli Arcivescovi, e Vescovi appartiene a Sua Maestà, ed al " Sommo Pontefice la conferma, ed istituzione canonica. Appartiene ancora " a Sua Maestà la nomina degli Ausiliarj permanenti, inteso il Prelato, da " cui debbono dipendere nei limiti della sua Diocesi, e la conferma spetta a " Sua Santità. Gli Ausiliarj straordinarii di Prelati impediti si accorderanno " a loro istanza con equal presentazione Regia, e conferma Pontificia". Quando poi, conciliata ogni differenza fra i Ministri, ed il Nunzio su quest'articolo relativo alla soppressione, erezione, e nuova circoscrizione di Diocesi, il Sig. Pidal s'incaricò di redigerlo a senso di ciò che si era convenuto, concepì il paragrafo toccante la deputazione dei Vescovi Ausiliarj colle precise seguenti parole: " Nei casi in cui giusta le disposizioni dei sacri Canonici sia neces- " sario un Vescovo Ausiliare per servizio di alcuna Diocesi si procederà alla " sua nomina nella forma solita ". Pertanto è facile penetrare lo spirito dell'attuale redazione del paragrafo stesso, ed i motivi ch'ebbe il Nunzio nel procurarla. Non vuol qui osservarsi fuor di luogo, che quelle parole *giusta la disposizione dei sacri Canonici*, potevano limitare la necessità al caso d'inferma salute, o di estrema vecchiezza del Prelato: ciò che importava al Nunzio d'impedire. Stando strettamente a quel che riguarda la forma di deputazione degli Ausiliarj non può dubitarsi, che il Sig. Pidal scrivesse il paragrafo sotto la prevenzione generale, che anche in tal caso dovesse aver effetto per parte della Corona una specie di nomina o presentazione, ma per quanto sembra non era appieno informato del modo, onde il Governo ha regolato la cosa da certo tempo in qua, e molto meno di tutto ciò ch'èmerge dai processi canonici della Nunziatura. Nè il Nunzio credette prudente, ed opportuno il richiamarlo direttamente al particolare. Non omise però di accennargli con franchezza le ragioni, per le quali rispetto ai Vescovi Ausiliarj era luogo soltanto alla supplica, o domanda officiosa, e non già alla nomina, o presentazione, od atto equivalente. Avendole egli apprezzate, com'era giusto, convenne pure di prescindere affatto nella redazione del paragrafo dalla parola *nombramiento*, ch'essendo comune al caso dei Vescovi proprietarii, e potendo perciò andar soggetta ad equivoca interpretazione non dovea insersirsi nel concordato, che suppone il consenso, a la deliberata annuenza della Santa Sede. Similmente richiese, ed ottenne il Nunzio, che

all'espressione "*en la forma acostumbrada*" si sostituisse l'altra "*en la forma canonica acostumbrada*": la qual forma non può essere al certo quella, che si abbia indotto di recente in Ispagna, e per qualunque incidente, o causa sia stata ammessa dai Nunzj contro la prassi costante della Santa Sede di cui fan fede le proposizioni Concistoriali, ed il tenore delle Bolle Apostoliche. Ciò posto, allorchè, pubblicata la Convenzione, occorra di farsi il processo Canonico per la promozione di alcun Vescovo Ausiliare, il Nunzio *pro tempore* uniformandosi, ed appoggiandosi al senso della medesima dovrà esser cauto di ricondurre le formole, e gli atti alle antiche espressioni.

Nel secondo paragrafo di quest'articolo del Concordato si conviene ancora, salva sempre l'approvazione della S. Sede, che la Suffraganea di Valladolid in Castiglia vecchia venga inalzata al grado di Metropolitana. Le ragioni che consigliano l'aumento in genere di un Arcivescovado nella Penisola risulteranno dalle osservazioni all' articolo seguente. Quelle poi che fanno prescegliere la Chiesa di Valladolid nascono non pure dalla sua posizione topografica con rapporto alle altre, che potranno assegnarsi in suffraganee, ma inoltre dalla vantaggiosa condizione politica della Città, che fu perciò residenza dei Re Cattolici fino a quando Filippo II trasferì la Corte a Madrid, e che dal canto dello Stato non manca di un solo degli elementi, che si riuniscono nelle più cospicue, ed illustri della Monarchia. Non lascerebbe invero di offrirsi una difficoltà accidentale per tutto ciò che il Nunzio ebbe ad indicare con gran dispiacere nel suo lungo dispaccio Num. 250, e che nelle conferenze in proposito formò materia di serio discorso per parte del Sig. Ministro di Grazia e Giustizia d'altronde sommamente impegnato a favorite la Città di Valladolid, nella cui Università fece i suoi studj, e fu per molto tempo Cattedratico di Giurisprudenza. Ma poichè l'erezione di quella Chiesa in Metropolitana non dovrà avere il suo compimento che dopo la Bolla, con cui la S. Sede decreti, e sanzioni la nuova circoscrizione delle Diocesi del Regno, e ciò non potrà a meno di soffrire il ritardo di qualche anno, non è senza fondamento il prevedere, che allora l'indicata difficoltà in un modo, od in altro abbia cessato.

Nel terz' ultimo paragrafo dello stesso articolo si stipola altresì, e sottomette all' approvazione di Sua Santità il progetto di futura traslazione delle Cattedrali di Calahorra a Logroño, di Orihuela ad Alicante, e di Segorbe a Castellon de la Plana. È questo un antico divisamento del Reale Governo, che ha forse il principale motivo nella maggiore possibile conformità della divisione ecclesiastica colla civile per essere Alicante, Logroño, e Castellon de la Plana Capitali di Provincia, mentre non lo sono Calahorra, Orihuela, e Segorbe. Non è però affatto senza interesse religioso ciò che divisa il Governo. Le tre ultime Città, ove trovasi al presente la Sede Vescovile, sono situate all'estremo confine delle rispettive Diocesi, e di qui sorge un grave impedimento alla migliore loro amministrazione, ed un incomodo non lieve agli amministrati. La traslazione delle Cattedrali, oltre il togliere siffatti inconvenienti, gioverebbe molto alla più regolare circoscrizione delle Diocesi in discorso, e delle circosvicine. Ed in quanto ad Alicante, città marittima di circa 60 mila anime con un porto assai frequentato, evvi la circostanza che il culto pubblico, il cui esercizio è sempre più decoroso, e magnifico nelle

Catedrali, non che la presenza di un Pastore dotto, e zelante, con un Capitolo numeroso, ed istruito potrebbero contribuire come ad ispirare i Santi principj del Cattolismo ai molti stranieri d'ogni razza, e religione che vi concorrono, così a rimuovere i pericoli, che non possono non sovrastare ai Cattolici pel continuo commercio, e relazione cogli Eterodossi. Eguali considerazioni sott' altro riguardo non lasciano di coonestare la traslazione della Sede di Calahorra a Logroño, e di Segorbe a Castellon de la Plana. Ma gli ostacoli che si frappongono non sono di minore entità; e soprattutto le vistose spese non meno necessarie, che incompatibili colla presente situazione delle finanze del Regno combattono efficacemente l'esecuzione del progetto. Poichè se in alcuna delle Città, a cui vorrebbe traslatarsi la Catedrale, si può fin da ora calcolare almeno in parte con quel che si richiede all' uopo, non è così in tutte. Al contrario in quelle d' onde si farebbe la traslazione si tratta d'inutilizzare edificj, ed opere di gran monta. Per esempio l'attuale Chiesa Collegiata di Alicante supera di molto in ampiezza, e sontuosità la Catedrale di Orihuela, ma il Seminario Conciliare di Orihuela è forse nel materiale il migliore di Spagna. Si aggiungono i riguardi di prudenza, e di politica pel grave disgusto, che potrebbe di leggieri suscitarsi nei popoli, al cui danno tornerebbe il provvedimento della traslazione. Quindi gl'individui della Giunta mista nell'aderire di unanime sentimento al progetto lasciarono, che il Governo giudicasse dell'opportunità, convenienza, e modo di eseguirlo. Il Nunzio è fermamente persuaso, che il secolo corrente non vedrà condotta a termine la divisata traslazione di una sola delle anzidette Sedi: ma perchè *majora premebant* non ha creduto di opporsi al desiderio del Governo, che fosse stipolato il consenso della Santa Sede alla traslazione per quando, disposto già tutto l'occorrente, possa aver effetto, previa l'intelligenza, e l'accordo coi rispettivi Prelati, e Capitoli.

Prima di chiudere la molesta serie di osservazioni a questo articolo del progetto di Concordato non vuole il Nunzio disimulare, che l'Episcopato Spagnolo è generalmente contrario alla soppressione, o riunione di Diocesi. Allorchè il Governo chiese nell'anno scorso *à las Cortes* di essere autorizzato a trattare colla S. Sede la definitiva sistemazione delle cose ecclesiastiche del Regno, non potè esimersi dall'esprimere nel relativo progetto di legge alcune basi, o punti generici, su cui dovrebbero cadere le trattative. Accordata dopo lungo, ed acre dibattimento la richiesta autorizzazione il Nunzio, sia per avere le ulteriori notizie, che gli potessero essere di lume, e di norma, sia per altre ragioni, che qui è superfluo di esporre, credette di consultare tutt'i Vescovi, ed anche i Vicarj, o Governatori delle poche Chiese vacanti, e lo fece per mezzo di Circolare ai singoli Metropolitanj; premettendone per ogni buon fine una indicazione verbale al Sig. Marchese de Pidal, il quale per la sua rappresentanza di Ministro di Stato, e per incarico speciale del Consiglio era destinato a trattare. Or i Vescovi, ed altri Ordinarij nel dare il parere sui diversi capi della consulta loro indirizzata, mentre non senza qualche eccezione convengono circa la necessità di rettificare l'attuale divisione ecclesiastica territoriale, si riuniscono assai più nell'opporli alla soppressione, o riunione di Diocesi. Taluno v' inclina per quella di Ceuta in Africa, che non si estende oltre la Città di quattro a cinque mil'anime, e

che in addietro avea solamente un Vescovo Ausiliare. Altri vi aderisce pure per Tudela, piccolissima Diocesi, come altrove si è indicato. Ma in genere tutti rifuggono all'idea di soppressione, o riunione di parecchie Sedi Vescovili; quantunque poi mostrino di riconoscerla inevitabile; insistendo in altro luogo, perchè le Cattedrali da sopprimersi restino nel rango, e decoro di Chiese Collegiate. Per altro il Nunzio colla stessa lealtà, con cui ha esposto questa circostanza, deve manifestare la poca forza, che sul proposito fa nel suo animo il parere dei Vescovi. Primieramente dal suo dispaccio Num. 272 che prega di riassumere, risulta la vera causa, per cui alcuni di essi sono avversi per massima non pure ad ogni soppressione, e riunione di Diocesi, ma a qualunque trattativa, ed accordo pel riordinamento delle cose ecclesiastiche del Regno. La ripugnanza sistematica per parte loro giunge a tal punto, che confessando chiaramente la somma irregolarità dell'odierna circoscrizione delle Diocesi, ed i grandi inconvenienti, che ne derivano, dicono non esser questo il momento di fare rinnovazioni, e cambiamenti, i quali dovrebbero esaminarsi, discutersi, e prepararsi in un Concilio Nazionale coll'assistenza di tutt'i Vescovi; ben inteso che protestano, e dichiarano insieme la più fedele sommissione, ed obbedienza a quanto sia per disporsi con autorità Apostolica. Inoltre il voto dei Vescovi, e Vicari o Governatori delle Chiese vacanti in ordine alla soppressione, o riunione di Diocesi è ispirata da una differente sfavorevole impressione. Gli uni temono un sopraccarico ai doveri del Ministero pastorale per l'aggregazione di maggior territorio a quello, che già hanno, senza poterne sperare l'accrescimento delle decime, come sarebbe accaduto in altri tempi. Gli altri preveggono, e sono giustamente solleciti di evitare, se sia possibile, la perdita della Sede Vescovile, e dei vantaggi, che ne riportano la popolazione, ed il paese proprio. V'è di più: i Vescovi, almeno nella pluralità, non estendono le cognizioni topografiche, e le necessarie esatte notizie al di là della parte, che ora governano, e fondano il loro giudizio sulla idea astratta, che le soppressioni, e riunioni di Diocesi volgono a danno della cura religiosa dei popoli, o piuttosto si lasciano trasportare da un principio di ottimismo, che in pratica è nemico del bene. Il perchè si sono espressi quasi alla unanimità in senso contrario alle ridette soppressioni, od unioni; ma senza discendere affatto a particolarità, nè addurre una ragione, una notizia, od un fatto importante all'oggetto. Infine i Vescovi ignorano generalmente, o non si penetrano delle molteplici difficoltà, che il Nunzio incontra, delle tante mire che deve avere, dell'industrie, e cautele, che gli conviene usare; come del pari ignorano, o non si penetrano delle disposizioni che presenta, e delle circostanze in che si trova il Governo; nè molto meno calcolano, o bilanciano le conseguenze, che debbono aspettarsi, se, cedendo in quanto si può per avanzare in quel che più interessa, non si procura di giungere sollecitamente alla definitiva riorganizzazione delle cose della Chiesa nel Regno. Uno di questi Vescovi, che con altri pochi portò son circa due anni, le sue querele alla S. Sede, venuto a Madrid nell'anno scorso, ed istruito per altre parti, ed in più conversazioni col Nunzio del reale, e genuino stato delle cose non solo non ebbe che rispondere, ma fu convinto in guisa, che finì coll' impegnare, pregare, e scongiurare il Nunzio medesimo, perchè non si disanimasse, e proseguisse colla

sua prudenza, perizia, ed accortezza, sono sue parole, nelle intraprese trattative fino a condurle a termine nel modo migliore, e più pronto che fosse possibile; compromettendosi egli a far sentire ad alcun'altro dei suoi Colleghi l'imperiosa esigenza delle circostanze, e l'assoluta necessità di transigere in più capi. È per tutto ciò che il Nunzio desiderando di far presente a chi dovrà esaminare il progetto di Concordato, quanto occorra a regolare, e formare il suo giudizio, si è contro sua voglia sì lungamente trattenuto nel commentare quest'articolo; proponendosi anche di richiamare le osservazioni fin qui esposte in altri, sopra cui l'urgenza, ed un cumulo di molesti incidenti l'obbligheranno ad esser brevissimo.

Art. 6. *La distribución de las susodichas diócesis¹ en cuanto a la dependencia de sus respectivas metropolitanas se hará como sigue:*

Serán sufraganeas de la iglesia metropolitana de Burgos:

Las de Calahorra o Logroño, León, Osma, Palencia, Santander, y Vitoria.

De la de Granada:

Las de Almería, Cartagena o Murcia, Guadix, Jaén, y Málaga.

De la de Santiago:

Las de Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo, y Tuy.

De la de Sevilla:

Las de Badajoz, Cádiz, Córdoba, e Islas Canarias:

De la de Tarragona:

Las de Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel, y Vich.

De la de Toledo:

Las de Coria, Cuenca, Madrid, Plasencia, y Sigüenza.²

De la de Valencia:

Las de Mallorca, Menorca, Orihuela o Alicante, y Segorbe o Castellón de la Plana.

De la de Valladolid:

Las de Astorga, Avila, Salamanca, Segovia, y Zamora.

De la de Zaragoza:

Las de Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazona, y Teruel.

¹ En el original: *La distribución de las diócesis referidas (Raccolta..., p. 773).*

² El original incluye entre las sufragáneas de Toledo *Ciudad Real (Ibid., p. 774).*

Osservazioni del Nunzio.

Art. 6. Se l'attuale divisione, o circoscrizione delle Diocesi di Spagna, e loro territorj è difettosa, ed irregolare, non lo è meno quella delle rispettive Metropoli. Ed ecco in due parole il quadro di tale irregolarità sotto due diversi aspetti. Toledo ha otto Suffraganei, Burgos cinque, Granada due, Santiago quattordici, Siviglia cinque, Tarragona otto, Valenza quattro, e Saragoza sei. Inoltre la Diocesi p. e. di Avila sì vicina a Toledo, che si può dire alle sue porte, è suffraganea di Santiago, d' onde dista più di ottanta leghe, lasciando frammezzo Valladolid, che dipende dal Metropolitano di Toledo. Badajoz è pure suffraganea di Santiago, da cui dista cento leghe, mentre non è lontana da Siviglia che di trentasei solamente. Cordova distante da Toledo cinquantasei leghe, e non più di ventotto da Siviglia è suffraganea della prima. Jaen lontana da Granata quindici leghe appartiene a Toledo, da cui ne dista sessantaquattro. Malaga divisa egualmente da Granata per solo dieci-sette leghe corrisponde come suffraganea a Siviglia, dalla quale la separa un tratto maggiore di trenta. Altre Diocesi trovansi nello stesso caso, ed il quadro sotto questo secondo aspetto potrebbe delinearasi molto più a lungo; ma i pochi cenni dati fin qui sembrano sufficienti allo scopo. Mentre dunque andava a regularsi la circoscrizione delle Diocesi rispetto ai particolari loro territorj, non si potea a meno di migliorarla eziandio in relazione alle Metropoli, cui debbono esser soggette. Ciò si fa col dicontra articolo: ed a raggiungere più completamente l' oggetto, si è ideata la erezione di una nuova Metropolitana, designando a quest' onore la Chiesa di Valladolid tanto per la convenienza topografica, come pei titoli proprii più di essa che di altra. La ripartizione delle suffraganee pei rapporti, e la dipendenza di ciascuna dalle Metropolitane, che viene tracciata nell'articolo medesimo, non differisce dall' attuale se non in quanto è necessario a coreggere i suindicati difetti, ed irregolarità; avuto insieme riguardo alla circostanza dell' aumento di una nuova Metropolitana. È però quella che conviene, e da cui prese a calcolo le distanze, e le località non si può deviare. Per questa considerazione è sembrato bene fissarlo fin da ora, e non farla dipendere dalla futura particolare circoscrizione dei territorj Diocesani; mentre al contrario la prima per varii rapporti potrà essere molto utile, e servire di guida, e regola nel determinare a suo tempo la seconda. Oltredichè non limitandosi il presente Concordato ad alcuni punti speciali, come quello del 1753 sotto Benedetto XIV che quasi intieramente si riferì alla materia beneficiaria, ed all' esercizio del Regio Patronato; ma essendo invece un piano di generale sistemazione dell cose della Chiesa dopo i disastrosi effetti della rivoluzione, si è creduto opportuno, che anche la divisione, o ripartizione delle Metropoli figurasse nel Concordato in un cogli altri capi convenuti fra le due supreme podestà, perchè poi come tale fosse decretata dalla S. Sede nella relativa Bolla di erezione, unione, traslazione, e nuova circoscrizione delle Diocesi del Regno. Potrà forse chiamar l'attenzione, che l' articolo nella sua espressione non corrisponda pienamente all' indole dell'oggetto, di cui si tratta, che in se stesso è di esclusiva competenza dell' autorità Apostolica. Il medesimo riflesso è applicabile ai paragrafi dell' Articolo anteriore, ove si dispone la erezione, unione, e traslazione di alcune

Chiese Cattedrali. Il Nunzio ne avrebbe voluto la redazione a seconda del Concordato di Baviera, ed in maggior conformità al senso del relativo articolo della Convenzione non ratificata del 1845. Ma il Sig. Pidal, nel sostenere la sua, avendo appellato alla lettera del Concordato di Napoli, e dell' altro colla Francia del 1817 parve al Nunzio poco ragionevole, e misurata una ulteriore insistenza. Nondimeno se mai piacesse che quest' articolo ed i paragrafi succitati del precedente fossero concepiti in termini più analoghi alla esclusiva attribuzione dell'autorità Apostolica, è probabile, che il Governo non vi si ricusi ostinatamente; quantunque debba prevedersi alcuna difficoltà per quel che si dirà nelle osservazioni all' articolo seguente.

Art. 7. *Los límites y demarcación particular de las espresadas diócesis¹ se determinarán con la posible brevedad y del modo debido (servatis servandis) por la S. Sede; a cuyo efecto delegará en el nuncio apostólico en estos reinos las facultades necesarias para llevar a cabo la espresada demarcación, entendiéndose para ello (collatis consiliis) con el Gobierno de S. M.*

Osservazioni del Nunzio.

Art. 7. Lunghi, e penosi sono stati i dibattimenti, cui ha dato luogo la redazione di quest' articolo toccante l'assegnazione, o demarcazione dei nuovi confini di ciascuna delle Diocesi. Il Nunzio entrando a darne conto dee premettere di volo alcune notizie di fatto. Ha già indicato altrove come l'Assemblea Costituente del 1857, con legge votata quasi in piena concordia, decretasse di sua propria autorità senza relazione veruna a quella della S. Sede l'erezione di due Metropolitane, e di poche suffraganee in Capitali di Provincia, che non l'aveano, la soppressione di circa venti dell' esistenti, la traslazione di altre, ed infine la nuova particolare circoscrizione di tutte le Diocesi del Regno. Susseguentemente nel 1840 continuando ancora la fatale dominazione dei progressisti esaltati, il Sig. Cortina, allora Ministro della Governazione, ordinò di proprio dritto la divisione della città di Madrid in ventiquattro Parrocchie appoggiando il decreto alla massima per essolui inconcussa, che *el asunto de divisiones territoriales en lo eclesiástico, es de disciplina esterna, y de la legítima competencia de la potestad civil*. Presso i reclami del disgraziato Vicegerente della Nunziatura Monsig. Ramirez de Arellano l'affare passò al Supremo Tribunale di Giustizia, il quale favorì, ed approvò intieramente la disposizione del Ministro, e la massima, su cui era fondata. Ed il voto fiscale che precedette la decisione del Tribunale, e che insieme con essa fu pubblicato colle stampe, si ridusse ad un estratto fedelissimo della dissertazione *sobre el poder de los Reyes de España en la división de Obispos*, che il famoso Llorente avea dato alla luce nel 1810, e dedicato al Re Giuseppe fratello dell' Imperator Napoleone *para preparar y disponer la*

¹ En el original: *Los nuevos límites y demarcación particular de las mencionadas diócesis (Ibid.).*

fácil y gustosa ejecución de sus reales decretos. Fra gli altri documenti, di cui abusarono i fiscali nel succitato voto vi fu anche quello, che lo stesso Llorente confessa esser dai critici reputato apocrifo, sopra *la nueva y general división de Obispos que hizo el Rey Wamba, los nuevos límites que les fijó, y cuantas gestiones practicó con este objecto en uso de su autoridad innegable sobre la disciplina esterna, sin haber para ello admitido la intervención de la autoridad eclesiástica.* In tal congiuntura il Sig. Marchese de Pidal, che in quei tempi lungi dall' associarsi al Governo, ed al partito dominante ne combatteva la riprovevole condotta, e le perverse dottrine, scrisse, e fece inserire nel periodico intitolato "*la Revista de Madrid*" due articoli, nei quali impugnando con molta forza, e maestria l'ordine del Ministro Cortina, il voto fiscale, e la decisione del Supremo Tribunal di Giustizia dimostrò essere un assurdo il pretendere *que la división y erección de Obispos y parroquias, cuyo objeto primordial no es otro que llenar los fines que la Iglesia se propuso en la creación de los Obispos y de los Párrocos, ha de estar esclusiva y radicalmente en las atribuciones de otro poder que el de la Iglesia.* Non fu men franco, ed esplicito il Sig. Pidal in altri due articoli, che pubblicò nel citato periodico all' occasione dell' esecrando progetto di legge *acerca de la jurisdicción eclesiástica* presentato *las Cortes* nella sessione del 31 Dicembre 1841 dal tristemente celebre Alonso, Ministro di Grazia e Giustizia.

Tutto ciò premesso non può cadere il più lieve dubbio sulla buona fede, purezza di principj, e rettitudine di sentimenti, ond' era guidato il ridetto Sig. Marchese nel discutere la redazione dell' Articolo, di cui è parola. Tuttavolta s'impegnò a principio col Nunzio, affinché adottasse quella contenuta nel progetto di Concordato preparato dal Ministero di Grazia, e Giustizia, ch' era concepita in questi termini. "*La demarcación de las Diócesis expresadas se establecerá de común acuerdo por el Gobierno de S. M. y el Nuncio de Su Santidad procurando que los límites y el territorio de cada una de ellas sea el designado a la Provincia de su propia denominación, o a la que pertenece la Capital de la misma Diócesis, cuando la tengan distinta.*" Non occorre rilevare i difetti, e l'inconvenienza di tal redazione; manifestandosi a prima vista, specialmente se si abbia presente il complesso dei fatti, e circostanze antecedenti. Appunto perchè, in qualunque tempo, ha dominato la rivoluzione, od il partito del preteso progresso, non si e mai lasciato di proclamare, e mettere in pratica le più erronee, ed assurde dottrine con atroce ingiuria, ed offesa della supremazia Pontificia, e della stessa unità Cattolica; e molto più perchè i principj sul proposito di una porzione del medesimo partito moderato, e forse di qualche individuo dell'attual Gabinetto, se in astratto si allontanano da quegli eccessi, vacillano però nell'applicazione, od almeno non sono così solidi, e netti, come dovrebbero; importava sommarmente al Nunzio, che l'articolo fosse espresso in maniera da risultarne per parte del Governo una formale, ed esplicita ammissione della massima, che la divisione, e circoscrizione dei Vescovati, è di esclusiva, e radicale competenza della suprema autorità ecclesiastica.

Il Sig. Pidal conseguente a se stesso era sempre fermo nel riconoscere la massima; ma gli sembrava, che non dovesse essere consegnata in quest'arti-

colo, ove si tratta propriamente della materialità, e dell'atto pratico della circoscrizione, nel che non può negarsi una qualunque intervento al Sovrano territoriale. Soggiungeva poi, che la ridetta massima veniva assicurata nel preambolo dell'art. 5.º, in cui si stipola genericamente la nuova costituzione, e divisione delle Diocesi della Penisola, ed Isole adjacenti; senza farsi carico, che per aver voluto seguire la redazione del Concordato di Napoli, e dell'altro di Francia nel 1817, i termini di detto preambolo non garantiscono affatto l'esclusivo diritto della Santa Sede; e che d'altronde l'articolo di cui si sta parlando, nel modo onde fu redatto dal Ministero di Grazia e Giustizia, presenta il senso di una cumulativa fra il Governo Reale, e la Santa Sede per mezzo del Nunzio con di più una preferenza d'ordine in favore del Governo. Non fu difficile il persuaderlo, richiamandolo ad uno degli argomenti, di cui si era valso egli stesso in uno dei succennati articoli inseriti nella *Revista de Madrid*, cioè a dire al Concordato del 1801 col primo Console della Repubblica francese, ove l'azione primaria, e diretta di assegnare i nuovi confini alle Diocesi fu attribuita espressamente alla Santa Sede; come si fece del pari nell'altro Concordato del 1803 col medesimo primo Console in qualità di Presidente della Repubblica Italiana. Con maggior difficoltà; ma con egual successo potè il Nunzio dimostrare l'inconvenienza di concepire l'articolo in guisa, che inchiusse una qualsiasi obbligazione da lato della Santa Sede di conformare il più possibile la divisione dei territorii Diocesani a quella delle Province Civili.

Ma il punto sul quale il Sig. Ministro offrì una fermezza irresistibile, fu nell'esigere, che ad ogni conto figurasse nel Concordato una intervento, ed intelligenza del Governo nel fissare i nuovi confini delle rispettive Diocesi; provocando, come potea aspettarsi, alle citate Convenzioni del 1801, e 1803, in cui si espresse, che la dimarcazione avrebbe effetto *collatis cum Gubernio consiliis*, mentre che niente di ciò si legge nei Concordati con Baviera, Napoli, e Francia del 1817. Negli altri capi, di cui si è già parlato, il Sig. Marchese de Pidal non era mosso, a dir vero, da interno suo convincimento; ma piuttosto dall'impegno proprio, e di tutt'i suoi Colleghi di escludere dal trattato qualunque indizio, che dopo la sua pubblicazione possa dar adito a violenti attacchi contro il Governo nella prossima riunione del Congresso, e nei giornali venduti al progressismo, od alla opposizione, che si chiama *conservadora*. In questo era indotto, anche con più forza, dello stesso impegno, in vista massimamente della probabilità di gravi censure dal canto dei tenaci Regalisti, di cui abonda il partito moderato; ed era pure animato da una ragione di congruenza, che il Nunzio, non negherà essere ammessa dai più sani Scrittori di dritto pubblico ecclesiastico, non che dall'antica pratica, ed osservanza antecedente. È certo infatti, che quante volte sotto gli ultimi Monarchi si è trattato dell'erezione di alcuna Diocesi, la quale non può farsi senza assegnarle i confini, e dismembrare una porzione di territorio dalle limitrofe, non solo la Corte ha preso sempre l'iniziativa, ma negli atti preparatorii, e nel così detto *espediente* ha avuto una gran parte la soppressa Camera di Castiglia, ora rimpiazzata dal Consiglio Reale, colla quale ha proceduto d'intelligenza il Nunzio nell'adempire alla commissione della Santa Sede pel relativo processo canonico. Non ha molto si lesse nel periodico di

Siviglia intitolato *La Paz* una comunicazione di quell'Arcivescovo, il quale essendo censurato per non aver permesso le vestizioni, e professioni di Monache a motivo che il Governo, nel toglierne l'ostacolo frapposto in addietro dalle leggi civili, avea aggiunto la condizione di assoggettarsi a quanto *en el arreglo general de las cosas eclesiásticas* si determinerebbe riguardo agli esercizi d'insegnamento, carità, e beneficenza, in cui le nuove Religiose dovessero occuparsi, mentr'egli stesso avea accettato la nomina Regia alla sua Chiesa, malgrado di essere sottoposta ad una identica condizione, rispose, non si saprebbe con quanta prudenza e finezza, che *"no hay paridad entro lo que se prescribe a los Obispos de sujetarse a lo que se disponga en el Concordato sobre aumento o disminución de territorio y las condición de territorio y las condiciones que se imponen a las Novicias..... pues a los primeros se les remite a la sancion del Papa en un punto EN QUE HA SOLIDO TENER INTERVENCION EL GOBIERNO"*.

Queste discussioni erano precedute, quando il Nunzio, che quasi ad ogni passo avea dovuto opporsi al fondo, od alla forma dei differenti articoli del progeeto di Concordato redatto dal Ministero di Gracia, e Giustizia, non potè a meno di cedere alle insistenze del Sig. Pidal, e di presentare il suo, nel quale l'articolo in questione era concepito nei termini seguenti: "Los confines particulares de cadauna de las susodichas Diócesis o existen que se conservan, o que se erigan de nuevo se asignarán por la S. Sede, previos los informes y diligencias que se harán por el Nuncio Apostolico, interpe-lando según en la variedad de los casos lo requieren las reglas canónicas a los Obispos y Cabildos de las Iglesias vacantes y conferenciando también en quanto sea oportuno y conveniente al efecto con el Gobierno de S. M." Per molto che il Nunzio si affaticasse in più conferenze col Sig. Ministro di Stato, ed anche coll'altro di Grazia, e giustizia, non gli riuscì di far accettare la sua redazione. E la somma dei motivi su cui si fondò la renuenza, si ridusse alla sinistra impressione, che avrebbe fatto nei liberali d'ogni colore, ed ai tristi effetti, che avrebbe prodotto per parte degli esaltati a danno del Governo. Si disse, che esprimendosi l'azione della Santa Sede colle parole stesse del Concordato del 1801 non doveva deviarne nella parte toccante l'intervenzione del Governo, e che le restrizioni appostevi dal Nunzio, se non erano irragionevoli, ispiravano diffidenza. Si aggiunse, che il Governo non si opponeva all'osservanza delle regole canoniche circa l'interpellazione dei Vescovi, o Capitoli delle Chiese vacanti; ma che non conveniva formarne un punto di esplicita stipolazione per non aprire il campo ad un cumulo di conflitti, e d'interminabili dilazioni. Dichiararono pure i Sig. Ministri di riconoscere giuste le pratiche da farsi, e le informazioni da prendersi dal Nunzio, ma che bisognava aver la cautela di non infondere il sospetto, che la Santa Sede volesse portare la cosa alle Calende greche, mentre la nuova circoscrizione di Diocesi, cui dev'essere contemporanea la erezione di alcune, e la riunione, o soppressione di altre, è da lungo tempo con differente spirito anelata da tutti in modo, che può assolutamente dirsi un'arma di partito. Tutto ciò fece imaginare al Sig. Pidal un'altra più breve formola concepita così: "Para fijar los limites y demarcación de las espresadas Diócesis Su Santidad delegará las facultades necesarias en el Nuncio Apostolico, quien

” llevará a efecto dicha demarcación poniendose de acuerdo (*collatis consiliis*) con el Gobierno de S. M.” Non avendo corrisposto alle viste del Nunzio per più ragioni, che dopo il fin qui detto è ben facile di congetturare, si convenne finalmente nella redazione sopraposta in margine: sulla quale resta solo a rilevarsi, che colla clausula *servatis servandis* si è inteso di stipolare equivalentemente la sostanziale osservanza delle regole canoniche in quanto dee precedere la nuova effettiva circoscrizione, ed il suo formale decreto da emettersi colla Bolla Apostolica. Vuole anche avvertirsi, che se per regolarla a dovere, e rimuovere possibilmente il danno, che per la riunione di alcune Diocesi potrebbe derivare all'amministrazione ecclesiastica, sarà utilissimo richiedere il parere di tutti i Vescovi; rispetto però al loro consenso per' aumento, o dismembrazione dei rispettivi territorj, non dovrà farsene la domanda, che ai pochi superstiti di antica istituzione; i quali ora si riducono a dieci solamente: giacchè i nuovi provvisti hanno accettato le loro Chiese sotto la riserva, espressa opportunamente nelle Bolle Apostoliche, delle modificazioni, e cangiamenti, che il S. Padre credesse di fare a suo tempo nei territorj Diocesani.

Art.º 8.º *Todos los RR. obispos y sus iglesias reconocerán la dependencia canónica de los respectivos metropolitanos, y en su virtud cesarán las exenciones de los obispados de León y Oviedo.*¹

Osservazioni del Nunzio.

Art.º 8.º Un semplice cenno sulla seconda parte di quest' Articolo, la quale solo può chiamar l'attenzione per la revoca, che vi si stipola della esenzione dalla giurisdizione Metropolitana, di cui han goduto finora le due Chiese di Oviedo, e Leon, come immediatamente soggette alla S. Sede. La provvidenza è fra le molte, che progettarono concordemente gl'individui della Commissione mista; ed il Governo la desidera, e la promuove con calore. È perciò, che vi si adatta a malincuore il Sig. Pidal, che sarebbe interessato in favore della Diocesi d'Oviedo, d' onde è nativo, e nella cui Cattedrale un vecchio ecclesiastico di lui zio occupa una delle dignità. Nelle viste della Commissione, e del Governo la indicata provvidenza tende ad uniformare, ed eguagliare nella rispettiva lor gerarchia i Prelati del Regno, a regolarizzare l'amministrazione Diocesana, ed a rimuovere la causa degl'inconvenienti, cui non lascia di dar luogo di tratto in tratto la vigente esenzione. Si appoggia poi al cambiamento dei tempi, e delle circostanze per essere ormai senza virtù i titoli, pe'quali la Sede Apostolica deferendo certamente alle istanze dei Re Cattolici volle onorare, e distinguere le Chiese di Oviedo, e Leon assoggettandole alla immediata sua autorità. La prima fu il punto, ove si concentrarono da principio le forze Cattoliche nella gran lotta, che liberò infine la Spagna dal giogo dei Saraceni. Non dissimili sono i titoli della

¹ Este artículo fue aprobado en su totalidad (*Ibid.*).

segunda; quei medesimi cioè per cui i Monarchi di Spagna si denominarono Re di Castiglia, e di Leon. D'altronde dee aversi riguardo al danno, che dalla esenzione risulta ai Diocesani, i quali nelle cause ecclesiastiche, invece di ricorrere con minor dispendio, ed incomodo al Metropolitano, sono obbligati di appellare dalla sentenza dell'Ordinario al Tribunale della Rota della Nunziatura, e di consumarvi tutte le ulteriori istanze fino al termine del giudizio. Per identici motivi han cessato già in altre parti l'esenzioni dalla giurisdizione Metropolitana. Nè sembra doversi temere, che ne restino in alcun modo pregiudicate le prerogative della S. Sede; giacchè la revoca nel caso particolare, per quanto dipenda da un accordo solenne col Reale Governo, procede direttamente dalla stessa autorità Apostolica, che accordò l'esenzione. Inoltre non mancano nel Concordato altri Articoli, in cui si rispetta, e si garantisce questo diritto della universale Supremazia dei Sommi Pontefici.

*Art.º 9. Siendo por una parte necesario y urgente acudir con el oportuno remedio a los graves inconvenientes que produce en la administración eclesiástica el territorio diseminado de las cuatro ordenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, y Montesa, y debiendo por otra parte conservarse cuidadosamente los gloriosos recuerdos de una Institución que tantos servicios ha prestado a la Iglesia; y las prerogativas de los reyes de España como grandes maestros por concesión apostólica de las espesadas ordenes; en representación de los actuales prioratos episcopales de las cuatro ordenes militares y de sus territorios diseminados se sustituirá la nueva diócesis de Ciudad Real con el territorio que se la fijare, quedando por consiguiente los dichos territorios de las referidas ordenes incorporados a las diócesis correspondientes. El prelado de esta nueva diócesis tendrá jurisdiccion propia y ordinaria como cualquier otro obispo sufragáneo, y se titulará obispo de Ciudad real y prior de las ordenes militares, y será siempre individuo de una de ellas o de la de Carlos III.*¹

¹ El nuevo obispado de Ciudad Real debía depender en segundo grado de jurisdicción del Tribunal especial de las cuatro órdenes militares, pero desde Roma se le ordenó al nuncio que hiciese todo lo posible para que dicho obispado fuese sufragáneo de Toledo (cfr. nota 2 del art. 6) y si esto no se podía conseguir, que insistiese para obtener al menos que los jueces del mencionado Tribunal especial fuesen clérigos célibes. Brunelli respondió que no habiendo podido conseguir lo primero, "ha combinato che nella nota diplomatica che avrà luogo per assicurare al suddetto vescovo la indipendenza come prelado diocesano dal menzionato Tribunale speciale, sarà chiaramente convenuta la presenza nel medesimo di un sufficiente numero di chierici celibi con voto decisivo per l'esercizio del secondo grado di giurisdizione" (ASV AN Madrid 335).

El texto definitivo de este artículo quedó dividido en tres párrafos:

Siendo por una parte necesario y urgente acudir con el oportuno remedio a los graves inconvenientes que produce en la administración eclesiástica el territorio diseminado de las cuatro ordenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y debiendo por otra parte conservarse los gloriosos recuerdos de una

Osservazioni del Nunzio.

Art.º 9.º Per l'intelligenza del presente Articolo, e delle ragioni, che l'hanno regolato fa d' uopo risalire alla origine, ed istituzione dei quattr'Ordini Cavallereschi di Santiago, Calatrava, Alcantara, e Montesa, cui si riferisce. Lungo sarebbe, ed inopportuno il tesserne la Storia; ed il Nunzio non ha l'agio, nè la volontà di farlo. Rianderà in succinto i principali capi, in quanto servono al caso, e giovano ad illustrare l'articolo, di cui è parola. I mentovati Ordini, sebbene si distinguano pel tempo, e luogo della fondazione, tutti s' identificano in ordine al fine, ed oggetto primitivo, che fu loro comune, cioè a dire *tutela fidei, defensio christiani nominis, propugnatio infidelium*, come si legge in più Bolle Apostoliche. Infatti la prosperità, la sicurezza, la pace della Religione, della Chiesa, e della Corona in Ispagna sono il frutto del sangue dei Cavalieri di Santiago pel Regno di Galizia, di Calatrava per quello di Castiglia, di Alcantara, e Montesa per gli altri due di Leon, e Valenza: d' onde, guerreggiando eglino senza tregua lungo il corso di circa quattro secoli, espulsero per sempre i Mori. Pertanto i detti quattro Ordini nella origine, e scopo di loro istituzione sono militari, compreso eziandio quello di Santiago, ch'è il più antico, e che fondato in principio come solamente Ospitalario passò ad essere militare, unendosi a combattere in favore della Religione, e del Trono contro gl' infedeli coll'altro di Calatrava, cui è privata la gloria di essere stato il primo di tutti istituito a tal fine per opera del Ven. Raimondo, Abbate di Fitero, dell'Ordine Benedettino, sotto il Re Sancho III, nel 1158. Non tardarono però le quattro Milizie ad essere erette, e riconosciute come Comunità, e Corporazioni Regolari. Già dalla prima fondazione il Ven. Raimondo avea dato una forma religiosa a quella di Calatrava, cui succedettero poco appresso le due di Alcantara, e Montesa; aggregandone una parte dei Cavalieri al Convento di Fitero, dopo che sotto la sua direzione, e presieduti dal Monaco Fr. Diego Velasquez aveano sottratto alla imminente

institución que tantos servicios he hecho a la Iglesia y al Estado, y las prerogativas de los reyes de España, como grandes maestros de las espresadas órdenes por concesión apostólica, se designará en la nueva demarcación eclesiástica un determinado número de pueblos que formen coto redondo para que ejerza en él como hasta aquí el gran maestro la jurisdicción eclesiástica, con entero arreglo a la espresada concesión y bulas pontificias.

El nuevo territorio se titulará "priorato de las órdenes militares" y el prior tendrá carácter episcopal con título de Iglesia "in partibus".

Los pueblos que actualmente pertenecen a dichas órdenes militares y no se incluyan en su nuevo territorio, se incorporarán a las diócesis respectivas (Raccolta ..., pp. 774-775).

Tras la supresión de las cuatro órdenes militares por parte del gobierno español, Pío IX abolió la jurisdicción eclesiástica especial existente en sus territorios y los agregó a las diócesis vecinas (cfr. bula *Quo gravius*, de 14 de julio de 1873) y con la bula *Ad Apostolicam*, de 18 de diciembre de 1875, erigió un priorato *nullius* para las mismas órdenes, restauradas, en la provincia de Ciudad Real, determinando que el prior debería ser en lo sucesivo obispo titular de Dora (*Ibid.*, p. 775, nota 1; cfr. también *Acta Pii PP. IX*, pars prima, VI, 208-216 y VII, 121-138).

invasione dei Marrocchini la piazza, e fortezza di Calatrava, la più importante pel passaggio d'Andalusia a Castiglia, che nel momento del maggiore pericolo era stata abbandonata dai Cavalieri Templari posti alla sua difesa. Trasferita in seguito la *Comunità di Fitero* al Castello di Calatrava, il santo Abbate indirizzò sempre più la vita dei nuovi Cavalieri nel senso religioso, e monastico, e dispose le cose in guisa che mentre un gran numero si batteva in campo, ed entrava a mano armata nelle terre occupate dal nemico, gli altri cantassero nel Coro le lodi divine, ed adempissero alla obbligazione delle ore canoniche.

Alcuna delle ridette quattro Milizie ebbe direttamente fin dal suo nascere una forma religiosa, ed approvazione ecclesiastica dell'autorità Vescovile. Ciò è fuor di dubbio riguardo a quella di Alcantara, che da pubblici documenti degni di fede risulta essere stata approvata da Fr. D. Ordoño primo di questo nome, Vescovo di Salamanca, Monaco dell'ordine di S. Bernardo, il quale l'assoggettò alla regola di S. Benedetto secondo gli statuti particolari del Monastero, od Istituto di Cister. E' anche certo, che gli Ordini medesimi con poca differenza di tempo fra l'uno, e l'altro ottennero dai primi anni di loro istituzione una conferma, ed approvazione Apostolica, od almeno la S. Sede ne assunse la protezione, prodigando loro grazie, e privilegi, e dichiarandoli esenti dalla giurisdizione Ordinaria, e soggetti immediatamente alla suprema sua autorità. Dacchè poi Innocenzo III, nel Concilio Lateranense III, decretò, che indi innanzi non potesse fondarsi alcun Ordine Religioso senza l'approvazione Apostolica, ciascuna delle rimentovate Milizie vantò in suo favore più Bolle, colle quali viene accordata nei termini i più ampi ed estesi. Quindi sono stati sempre riconosciuti come Ordini Cavallereschi, Militari, e Religiosi approvati dalla S. Sede sotto le regole, e Costituzioni dell' Agostiniano, o Cisterciense. E come dal principio della istituzione ebbero dai Re di Spagna il dominio temporale di moltissime Città, Piazze, e terre, in ispecie delle acquistate col prezzo del loro sangue; come dai Sommi Pontifici ebbero insieme la giurisdizione spirituale su tutte quelle parti; così a misura che avanzarono nelle conquiste crebbero nell' estensione di ambedue i poteri spirituale, e temporale, e nella ricchezza, e molteplicità dei beni: poichè posteriormente la S. Sede, ad istanza dei Monarchi Spagnoli, concesse loro la proprietà, ed uso dei grandi fondi già posseduti nei Regni di Castilla, Aragon, e Mallorca dall'Ordine dei Templarj, soppresso da Clemente V, nel Concilio di Vienna. L'uno, e l'altro potere risiedeva nel gran Maestro, che ognuno dei quattr' Ordini avea separatamente, ed era da lui esercitato per mezzo dei Priori, Precettori, Commendatori, ed altri dignitarj di sua rispettiva dipendenza. Formandosi agli Ordini medesimi di Cavalieri professi del ceto degli ecclesiastici, o dei laici, l'esercizio della giurisdizione spirituale era affidato ai Priori delle Case, e Conventi dei professi ecclesiastici e quello della temporale ai professi laici. Il Gran Maestro era eletto canonicamente dagl' individui della Casa principale, ossia da un Consiglio di tredici vocali, che a forma delle Costituzioni particolari, e delle disposizioni Apostoliche ne avevano il dritto. Anche i laici erano astretti dal voto di castità perpetua, che poscia da Paolo III fu commutato nell'altro di castità conjugale.

Portata a tal grado la potenza dei quattr'Ordini non è maraviglia, che massimamente dopo la conquista del Regno di Granada, trovandosi pacifica, e libera totalmente la Penisola dall'occupazione degl'infedeli, s'incominciassero a temere gravi pericoli da quella parte medesima, cui la Religione, ed il Trono dovevano, a così dire, la quiete, la stabilità, e la forza. E che il timore non fosse infondato, lo dimostravano più fatti tumultuosi, che si erano riprodotti nelle ultime elezioni dei Gran Maestri degli Ordini. Ciò non potè sfuggire all' altra mente del celebre Cardinal Gimenez Cisneros, alle cui saggie insinuazioni si attribuisce che i Re di Castilla, e Leon a rassodare la Corona contro i pericoli, ond'era minacciata, domandassero, ed ottenessero dalla S. Sede l'amministrazione temporanea di tutti i Magisteri delle quattro ridette Milizie. Innalzato poco dopo alla Cattedra di S. Pietro Adriano VI, il quale essendo Reggente del Trono in Ispagna avea veduto coi suoi occhi, com'egli stesso si esprime, *gravia scandala, et pericula in Regnis ipsis..... propter aspirationes ad eosdem Magistratus*, non esitò a deferire alle istanze dell' Imperatore Carlo V, già suo discepolo; e colla famosa Bolla "*Dum intra nostrae mentis arcana*" del 4. Maggio 1521, un ed incorporò perpetuamente i preindicati Magisteri alla Corona di Castilla, e Leon, *etiamsi aliquo tempore ad mulierem spectaret*; a condizione però che *ipse Catholicus Rex in Imperatorem electus, ejusque successores Castellae, et Legionis Reges pro tempore existentes, ea quae spiritualia concernunt per personas dictarum Militiarum religiosas, pro ipsos Reges pro tempore existentes ad id deputandas, ad eorum mutuum amovibiles, probe, et laudabiliter exerceri facere debeant, ac teneantur*. Di qui ebbe origine il Consiglio riunito dei quattr'Ordini di S. Giacomo di Spata, Calatrava, Alcantara, e Montesa, che ora s' intitola *Tribunal especial de las Ordenes Militares*, e che, se per avventura ha nel suo seno alcun individuo ecclesiastico, è senza dubbio composto principalmente di Cavalieri professi laici, in gran parte conjugati. Per mezzo di questo Consiglio, o Tribunale, i Re Cattolici nella qualifica di Gran Maestri degli Ordini medesimi *cum omnibus praeminentiis, jurisdictionibus, facultatibus*, e col dritto illimitato di fare, *quae ipsi Magistri qui pro tempore fuerint, facere et exercere consueverunt*, hanno d'allora in poi esercitato costantemente la giurisdizione spirituale, ordinaria del pari che metropolitana, sopra tutte le persone, e luoghi appartenenti ai quattro Ordini Militari più volte menzionati. In quanto alla podestà d'Ordine, prescindendo da quegli atti, pei quali i Priori delle diverse Case, e Conventi erano autorizzati in virtù di Bolle Apostoliche, e dei privilegj speciali dell'Ordine Cistercense, il Tribunale per mezzo anche dei Priori, Provisori, o Vicarj nelle varie parti del territorio essente accordava le dimissorie *ad quemcumque Antistitem rite consecratum et cum Apostolica Sede communionem habentem*. Assai di recente, con Breve cioè di Pio VII, nei primordj del suo Pontificato, si dispose, che i Priori delle due Case di Uclès, e San Marcos de Leon, entrambe appartenenti all'Ordine di Santiago, fossero insigniti del carattere Vescovile; come lo sono stati i due ultimi Priori, che han cessato di vivere da pochi anni; ed è perciò che da quel tempo i detti Priorati di Ulcès, e San Marcos vengono qui riconosciuti sotto il titolo men proprio di Vescovati Priorati, e viceversa.

Nelle trascorse deplorabili vicende del Regno l'odiosa, ed illegittima misura della soppressione colpì pure i quattr'Ordini Militari, i quali furono espressamente nominati nel relativo decreto Reale del giorno 8 Marzo 1836. Ma perchè il principale oggetto del Governo d'allora era impadronirsi dei fondi, di cui godevano i Priorati, e loro Case, e perchè non mancarono grandi ostacoli, e timori dal lato dei molti Cavalieri, i quali appartengono in gran parte alla prima Grandezza di Spagna, gli Ordini infatti han sussistito sempre; non essendosi giammai interdetto agl' individui, che vi aveano professato, il riunirsi nelle rispettive loro Chiese, farvi le solite funzioni, e presentarsi in pubblico colle insegne, ed abito corrispondente a ciascuno: ciò che non si è fatto con alcun' altra delle Comunità Religiose. Questa condotta può aver proceduto da un altro motivo; e fu forse quello, che la Regina potesse continuare nel possesso, ed uso della giurisdizione spirituale in tutto il territorio soggetto ai quattr'Ordini: la quale ha la sua radice nel gran Magistero di essi; e questo in faccia alla legge, e per necessità di connessione sarebbe mancato, se si fosse condotto ad effetto il citato decreto di soppressione degli Ordini. In conseguenza anche il succennato Tribunale speciale non ha cessato mai dall' esercizio delle sue attribuzioni; e la Regina ha proseguito, e prosiegue tuttora ad esercitare per suo mezzo l'anzidetta giurisdizione. Quantunque non debba qui tacersi, che Adriano VI nell' incorporare, ed unire in perpetuo alla Corona di Spagna il Gran Magistero delle quattro Milizie dichiarò solennemente esser sua volontà, "*Quod ipse Rex pro tempore existens ab alienatione quorumcumque bonorum immobilium, et pretiosorum mobilium ditorum Magistratuum penitus absteineat . . . et ille ex eis qui ullo umquam tempore a . . . Romani Pontificis pro tempore existentis canonice intrantis, et Romana Ecclesiae obedientia, et devotione se subtraxerit, vel . . . in ejus damnium, et detrimentum honoris aut rerum per se per alium, seu alios directe, vel indirecte machinatus fuerit, hujusmodi gratia privatus existat . . . ipsaque unio eo ipso dissoluta sit: ipsique Magistratus per dissolutionem hujusmodi vacare censeantur, et de illis per Sedem Apostolicam libere disponi possit.* Quindi può ben dubitarsi della validità degli atti di autorità ecclesiastica, che il così detto *Tribunal especial de las Ordenes Militares* ha fatto in virtù della giurisdizione residente per concessione Apostolica nella Sovrana Regnante; particolarmente dopo il decreto di soppressione di detti Ordini, ed incamerazione dei loro beni, e molto più dopo i tanti attentati, ed inique usurpazioni dei Sacri dritti della S. Sede, e della Chiesa commesse a nome, e con sanzione Reale durante la funesta dominazione degli esaltati, e rivoluzionari.

Dai pochi cenni storici, che il Nunzio ha riassunto sull'origine della giurisdizione esente dei quattro Ordini può facilmente congetturarsi, come sia disperso il territorio loro soggetto, e quanto disseminate per le varie parti della Penisola debbano essere le quattrocento popolazioni più, o meno grandi, e numerose, che all'incirca lo compongono. E con egual facilità può intendersi quali, e quanti inconvenienti abbiano a derivarne in pregiudizio dell' amministrazione spirituale dei fedeli; qualunque sia l' autorità ecclesiastica, cui sono affidati, la privilegiata cioè degli Ordini medesimi, o l'ordinaria dei Vescovi, le cui Diocesi sono intersecate, o limitrofe ad alcun tratto del

territorio esente. Fra le giuste, continue, ed antichissime lagnanze degli Ordinarii Diocesani non è l'ultima quella, che il detto territorio fu sempre l'asilo, ed il ricovero dei Chierici discoli, e criminosi da loro dipendenti. Se non che la causa del disordine non si limita alla svariata disseminazione delle terre, e popoli soggetti alla giurisdizione privilegiata degli Ordini Militari; ma deriva assai più dal diverso modo di esercitarla; giungendo la cosa al punto di non trovarsi talvolta uniformità neppure in quei luoghi, che appartengono al governo spirituale di un Ordine stesso. E la varietà di esercizio della giurisdizione vuol ripetersi dalla differenza della forma, o termini, onde fu accordato da principio il privilegio di esenzione. Nella Bolla p. e. di Alessandro III in favore della Milizia di Santiago si legge così: "Ad haec adjiciendum" decernimus, cum sit locus aliquis, in quo Episcopus esse debeat, si in vestram" venerit potestatem, sit tibi Episcopus, qui cum Ecclesiis, et Clero suo designatos sibi redivit, et possessiones, et jura spiritualia percipiat: reliqua vero" cedant in usus vestros . . . Profecto in Parochialibus Ecclesiis, quas habetis, nolimus Episcopos jure suo fraudari. Si autem in locis desertis, aut in" ipsis terris Saracenorum de novo Ecclesias construxeritis, Ecclesiae illae" plena gaudeant libertate . . . liceatque vobis per Clericos vestros idoneos" easdem Ecclesias cum suis plebibus gubernare; neque interdicto per Episcopos, aut excommunicationis subdantur." Da ciò si spiega il diverso modo, con cui si esercita la giurisdizione esente riguardo eziandio ad alcuni luoghi, e popoli soggetti ad un Ordine medesimo. Rimontando inoltre alla storia, e riandando i documenti, e le circostanze di fatto, sembra doversi ritenere, che la esenzione attiva, di cui sono in possesso i quattr'Ordini Militari, siasi più o meno dilatata secondo che maggiore o minore fu la resistenza, che incontrò dal lato dei rispettivi Diocesani, nel cui territorio quelli si stabilirono con la espulsione dei Mori. Infatti è più notevole la differenza, che nell'uso della giurisdizione esente si osserva in quei luoghi, e popoli, ove dopo la detta espulsione non si ripristinarono le Sedi Vescovili, che aveano prima, e gli altri compresi nelle Diocesi ristabilite posteriormente. Nei primi gli Ordini Militari godono il possesso, ed uso di piena, e libera giurisdizione. Così succede p. e. nei dipartimenti di Mérida, Llerena, Magacela, e Zalamea; perchè essendo senza dubbio una parte della Diocesi dell' antica Metropoli Emeritense, traslatata poscia a Galizia, non incontrarono chi impedisse l'estensione dei pretesi loro dritti. Ma non è lo stesso riguardo ai secondi, in quei cioè inchiusi in parecchi Vescovadi, nei quali per l'opposizione dei Prelati ordinarii non poterono stabilirli, che assai limitati. Si aggiunge, che, a giudicar egualmente dalle notizie; e circostanze storiche, gli Ordini Militari, ed i loro gran Maestri valendosi, o abusando in progresso di tempo del potere, dell' influenza, e dei molti mezzi, di cui disponevano, andarono poco a poco estendendo i confini della primitiva esenzione; fino a che, riuniti i Magisteri alla Corona, furono in grado di appoggiarsi in modo speciale alla Reale Protezione, e di ottenere dalla S. Sede nuove grazie, e concessioni; e così autorizzarono quelle, di cui con diritto, o senza trovavansi in possesso. Quindi reclamando i Vescovi ciò che credevano essere di sua competenza, ebbero a lottare con una resistenza, ed ostilità di tal fatta, che li costrinse ad iniziare dinanzi ai Tribunali, e proseguire una serie di giudizj, alcuni dei quali,

come si legge in una memoria presentata in proposito a Carlo IV sul fine del secolo scorso, "se hallan despues de algunos siglos pendientes en los Tribuna-
 " nales, ó se suspendieron por concordias, cuya inteligencia produce cada día
 " nuevas dudas, y disputas, sin que apenas haya pueblo en que tenga limites
 " ciertos la jurisdiccion y autoridad de las Ordenes, y sin que esto baste a sus
 " prelados para abstenerse de ejercer actos de ella en las funciones mas serias
 " y sagradas con manifiesto peligro de su nulidad, y con perjuicios irrepara-
 " bles para los fieles." Questi effetti delle interminabili questioni, e litigj fra
 gli Ordinarii Diocesani, ed i Prelati degli Ordini Militari erano sì gravi, e
 da sì lungo tempo sensibili, che il medesimo Commissario, ed i Cavalieri
 Procuratori di detti Ordini, richiesti del loro parere in occasione di una
 Giunta istituita all' uopo da Carlo III nel 1782, non aveano potuto nascondere
 " que si fuera posible presentar este daño tal cual es delante el trono, ofen-
 " deria los justos y piadosos oidos de Su Magestad, y que millares de vasallos
 " son victima en lo espiritual y temporal de estas disputas." E nel nuovo
 voto, cui furono chiamati alla circostanza di altra Giunta creata susseguen-
 temente allo stesso oggetto da Carlo IV non si ristettero dal confessare "que
 " á pretesto de estos pleitos el Clero secular, y el pueblo carece del pasto
 " esperitual, que está lleno de escandalos, que vive sin Pastor conocido, y que
 " ninguno le puede dar el remedio." Infine il disordine dell' amministrazione
 ecclesiastica nei luoghi soggetti all' autorità esente dagli Ordini Militari, ed il
 danno impareggiabile, che ne ha derivato, e deriva ai fedeli non può a meno
 di provenire da altre cause estranee alle dissensioni, e discordie coi Diocesani,
 ed inerenti forse alla forma del governo spirituale quivi stabilita, ed alla
 indole medesima della esenzione. Così ebbero a dirlo francamente i mentovati
 Cavalieri Procuratori secondo voto succitato, ove fra gli altri si distingue il
 tratto seguente: "Existen muchos partidos, en que las Ordenes egercen toda
 " la jurisdiccion eclesiastica, que no hay pretesto de disputa con los Obispos;
 " y se notan no obstante tan graves defectos en las costumbres cristianas del
 " pueblo, y del Clero, que no pueden disculparlos las miserias de la humana
 " fragilidad, y cuyo conocimiento conduce á persuadirse que el Gobierno
 " actual de las Ordenes necesita de enmendia, y es preciso aplicar un remedio
 " radical."

Dopo la dolorosa esperienza di tali, e tanti inconvenienti; dopo averli sì
 lungamente deplorati senza un efficace rimedio era indispensabile, che trattan-
 dosi ora di dar un ordine alle cose della Chiesa in Ispagna, e di sistemarlo
 generalmente nel miglior modo, che consentono le pubbliche circostanze, e le
 immense difficoltà create dall' ultima rivoluzione, si rivolgesse la vista ai
 succennati inconvenienti, e si pensasse ad eliminarli fin dalla radice una volta
 per sempre. I provvedimenti proposti dalle Giunte istituite sotto Carlo III, e
 Carlo IV favorivano più o meno l'autorità ordinaria dei Vescovi, e tendevano
 a ristabilirla del tutto in molte parti del territorio esente dei quattro Ordini
 Militari, cui al tempo stesso non lasciavano di avere grandissimi riguardi.
 Tuttavia per l' industriosa, e valida loro opposizione, e forse anche per la
 sopravvenuta deportazione, e morte in Valenza di Francia del Pontefice
 Pio VI restarono senza effetto; e solo aprirono il camino per chiedere, ed
 ottenere dal Successore, che i due Priori di Uclès, e San Marcos de Leon

fossero rivestiti del carattere Vescovile: ciò che lasciò quasi intieramente in vigore la multiplice causa del male, il quale per conseguenza ha persistito, e persiste tuttora; se pure sotto alcuni rapporti non è divenuto più grave. Che però la Giunta così detta ecclesiastica, istituita nel 1834 dalla Regina Reggente, progettò la totale soppressione della giurisdizione esente dei detti Ordini, e la riunione del disperso loro territorio alle Diocesi fra le quali è compreso, od alle vicine. Anche la Commissione mista deputata di commune accordo del Governo di S. M. e del Delegato Apostolico nell' Aprile del 1848 suggerì la stessa misura come unica all' intento, ed urgentemente necessaria; rilevando nella diffusa memoria annessa al suo progetto *de Arreglo general del Clero*, che "el tiempo de verificarlo ha llegado, la ocasión es la más oportuna, y el terreno está completamente bien dispuesto." E poichè proponeva insieme, che la Regina rinunziasse alla giurisdizione ecclesiastica inerte al Gran Magisterio degli Ordini Militari, così era naturale, che progettasse del pari cessazione, od abolizione del Tribunale speciale per mezzo del quale la esercita; ben inteso che il detto Tribunale potesse continuare nelle funzioni riguardanti l'ammissione e professione dei Cavalieri, prove di nobiltà, ed altri negozj interiori degli Ordini medesimi; i quali a suo parere doveano sussistere in tutto il resto come Militari, e Religiosi con solo la perdita della giurisdizione ecclesiastica, e del territorio esente. Concorde, ed egualmente deciso era il divisamento del Governo; ed il Nunzio vi avrebbe aderito ben volentieri nelle trattative da imprendersi a suo tempo non pure per essere convinto della imperiosa necessità di una provvidenza radicale, e perentoria, qual' era la suindicata; ma anche più per esservi eccitato dalle calde istanze, e dal sentimento uniforme de' Vescovi; i quali nelle risposte alla consulta loro diretta sulle principali basi del desiderato *arreglo general del Clero* si unirono a progettare, e chiedere la soppressione delle giurisdizioni privilegiate, e dei territorii esenti, particolarmente degli Ordini Militari.

Se però al trattare in seguito dei varii articoli del progetto di Convenzione il Nunzio dovette vincere ad ogni passo grandi difficoltà dal lato dei Signori Ministri, in questo il Governo medesimo le avea già incontrate fortissime per altra parte. Si è indicato altrove come il Governo, prima di entrare di proposito nelle negoziazioni, credesse espediente di esserne autorizzato dalle *Cortes*, cui non potè a meno di presentare all' effetto un cenno generico dei capi sui quali avrebbero a raggirarsi. Il Nunzio, sebbene per prudenti ragioni ovvie a prevedersi si mantenesse dinanzi al pubblico intieramente passivo alla domanda dell' autorizzazione, e non intervenisse, nè figurasse affatto in quanto l'accompagnò, e le fu conseguente, non potè non compiacersi di tal passo dal canto del Governo, e della sua felice riuscita. Altrimenti poteano pure aprirsi le trattative, ed in forza del dritto, che la Costituzione accorda al Governo stesso, potea conchiudersi altresì il Concordato colla S. Sede senza bisogno di assoggettarlo all' approvazione delle *Cortes* avanti di eseguirlo; ma la sua utilità in quel che più interessa sarebbe stata quasi nulla: giacchè non avrebbe potuto inserirvisi la deroga, e revoca di tutte le leggi sanzionate in danno della Chiesa, e del Clero nelle trascorse vicende, nè stipolarvisi alcuna cosa in opposizione alle medesime, non estendendosi fin qui la sfera delle attribuzioni del potere esecutivo. Almeno per

dar esecuzione agli articoli, che vi si fossero stipolati in tal senso avrebbe dovuto sottomettersi l'intero Concordato alla discussione, e votazione delle *Cortes*: e ciò per essere pericolosissimo, e sommamente indecoroso alla Sede, dovea dal Nunzio evitarsi ad ogni conto. Questa in fondo fu la vera ragione, per cui la Convenzione del 1845 non ottenne la ratifica della Regina. Facendo parte di essa alcuni articoli, per la cui esecuzione si esigeva il voto deliberativo delle *Cortes*, ed insieme non essendovi decretata la così detta sanazione delle vendite dei beni ecclesiastici, prevede con la maggiore probabilità il Governo di allora non solo la inutilità d'ogni suo sforzo per l'approvazione dei detti articoli, ma inoltre la sua immediata caduta. Or bene, ottenuta con gran contrarietà la richiesta autorizzazione nella Camera dei Deputati, e passato il relativo progetto di legge alla deliberazione del Senato, ove siede un gran numero di Cavalieri degli Ordini Militari, si formò per opera loro un partito sì ostile a motivo di una delle basi indicante l'idea di sopprimere le giurisdizioni esenti, che il Governo temette con tutto il fondamento di perdere la votazione. Nel qual caso il progetto di legge avrebbe dovuto discutersi nella Commissione riunita di Senatori, e Deputati; ed in conseguenza la richiesta autorizzazione non si sarebbe accordata almeno in quella legislatura, ch'era già sul punto di chiudersi. In tal frangente il Governo si vide nella dura necessità di avvicinarsi ai Senatori più avversi, e potenti, e di farli desistere della opposizione colla promessa, che nelle trattative colla Santa Sede si sarebbe procurato di salvare per quanto fosse possibile il decoro, ed il privileg degli Ordini.

Pertanto l'obbligazione, che con essi si era contratta dal Governo, ha dovuto indispensabilmente influire nelle conferenze col Nunzio, modificare le idee da una parte, e dall'altra, e regolare la sostanza la forma, e la lettera del presente articolo. Tuttavia sembra al Nunzio stesso, che quanto vi si dispone, raggiunga abbastanza lo scopo. Ed in questi ultimi giorni nel rian dare ad altro fine le carte dell'Archivio della Nunziatura, essendogli avventuratamente venuto alla mano il voto di un Vescovo, che insieme ad altri fu interpellato in occasione della Giunta istituita, come già si è detto, da Carlo IV, ha avuto la soddisfazione di vedere, che esaminatavi a fondo la materia con molto criterio, e pieno conoscimento dei fatti, vi si propose precisamente l'identico provvedimento, che ora si sottomente all'approvazione della S. Sede.

Primieramente a senso dell'articolo vanno a riunirsi, e sottoporsi alla giurisdizione ordinaria dei rispettivi Prelati Diocesani tutte le parti disperse del territorio esente degli Ordini Militari. Questa misura fu già in qualche modo presagita, o promessa nel 2.º articolo della Convenzione del 1845, in cui si stipolò, che il Sommo Pontefice avrebbe affidato la cura dei territorii esenti in genere *Episcopis suorum, vel proximarum Dioecesium, vel respectivae Provinciae Archiepiscopo, vel aliis ecclesiasticis viris, donec collatis cum Regia Majestate Sua consiliis deliberabitur de antiquo illorum regimine instaurando, vel de iisdem propriæ, seu finitimæ Dioecesi adjungendis, aut stabili alia ratione ordinandis*. Non potea poi non applicarsi al caso dei tratti dispersi del menzionato territorio; mancando ogni altro mezzo di eliminare gl'inconvenienti riferiti a suo luogo, e derivanti dalla dispersione stessa del

territorio, o dalla varietà del modo di esercitarvi la giurisdizione privilegiata, o dall'una, ed altra causa insieme. Se quello di conservare l'attuale stato di cose vi si opponeva diametralmente, era assurdo, ed inammissibile l'altro progettato sul finir del passato secolo dal Consiglio dei ridetti Ordini, di formare cioè dei preindicati tratti dispersi due Vescovati, ed erigere in Cattedrali i due Priorati, e Conventi di San Marcos de Leon, e Uclès. Il solo Ordine di Santiago ha più parrocchie nelle Diocesi di Leon, Mondoñedo, Lugo, Orense, Astorga, Zamorra, Salamanca, Badajoz, Murcia, Jaen, Cordoba, e Cuenca, non che negli Arcivescovati di Toledo, Siviglia, e Valenza, e nella parte di Estremadura, che confina coll'Andalusia. Come dunque, a prescindere da mille altri riflessi, il Priore Vescovo residente nella Casa di San Marcos avrebbe potuto adempiere con regolarità al dovere della visita pastorale, avendo a percorrere più di centotrenta leghe onde eseguirla p. e. in una popolazione limitrofa a Siviglia, ed altrettante per recarsi alle Vicarie comprese nel Vescovato di Murcia? D'altronde la dispersione medesima in tanti punti diversi del territorio in discorso fa sì che la riunione alla ordinaria autorità non sia di aggravio, ed eccessivo sopraccarico ai rispettivi, o limitrofi Diocesani; molto più che ciò dovrà aversi in vista nella nuova generale circoscrizione per livellare il più possibile la estensione del territorio di uno con quello degli altri.

In secondo luogo si conviene all'articolo circa l'erezione in Ciudad Real di una Cattedrale con Capitolo del Clero secolare, la quale rappresenterà il territorio disperso degli Ordini Militari da riunirsi, come si è premesso, alle rispettive, o vicine Diocesi, ed il cui Vescovo assumerà il titolo di Priore dei detti Ordini; dovendo esser sempre individuo di uno di essi, o di quello di Carlo III. A questo divisamento ha dato adito la circostanza, che nei limiti del territorio civile di Ciudad Real, Capitale de Provincia, e meritevole dell'onore di una sede Vescovile, trovasi la parte più concentrata, e compatta del territorio appartenuto finora alla giurisdizione essente degli Ordini Militari. E con ciò si è studiato di conciliare il rimedio radicale degl'inconvenienti inseparabili dall'esercizio di tal giurisdizione, ed i riguardi promessi dal Governo agli Ordini medesimi, i cui membri più rispettabili, ed influenti sono intesi, e contenti del tenore di quest'articolo. Egli è chiaro, che gli accennati riguardi sono meramente di esteriorità, e di apparenza: poichè in ultima analisi gli Ordini Militari, e per loro il Tribunale speciale, non che la Regina Gran Maestra restano affatto privati d'ogni giurisdizione ecclesiastica, almeno quasi Diocesana, sui tratti dispersi del territorio fin qui esente, che vanno ad assoggettarsi intieramente alle rispettive, o vicine Diocesi, e sopra la porzione più riunita, che formerà una gran parte della nuova Diocesi di Ciudad Real. I Sig. Ministri avrebbero voluto, che niente si esprimesse in quanto alla autorità propria, ed ordinaria del Vescovo Priore; ed in questo senso era concepito il relativo Articolo del progetto di Convenzione preparato nel Ministero di Grazia, e Giustizia: ma il Nunzio credette di opporvisi a tutto potere; e le ragioni che n'ebbe non hanno bisogno di essere esposte. Che anzi dovendo il Tribunale degli Ordini essere conservato pei motivi, ed attribuzioni indicati altrove, ed altre da indicarsi più sotto, non lasciò egli d'insistere perchè fosse ammesso il paragrafo dell'Articolo di

sua redazione, ch'era espresso, come siegue: " Por lo demas ejercerá libre " y plenamente sus funciones, y autoridad ordinaria en todo el territorio, " de que se formará su Diocesis, como cualquier otro Obispo sin sujecion " ni dependencia alguna del Tribunal de las referidas Ordenes: " E non avendolo potuto ottenere dai Sig. Ministri per essere vincolati da un grave compromesso coi rappresentanti degli Ordini medesimi, e non poterne urtare sì esplicitamente la suscettibilità dinanzi al pubblico in un atto sì solenne, fu fermo nell'esigere, e conseguì di consegnare nell' articolo, che il Vescovo Priore avrà giurisdizione propria, ed ordinaria come qualunque altro Vescovo Suffraganeo: ciò che non può intendersi, e verificarsi senza la totale indipendenza dal ridetto Tribunale. Del resto, secondo l'intelligenza verbale fra il Governo, ed il Nunzio, la quale, se si credesse, potrebbe ridursi ad una nota diplomatica annessa, e formante parte integrale del Concordato, il Vescovo di Ciudad Real Priore titolare dei quattro Ordini Militari, dovrà avere la sua Cattedra, e Sede Vescovile, il Capitolo, il Seminario, il Tribunale, la Curia, esercitare tutte le funzioni proprie del suo ministero, ed estendere la piena, ed ordinaria sua giurisdizione sopra il Clero, il popolo, ed i luoghi, che gli verranno assegnati senza relazione, o dipendenza nessuna dal Tribunale speciale dei ripetuti ordini; comunque sia che questo si conservi. E anche a chiarirsi il periodo dell' articolo, in cui si dice, che il Vescovo di Ciudad Real sarà sempre individuo di alcuno degli Ordini Militari. Con questo non si è voluto attribuire ai professi ecclesiastici dei medesimi una specie di dritto passivo per essere nominati alla detta Chiesa, nè un intervento qualunque degli Ordini, o del loro Tribunale nella designazione della persona, o persone, su cui debba cadere la nomina Regia. Si è inteso soltanto, che chiunque sia il Candidato debba *eo ipso* essere ascritto ad uno dei quattr' Ordini Militari, e Religiosi; e per escludere ogni altra interpretazione si è aggiunto, che invece possa, se già nol fosse da prima, esser decorato della Gran Croce di Carlo III.

Infine il Nunzio non dee preterire un' osservazione d'altro genere sul presente Articolo. La Regina in virtù del Gran Magisterio esercitava per mezzo del *Tribunal especial de las ordenes Militares* non pure la giurisdizione ecclesiastica quasi diocesana, od anche ordinaria sopra le persone, e luoghi dei loro territorii esenti, ma eziandio la metropolitana. È questa l'attribuzione, ossia parte di autorità, che si è dovuto conservare al detto Tribunale, o piuttosto alla Corona; sebbene non si legga nell' articolo una espressione diretta in proposito, e solo si deduca dal non essersi assegnata nell' Art. 6.º alla nuova Chiesa di Ciudad Real la Metropolitana, dalla quale abbia a dipendere, ed inoltre da un paragrafo del susseguente Art. 11.º il cui senso inchiude la conservazione in qualche ramo dei privilegj degli Ordini Militari. In tal supposto dalle sentenze della Curia di detta Diocesi nelle cause ecclesiastiche dovrà appellarsi al Tribunale degli Ordini. Certamente il Nunzio vi si è adattato con gran ripugnanza, e sempre in linea di trattativa colla riserva dell' approvazione Pontificia; ma non ha potuto esimersene a causa delle insistenze del Governo, il quale nell' assicurare, che fra poco il Tribunale degli Ordini Militari o cesserà del tutto, o resterà unicamente per negozj interiori dei medesimi, ha pure dichiarato francamente, che nel momento era

impossibile un taglio completo. E qui dee sapersi, che al presente il detto Tribunale è composto di tutti Cavalieri professi di ciascuno dei quattr' Ordini, ma laici, e forse conjugati. Sarebbe dunque un Tribunale così formato, che giudicherebbe in grado di appello nelle cause ecclesiastiche per ragione di materia, e di persone; mentre dovrebbe almeno comporsi di Chierici celibi. Egli è vero, che la giurisdizione del Tribunale è la stessa della Regina, la quale deriva da speciale concessione Apostolica; e perciò in forza solo di essa giudicherebbe il Tribunale degli Ordini nelle cause criminali contro de' Chierici, od ecclesiastiche per la materia, che cade in quistione. Ma è anche vero, che Adriano VI nella succitata sua Bolla dispose in genere, che *Castellae et Legionis Reges pro tempore existentes ea quae spiritualia concernunt, per personas dictarum Militarum Religiosas, per ipsos Reges pro tempore existentes ad id deputandas, ad eorum nutum amovibiles, probe et laudabiliter exerceri facere debeant et teneantur*. E ciò sembra doversi estendere anche all' esercizio della podestà giudiziaria nelle cause ecclesiastiche. Il Nunzio non trascurò questo riflesso nelle discussioni coi Sig. Ministri, i quali, sebbene non l'apprezzassero molto, promisero di averne ragione nella esecuzione del Concordato. Nè sarebbe difficile il rimediarsi; potendo la Regina aggiungere al Tribunale il numero corrispondente di Cavalieri ecclesiastici con voto deliberativo, e lasciare ai professi laici, specialmente conjugati, il consultivo, ossia le semplici parti di Assessori. Sarebbe però assai meglio, che alla Chiesa di Ciudad Real si assegnasse la sua Metropolitana, e che in nessun modo dovesse avere relazione, e dipendenza dal Tribunale speciale degli Ordini. Alfine, se questa fosse la maniera di vedere, e decidere della S. Sede, ed insieme sopra altri capi del progetto di Concordato non s'incontrassero gravi difficoltà, crede il Nunzio, che nel punto, ed urgenza, che altre ragioni impongono di firmarlo, il Sig. Ministro di Stato non si ristarebbe dal prestarsi a tal cambiamento, nè i suoi Colleghi farebbero la maggiore opposizione.

Art.º 10. *Los M. RR. arzobispos y RR. obispos extenderán el ejercicio de su autoridad y jurisdicción ordinaria a todo el territorio que en la nueva circunscripción queda comprendido dentro los terminos de sus respectivas diócesis;¹ y por consiguiente los que hasta ahora por cualquiera titulo la ejercían en disritos enclavados en otras diócesis, cesarán en ella.*

Osservazioni del Nunzio.

Art.º 10. Questo articolo essendo una vera superfluità non ha bisogno di commenti. Chi non vede, che disposta previamente sulle notizie da prendersi, ed indagini da farsi, e poscia decretada con Bolla Apostolica la nuova circoscrizione, e dimarcazione particolare delle Diocesi, ciascun Vescovo dovrà limitare la sua giurisdizione alle parti del territorio, che gli verrà

¹ En el original: *Comprendido en sus respectivas diócesis* (Raccolta..., p. 775).

assegnato, e non potrà più estenderla, come finora, a qualche distretto situato al presente entro i confini di altre Diocesi? Appunto per la nuova circoscrizione quel distretto verrà sottratto alla ordinaria di lui autorità, ed assoggettato ad altro Vescovo. In una parola l'articolo può al più considerarsi come una regola d'avversarsi in vista per meglio disporre la circoscrizione generale delle Diocesi di Spagna. Era esso nella minuta del progetto di Convenzione preparato dal Ministro di Grazia, e Giustizia, il cui sotto-Segretario, che per commissione del suo Capo ne fu il primo redattore, non fece altro che estrarre dal lavoro della Commissione mista, e rimpastare a suo talento, e senza alcun principio di scienza canonica, quel che meno interessava. Sembrando al Nunzio che non valesse la pena d'impegnarsi in quistioni inutili, ed inconcludenti l'ha lasciato correre; esigendo bensì alcun cambiamento, od aggiunta di parole per renderlo più chiaro.

Art. 11.^o *Cesarán tambien todas las jurisdicciones privilegiadas y exentas cualquiera que sea¹ su clase y denominación, inclusa la de la orden² de S. Juan de Jerusalem; y sus actuales territorios serán reunidos a las respectivas diócesis en la nueva demarcación que se hará de ellas según el artículo 7.^o, salvo las exenciones siguientes:*

1. *La del Pro-Capellán Mayor de S. M.*
2. *La Castrense.*
3. *La de las cuatro ordenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, en los términos prefijados en el art.^o 9.^o de este Concordato.*
4. *La de los prelados regulares, y³*
5. *La del nuncio apostolico "pro-tempore" en la iglesia y Hospital de Italianos de esta Corte.*

Se conservarán tambien las facultades especiales que corresponden al Comisario⁴ General de Cruzada en cosas de su cargo en virtud del breve de su⁵ delegacion y otras disposiciones apostólicas.

Osservazioni del Nunzio.

Art.^o 11. Quanto si sottomette all'approvazione della S. Sede nel dicontro articolo, è una conseguenza della massima, cui si mostrò tutta la disposizione nel sopradetto articolo 2. del Concordato de 1845 di sopprimere cioè, e riunire alle rispettive, o vicine Diocesi i territorj più o meno esenti dalla giurisdizione ordinaria dei Vescovi. Che se allora si convenne su questa misura soltanto in via provvisoria, si promise pure che in seguito si sarebbe deliberato *collatis cum Regia Majestate Sua consiliis de antiquo illorum regimine instau-*

¹ En el original: *qualesquiera que* (*Raccolta...*, p. 775).

² *de la orden*: suprimido en el original (*Ibid.*)

³ *y*: suprimido en el original (*Ibid.*)

⁴ En el original: *a la Comisaria* (*Ibid.*)

⁵ *su*: suprimido en el original (*Ibid.*)

rando, VEL DE IISDEM PROPRIAE, SEU FINITIMAE DIOCESI ADJUNGENDIS, aut stabili alia ratione. Ora, nel corso delle trattative, la Regina per mezzo del suo Governo ha domandato esclusivamente la indicata soppressione, e riunione per riconoscerla la unica opportuna, e conducente a rimuovere in radice gl'inconvenienti, che risultano dalla esenzione, e ad uniformare, e regolarizzare stabilmente l'amministrazione ecclesiastica del Regno. Ed il Nunzio coll'accedervi nella qualità soltanto di negoziatore *ad referendum* si è massimamente appoggiato al sentimento, e desiderio dei Vescovi, i quali circa la soppressione in generale delle giurisdizioni privilegiate, e dei territorj comunque esenti sono stati presso che unanimi nelle risposte date alla consulta pocanzi accennata. Non è già, che nell'esercizio della giurisdizione, ed assistenza spirituale dei territorj, cui si riferisce l'articolo, si fosse dato luogo, ed avessero a deplorarsi tutti que' disordini, che pur troppo una lunga esperienza faceva lamentare a riguardo degli Ordini Militari di Santiago, Calatrava, Alcantara, e Montesa. Ma primieramente adottata una volta la perentoria provvidenza a carico di questi, fu per un effetto quasi forzoso di saggia politica, e di prudente previsione, che il Governo, seguendo la proposta pienamente concorde della Commissione mista, abbia domandato di estenderla a tutte le Corporazioni, ed individui che con maggiore, o minore ampiezza sono in possesso del medesimo privilegio. Inoltre non dee dissimularsi, che anche negli altri territorj esenti non mancavano inconvenienti più o meno gravi, che ridondavano in pregiudizio spirituale dei fedeli, e che secondo le differenti circostanze di tempo, e di luogo rendevano pure dubbiosa la validità degli atti giurisdizionali, e della stessa amministrazione dei Sacramenti. Ciò si riferisce in modo particolare al piccolo, ma disperso territorio dell'Ordine Gerosolimitano, nel quale non si saprebbe riconoscere colla dovuta certezza la legittima origine, e derivazione dell'autorità ecclesiastica, specialmente dopo che, perduta dall'Ordine l'Isola di Malta, Carlo IV, come fecero altri Sovrani nei rispettivi loro Stati, ne assunse il Gran Magistero, forse senza un'espressa concessione Apostolica almeno in quanto alla pienezza dei privilegj annessivi. I più notabili degli altri territorj esenti, che a termini dell'articolo verrebbero soppressi, e riuniti alle rispettive, o limitrofe Diocesi sono quelli delle Abbadi *Nullius*, o *quasi Nullius* di Alcalà la Real, Monte-Aragon, Villa franca del Bierzo, Benevivere, San Ildefonso, Olivares, Medinacoeli, e Lerma, non che dell'Arcipretura di Ager. Queste Abbadi sono nella massima parte di patronato particolare, e gli Abbati, o Prelati debbono avere l'istituzione canonica o dalla S. Sede con Bolla Apostolica, o dal Nunzio *pro tempore*, o dal Diocesano, ovvero da persona costituita in dignità ecclesiastica *de gremio Capituli* della Chiesa Abbaziale; come accade rispetto all'Abbazia di S. Ildefonso, ch'è di patronato Regio, e *vere Nullius*; il cui Prelato secondo la Bolla di fondazione per la sola prima volta ebbe ad impetrare l'istituzione Canonica dal Nunzio; ed indi in poi non deve, che colla Cedola di nomina Reale presentarsi, ed ottenerla dal Presidente della Collegiata. Attesochè quasi tutte le riferite Abbadi sono di patronato particolare, ed il modo di esservi istituiti canonicamente è sì vario, non è stato infrequente il caso, che nella nomina abbiano prevalso il favore, le raccomandazioni, l'impegno, e sia perciò caduta sopra

sogetti, se non immeritevoli, almeno di un carattere difficile, e pericoloso, i quali hanno poi ecceduto nell'uso delle insegne, ed abiti Prelatizj, o nell'esercizio delle funzioni, e dell'autorità. Quindi le querele, le dissenzioni, ed i litigj anche giudiziali fra i detti Prelati esenti, e gli Ordinarii Diocesani, e talvolta i pubblici scandali non sono stati sì rari, come per la qualità delle persone si potrebbe pensare.

Ma il disordine di più grave importanza, cui va a provvedersi col presente articolo, è quello degli esorbitanti privilegj, e della giurisdizione spirituale estesissima, di cui godono parecchi Monasteri di Religiose. ■ più bisognoso di rimedio radicale, e definitiva riforma è il Real Monastero detto *de las Huelgas extra muros* di Burgos, fondato da Alonso VIII, Re di Castiglia, e Leon nel 1180, e dai Sommi Pontefici Gregorio IX, Innocenzo IV, Innocenzo VIII e Leone X arricchito di straordinarii privilegj, e grazie spirituali; fino ad esimerlo da ogni giurisdizione Episcopale, ed a formarne un'Abbadia *Nullius* soggetta immediatamente alla Sede Apostolica. I detti privilegj, e facoltà spirituali, ond'è insignita l'Abbadessa, avrebbero incontrato un grande ostacolo nei saggi provvedimenti del Concilio di Trento, se non fossero stati posteriormente confermati colla Bolla *Sedis Apostolicae* di Urbano VIII; in forza della quale ha essa proseguito, e prosiegue sempre a dettar Costituzioni, e regole di disciplina ecclesiastica, a dar licenza di confessare, riservando casi a suo piacere, a concedere dimissorie per ordinarsi, commutazioni dell'Uffizio divino, e dei voti semplici, non che dispense di clausura in circostanze urgenti e ad esercitare in fine tutti gli altri atti di giurisdizione ordinaria. Ma il più singolare, e quasi impossibile a credersi è, che in virtù di un decreto della Camera di Castiglia del giorno 8 Novembre 1768 le Abadesse *de las Huelgas* si sottraessero ad ogni dipendenza della Santa Sede, e dal Diocesano, e continuassero lungo tempo nell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, e di tutte le succennate facoltà senza chiedere, ed ottenere nè dalla stessa Santa Sede, nè dal Nunzio, nè dall'Ordinario l'istituzione canonica, ossia conferma di loro elezione. Il Nunzio non si renderà più molesto coll' esporre fuor di bisogno le particolarità di questo grave incidente, ed il modo, onde infine fu composto. Volendosene avere esatto ragguaglio potrà consultarsi la corrispondenza di Monsignor Giustiniani, già Nunzio presso S. M. C., ed il Cardinal Consalvi, e riassumersi specialmente nell'Archivio della Segreteria di Stato il dispaccio del primo in data 2 Luglio 1819, e la minuta di risposta colle istruzioni comunicate dal secondo il 30 Agosto di detto anno. Dirà bensì, che durante la Nunziatura di Monsig. Tiberj non apparisce, che la nuova Abbadessa, la quale si elegge di triennio in triennio, abbia mai chiesto la istituzione canonica, e la conferma dei privilegj; ed è poi certo, che nel corso delle passate vicende, in cui il Monastero ha sussistito sempre, siasene del tutto omessa la domanda, forse per la mancanza del Nunzio, e delle corrispondenti facoltà nella persona, che per alcun tempo lo rappresentò. Può essere, che le Religiose abbiano ricorso direttamente alla S. Sede. E dirà molto più, che se, a senso delle ingiunzioni fatte in nome di Pio VII, di Sa. me., Monsignor Giustiniani, affine di non compromettere l'esito dei reclami circa la conferma Pontificia, dovette differire ad altro tempo più opportuno le sue pratiche

presso la Corte per la restrizione della giurisdizione Episcopale nell'Abbadessa *de las Huelgas*, non potea perdersi la felice occasione, che ora si offre del pacifico accordo delle due Podestà per rimediare ad un disordine di tal fatta, e togliere l'inconvenienza, che nelle circostanze presenti una Monaca abbia il pieno uso dell'autorità ecclesiastica, ed il privilegio puranco di commutare i voti semplici, e l'ufficio divino. Ma dee pur confessarsi, che, tranne il caso, quale è l'attuale, di una misura, e disposizione comune a tutte le giurisdizioni esenti, non sarebbe stato sì facile il conseguire l'intento. Nè sarà improbabile, che, trattandosi di un Monastero Reale di molta celebrità, e di grande relazione colle prerogative della Corona, al punto di eseguire il Concordato si dia luogo a rimostranze, e sia forse prudente qualche particolare concessione al suddetto Monastero in tenue compenso degli antichi estesissimi privilegj. Ove il Nunzio vuole avvertire, che, come in altri punti, così in questo, ha creduto di attenersi ad una certa riserva nelle conferenze, coi Signori Ministri, i quali non erano gran fatto informati di ciò che concerne al Monastero *de las Huelgas*, e ignoravano affatto, od almeno non aveano presente il decreto della Camera di Castiglia del 1768. Poichè per la proposta unanime della Commissione mista erano i medesimi propensi ad una misura generale sulle giurisdizioni esenti, egli ne ha profittato al suo scopo senza discendere a spiegazioni, e particolarità poco avvedute, e giudiziose.

Mentre nell'articolo si sopprimono le ridette giurisdizioni non si lascia di consegnarvi coll'eccezioni espressevi il principio, e la ricognizione di Fatto per per parte del Governo Reale sul dritto, e prerogativa dell'esenzioni annessa al divino primato del Sommo Pontefice. Niente occorre rilevare su quella del Pro-Cappellano Maggiore, e del Vicario Generale degli eserciti di mare, e terra, le quali si conservano *in statu quo*, a termini cioè dei rispettivi Brevi Apostolici. Il paragrafo riguardante gli Ordini Militari dovrebbe omettersi, se si credesse, e potesse conseguirsi, che alla Chiesa di Ciudad Real fosse assegnata la sua Metropolitana, toltane ogni relazione, o dipendenza del Tribunale degli Ordini. L'altro paragrafo, che conserva la giurisdizione esente, ed immediata soggezione alla S. Sede dei Prelati Regolari, oltr' essere un contraposto alle idee dei moderni riformatori, inchiude una implicita obbligazione del Governo sull'attuale, e futura esistenza delle Comunità Religiose in Ispagna nel vero stato regolare. La Commissione mista, ed i Signori Ministri, convenendo nella massima di lasciare in vigore la giurisdizione esente dei Prelati Regolari, avrebbero voluto restringerla colla clausola *intraclaustra*. Ma il Nunzio vi si è opposto non senza effetto. Le ragioni della sua opposizione non possono occultarsi ad alcuno. Si conserva pure la giurisdizione esente del Nunzio Apostolico *pro tempore* sulla Chiesa, ed Ospedale degl' italiani di questa Capitale, fondato fin dal 1579, da Monsignor Sega, Vescovo di Piacenza, e Conte di S. Clemente, allora Nunzio in Madrid. Il Sommo Pontefice Gregorio XIII, con Breve del 25 Luglio 1581, sottraendo l'Ospedale, e l'annessa Chiesa all' autorità ordinaria dell'Arcivescovo di Toledo, l'assoggettò immediatamente a quella della S. Sede da esercitarsi per mezzo dei Nunzj Apostolici *pro tempore*, come realmente da quell'epoca in poi l'hanno sempre esercitata. Non ritrovandosi però il Breve originale di

Gregorio XIII, ed essendo insorta qualche vertenza, ment'era Arcivescovo di Toledo il Card. Inguanzo, Monsig. Giustiniani, a dileguare ogni dubbio pel tratto avvenire, impetrò da Leone XII un Breve di conferma dell'eszensione, e dei privilegj in favore dei Nunzj, e della predetta Chiesa, ed Ospedale. Se non che questo nuovo Breve, com'era naturale, non fu assoggettato al Regio *exequatur*. Era dunque assai probabile, che nel corso del tempo, e secondo la varietà delle circostanze, incontrasse alcun ostacolo il libero esercizio della indicata giurisdizione esente. Il Nunzio attuale ha creduto giovargli della congiuntura del Concordato per farvi accedere il riconoscimento di fatto della podestà Reale, e così ovviare ad ogni evento futuro. D'altronde sarebbe stato indecoroso per la S. Sede, che nella generale abolizione delle giurisdizioni privilegiate non si fosse rispettata quella del suo rappresentante sopra una Chiesa non parrocchiale, ed un Ospedale fondato da un Nunzio a beneficio degl'individui di sua Nazione. Ed è poi non solo conveniente; ma quasi necessario, che il Nunzio Apostolico continui ad avere nella Corte, ove risiede, una Chiesa, nella quale possa fare i Pontificali, ed altre funzioni senza dipendenza alcuna dall'Ordinario, come appunto succede il Napoli, Lisbona, ed in altre Nunziature. Infine nell'Articolo si conservano le facultà speciali del Commissario Generale della Crociata: ma del tenore del relativo paragrafo si vedrà, che l'uso di tali facultà si limita principalmente ai termini del Breve di delegazione. Con ciò il Nunzio si è proposto di aprire il camino alle modificazioni, e restrizioni, cui da molto tempo si pensa di sottoporle, oltre le poche già introdotte senza risentimento, o reclamo nell'ultima proroga dell' indulto accordato l'anno scorso. Se si credesse d'indirizzare anche più a questo fine l'espressioni del paragrafo, non è difficile, che il Governo vi si conformi.

Art.º 12.º *Se suprime la Colectoria general de espolios, vacantes y anualidades, quedando por ahora unida a la Comisaría general de Cruzada la comisión para administrar los efectos vacantes, recaudar los atrasos y sustanciar y terminar los negocios pendientes.*

*Queda asimismo suprimido el Tribunal Apostólico y Real de la Gracia del Excusado.*¹

Osservazioni del Nunzio.

Art.º 12. In tempi più remoti, e felici il Nunzio *pro tempore* era il Collettore generale de'spoglj, e rendite delle Chiese Vescovili vacanti per commissione, ed a profito della Camera Apostolica. Coll'articolo 8.º del celebre Concordato del 1753, Benedetto XIV applicò tutti gli spoglj, e frutti di dette Chiese esatti, ed inesatti agli usi pii prescritti dai Sacri Canonj; concedendo d'allora in poi ai Re Cattolici il dritto di eleggere gli Economj, e Collettori con tutte le facultà necessarie, ed opportune, acciocchè sotto la

¹ Este artículo fue aprobado en su totalidad (*Raccolta...*, p. 775).

Reale protezione fossero le indicate rendite amministrate, e fedelmente impiegate. Ebbe quindi origine in Ispagna la *Collectoria* degli spoglj, che si disse pure di annualità, e vacanti, perchè oltre gli spoglj, le rendite delle Mense Vescovili durante la vacanza, amministrava eziandio, e ripartiva negli usi prescritti le annualità solite a pagarsi dai novelli provvisti, ed i frutti delle prebende inferiori, ed altri Benefizj vacanti. Da poco tempo per disposizione Reale, e misura economica cessò di esistere l'ufficio separato di Collettore generale de'spoglj, e l'amministrazione, che gli era affidata, fu riunita alla Commissaria della Crociata. Variate ora immensamente le circostanze e ridotte le rendite delle Mense Vescovili, Canonici, ed altri Benefizj a ciò che assolutamente esigge la rispettiva decenza del mantenimento dei loro possessori, si è veduto non potersi più sostener le leggi, e regole degli spoglj, ed annualità. Egualmente ha dovuto conoscersi la utilità, e convenienza di dare ai proventi delle Chiese, Prebende, ed altri Benefizj vacanti un'applicazione diversa dall'antica, la quale, se in alcuna parte era più, in altra assai maggiore tornava ad esclusivo vantaggio dell'Erario Reale. Fu dunque di necessaria conseguenza, di unanime proposta della Commissione mista, e di accettazione del governo e del Nunzio la soppressione della *Collectoria* generale *de Espolios, vacantes, y anualidades*, di cui si conviene nel dicontra articolo. Non era meno indicata la soppressione del *Tribunal Apostolico y Real de la gracia del Excusado*; la cui creazione per le ultime vicende ha perduto affatto il suo scopo. In virtù di concessione Pontificia i Monarchi di Spagna, delle due Case, che più contribuivano di decime in ciascuna Parrocchia, aveano il dritto di riservarsi la seconda. Per l'amministrazione, e direzione di quanto si riferiva a sì ricco provento della Corona, e perchè essendo la concessione soggetta ad alcune condizioni si dava luogo assai spesso a reclami, e quistioni per parte dei Parrochi ed altri Benefiziati, che venivano pregiudicati, fu istituito il detto Tribunale, che si chiamò *de la gracia del Excusado*, ossia della grazia concessa al Re di percepire la decima dalle indicate case, e sottrarle all'obbligo di pagarle alla Chiesa. In principio temette il Nunzio, che il relativo paragrafo dell'articolo potesse equivalere, ed essere interpretato per una tacita rinunzia della S. Sede al probabile ripristinamento nell'avvenire della decima ecclesiastica. Ma potè restar tranquillo sul riflesso, che il Tribunale, di cui si stabilisce la soppressione, riguardava privatamente la riserva fatta in favore del Re, e che se in progresso di tempo non è fuori di speranza il ristabilire la decima, o piuttosto alcun che di corrispondente a prò del Clero, non potrà mai, nè è desiderabile, che si ripristini l'effetto della grazia Pontificia in riguardo della Corona, dovendo da questa, ed altre concessioni Apostoliche ripetersi il decadimento, in che da qualche tempo trovasi la decima ecclesiastica, e la ripugnanza dei popoli a pagarla.

Art. 13. *El cabildo de las iglesias catedrales se compondrá del dean, que sera siempre la primera silla "post pontificalem"; de cuatro dignidades á saber: la de arcipreste, la de arcediano, la de chantre y la de maestrescuela, y además de la de tesorero en las iglesias metropolitanas; de cuatro canónigos*

de oficio, á saber: el magistral, el doctoral, el penitenciario y el lectoral; y del numero de canónigos de gracia que se espresan en el artículo 17.

Habrá además en la iglesia de Toledo otras dos dignidades con los títulos respectivos de capellán mayor de Reyes, y capellán mayor de Muzárabes; en la de Sevilla la dignidad de capellán mayor de San Fernando; en la de Granada la de capellán mayor de los Reyes Católicos; y en la de Oviedo la de abad de Covadonga.

Todos los individuos del cabildo tendrán en lo sucesivo en él igual voz y voto.¹

Art. 14. Los prelados podrán convocar el cabildo y presidirle cuando lo crean conveniente; del mismo modo podrán presidir los ejercicios de oposición a prebendas.

En estos y en cualesquiera otros actos, los prelados tendrán siempre el asiento preferente, sin que obste ningún privilegio ni costumbre en contrario y se les tributarán todos los homenajes de consideración y respeto que se deben a su sagrado carácter y a su cualidad de cabeza de su Iglesia y cabildo.

Cuando presidan tendrán voz y voto en todos los asuntos que no les sean directamente personales, y su voto además será decisivo en caso de empate.

En toda elección o nombramiento de personas que corresponda al cabildo tendrá el prelado tres, cuatro ó cinco votos según que el número de los capitulares sea de diez y seis, veinte o mayor de veinte. En estos casos, cuando el prelado no asista al cabildo, pasará una comisión de él a recibir sus votos.

Cuando el prelado no presida el cabildo, lo presidirá el dean.¹

Art. 15. Siendo los cabildos catedrales, el senado y consejo de los M. RR. arzobispos y RR. obispos, serán consultados por estos para oír su dictámen o para obtener su consentimiento, en los terminos que, atendida la variedad de los negocios y de los casos, está prevenido por el derecho canónico y especialmente por el sagrado concilio de Trento. Cesará por consiguiente desde luego, toda inmunidad, exención, privilegio, uso o abuso que de cualquier modo se haya introducido en las diferentes iglesias de España en favor de los mismos cabildos, con perjuicio de la autoridad ordinaria de los prelados.¹

Art. 16. Además de las dignidades y canónigos que componen exclusivamente el cabildo, habrá en las iglesias catedrales, beneficiados o capellanes asistentes con el competente número de otros ministros y dependientes.

Así las¹ dignidades y canónigos como los beneficiados o capellanes, aunque para el mejor servicio de las respectivas catedrales se hallen divididos en pres-

Este artículo fue aprobado en su totalidad (Raccolta..., pp. 776-777).

Este artículo fue aprobado en su totalidad (Raccolta..., pp. 777-778).

Este artículo fue aprobado en su totalidad (Raccolta..., p. 778).

En el original: los (Raccolta..., p. 778).

biterales, diaconales y subdiaconales, deberán ser todos presbíteros; ² y los que no lo fuesen ³ al tomar posesión de sus beneficios, deberán serlo precisamente dentro del año bajo las penas canónicas.

Osservazioni del Nunzio.

Articoli 13.^o 14.^o 15.^o 16.^o I quattro Articoli, che si veggono riuniti al margine hanno l'interessante, e per moltissimi riguardi necessario scopo di organizzare la forma dei Capitoli delle Chiese Metropolitane, e Suffraganee, non che di regolare l' uso dei loro dritti, e l'adempimento dei loro doveri a seconda delle disposizioni canoniche contro gli abusi da lungo tempo introdotti, e sempre sostenuti in onta, e pregiudizio della dignità, ed autorità del rispettivo Prelato. In quanto al primo capo, cioè all' organizzazione formale dei medesimi, è ben noto, che in forza delle leggi dettate dalle *Cortes* nel corso dell' ultima rivoluzione restava sospesa, e per meglio dire interdetta la provvista delle dignità, Canonicati, e Benefizii non parrocchiali vacanti. Quindi nella maggior parte dei Capitoli per la morte, e per la vecchiezza, infermità, e ristretto numero dei superstiti mancavano gl' individui sufficienti al servizio della Chiesa, e qualcuno era ridotto al punto di non avere il numero necessario alla legittimità degli atti Capitolari. Nella legislatura del 1847, presso le premurose, e replicate istanze del Delegato Apostolico, fu presentato un progetto di legge per dar effetto alla provvista almeno di alcune Prebende in tutte le Catedrali; ma dopo la votazione favorevole nel Senato, essendosi, pei sopravvenuti movimenti sediziosi, chiuse *las Cortes*, la legge non potè passare al Congresso dei Deputati, e tutti gli sforzi adoperati all' effetto rimasero inutili. Nell'anno scorso, appena le stesse *Cortes* votarono, e la Regina sanzionò la legge di autorizzazione al Governo per trattare, e conchiudere colla S. Sede *el arreglo general del Clero y cosas eclesiásticas*, il Nunzio non ristette dal rinnovare le sue insistenze, perchè frattanto potessero i Vescovi aprire il concorso alle Prebende di ufficio, la cui provvista per le annesse attribuzioni era più urgente; ed avendolo ottenuto, e stato pur lieto di vedere ristabiliti in molte Chiese il Penitenziere, Magistrale, Lettorale, e Dottorale, secondo la varietà delle vacanze. Aspettavasi poi la conclusione, e susseguente pubblicazione del Concordato per la desiderata provvista delle altre dignità, Canonicati, e Benefizii, che vacano da più, o meno tempo. Ma era indispensabile, che prima si convenisse in una nuova organizzazione dei Capitoli: giacchè l'antica non potea affatto conciliarsi colle imperiose circostanze, cui han dato luogo le ultime disgrazie della Spagna. Secondo la forma anteriore i Capitoli erano composti delle dignità, Canonici, razioneieri, e medio-razioneieri; ed erano insieme addetti al servizio della Cattedrale, e del Coro i Cappellani assistenti, ossia i così detti *Presbíteros sirvientes*, oltre i Cantori, Ministri, ed altri subalterni. Il numero, e titolo delle dignità era ben vario nelle sessanta Chiese fra Metropolitane, e Suffraganee, che hanno esistito fin qui. La Metropolitana di Burgos p. e. ne aveva 15, Granata 8,

² En el original añadido: *según lo dispuesto por Su Santidad (Ibid.)*

³ En el original: *fueren (Ibid.)*

Santiago 13, Siviglia 11, Tarragona 7, Toledo 14, Valenza 6, Saragozza 13. La stessa varietà si osservava nelle Suffraganee, avendone Astorga 13, Barcellona 14, Coria, 11, Cuenca 13, Leon 12, Oviedo 14, Palencia 13, Tortosa 12, e le altre discendendo con *gran difformità fino al numero di due* solamente. Alcune di dette dignità si riducevano a Benefizii semplici, se si abbia riguardo all'obbligazione di assistenza al Coro, e simili, ed in parte erano fra quelle riservate alla S. Sede nel Concordato del 1753. La differenza di numero, titolo, ed officio delle medesime non era al certo senza inconvenienti. Nelle risposte dei Diocesani alla comune consulta del Nunzio non sono mancanti tre, o quattro, che hanno insistito pel mantenimento dell'attual forma dei Capitoli, e classificazioni dei loro Prebendati almeno fino alla celebrazione di un Concilio Nazionale. Alcuni non si sono interessati, che del lustro, e decoro delle rispettive loro Chiese. Altri hanno preterito affatto questo punto. La maggior parte penetrandosi della necessità, e ragionevolezza di alcuna modificazione nel formale dei Capitoli giusta l' esigenze del momento, e del bene stesso della Chiesa, e del Clero, hanno ristretto il loro parere alla importanza, che i Capitolari siano distinti in dignità, e Canonici di officio, e di grazia col numero corrispondente alla relativa decenza del culto, ed all' adempimento di loro attribuzioni, e che inoltre le Cattedrali siano servite nel Coro, ed in quanto conviene da altri ecclesiastici, chiaminsi pure razionieri, medio razionieri, Beneficiati, Cappellani assistenti, o come meglio si creda. Questa fu già la proposta della così chiamata Real Giunta ecclesiastica istituita nel 1834, e composta quasi intieramente di Vescovi; i quali, sebbene non ispirassero molta fiducia per le sospette loro dottrine a riguardo della S. Sede e delle sue prerogative, pure non lasciavano di essere molto istruiti, e pratici delle cose della Chiesa di Spagna, nè in quel che concerne alla migliore organizzazione dei Capitoli Cattedrali non potevano ingerire un fondato timore di men rette intenzioni. Questo pure è stato il sentimento unanime della Commissione mista destinata per accordo del Rappresentante Pontificio, e del Governo nel 1848. E questo per conseguenza si è creduto il partito da preferirsi; uniformando così i Capitoli Cattedrali del Regno allo stato presso che comune in altre parti. Si è parificato il numero, e titolo delle dignità. Si sono distinte le Metropolitane con aggiungervi quella di Tesoriere. In alcune Chiese se ne sono conservate altre, che per la celebrità delle memorie, cui rappresentano, o per considerazioni di diverso genere non conveniva abolire. Dal complesso poi dei Capitoli divisi in dignità, Canonici di officio, e Canonici di grazia, e dei Beneficiati addetti al servizio del Coro con tutto il resto dei Ministri, Cantori, ed altri dipendenti viene assicurato il decoro del culto, ed il lustro delle Chiese Cattedrali, in guisa che niente perde, e forse va ad acquistare almeno per la maggiore regolarità, onde si eserciteranno le sacre funzioni, rimosso ciò che in addietro fu più volte motivo di scissioni, e di scandali.

Passando all' altro oggetto dei quattro articoli posti in margine, ch'è quello di regolare a senso delle disposizioni canoniche l'uso dei dritti, e l'adempimento dei doveri proprii dei Capitoli delle Chiese Cattedrali, fa d'uopo supporre un fatto ben dispiacevole, antico, ed esteso in Ispagna; ed è, che la dignità, e podestà dei Prelati trovasi sommamente depressa, avvi-

lità, e pregiudicata pel predominio dei Capitoli, e le loro pretese, consuetudini, usi, ed abusi mantenuti, od anche introdotti dopo il Concilio di Trento, contro il cui terminante decreto nel cap. IV sess. 6 de ref., è fra le altre cose, rarissima la Diocesi della Penisola, ed Isole adiacenti, in cui sia libero agli Arcivescovi, e Vescovi il dritto di visitare le rispettive loro Cattedrali. Senza dubbio fu questo uno dei punti di disciplina del Clero secolare di Spagna, che il Sommo Pontefice Benedetto XIV nel preambolo del ridetto Concordato del 1753 promise di prendere in considerazione, e di riformare a termini dei Sacri Canoni, delle Costituzioni Apostoliche, e dello stesso Tridentino: ma che poi ha continuato sempre nel disordine non senza funestissime conseguenze. Egli è facile ad intendere qual fosse in altri tempi il potere particolarmente di alcuni Capitoli oltremodo numerosi, ed insieme ricchissimi, quanto ampio fosse il loro influsso colla Corte, ed i Ministri, e come il disordine si aggravasse pel ricorso all' autorità Regia, la quale se di suo movimento ha sempre inclinato ad invadere il terreno della Chiesa, non ha perduto giammai il dritto di farlo, essendone richiesta sotto il colore di vedervi interessata la tranquillità pubblica, e la quiete del Regno. Nè si creda, che al variar delle circostanze abbia diminuito la prepotenza, ed insubordinazione de' Corpi Capitolari al legittimo Capo delle loro Chiese. Purtroppo lo stato di umiliazione, e di miseria a che sono ridotti, poco o niente ha giovato per farli entrare nel sentiero della ragione, e della giustizia. Non sono ancora due anni, che l'Arcivescovo di Siviglia volendo visitare la sua Metropolitana ebbe ad abbandonarne il pensiero per la resistenza del Capitolo, il quale gli fece intendere, che il relativo suo dritto si limitava ad aprire il tabernacolo nella sola occasione di prender possesso della Chiesa. Poco appresso manifestò al Capitolo l'intenzione di assistere, e presiedere ad una riunione, in cui dovea trattarsi di alcuni miglioramenti, e restauri nella Metropolitana. Il Capitolo si oppose, ed avendo egli persistito nel proposito, tutt' i Capitolari uscirono per la porta grande della Sala al momento, che l'Arcivescovo vi entrava per la minore, o segreta, che vi conduce dal suo Palazzo. È anche recentissimo il caso dell' Arcivescovo di Burgos, che dopo avere assistito ai primi esperimenti praticati per la provvista delle vacanti prebende di officio, dovette astenersene nei successivi per sottrarsi alle mortificazioni, ed esagerate esigenze del Capitolo. Similmente il Vescovo di Canarias già individuo della Congregazione di S. Vincenzo de Paolis, amatissimo dal popolo, indefesso nell' esercizio del sacro ministero soffre, da quando assunse il governo spirituale di quella Chiesa, la più amara opposizione dalla parte del Capitolo sopra oggetti di esclusiva competenza della suprema autorità della S. Sede; trattandosi di abusi invalsi nella liturgia ecclesiastica, e nel compimento degli officj divini, che il Capitolo vuol sostenere, ed obbligare il Vescovo ad autenticarli col fatto suo. Il Governo, cui i Capitolari hanno ricorso, sebbene non abbia disposto cosa alcuna sui punti in questione; pure non ha dubitato d'intromettervisi; chiedendo conto al Vescovo di ciò che passava, in luogo di respingere i ricorsi, e rimettere i ricorrenti alla competente decisione Apostolica. Niente di meglio succede al novello Vescovo di Cuenca, se non con tutti almeno con molti, ed i più potenti membri del suo Capitolo. Ed in questa situazione con più, o meno

di differenza, ed eccezioni trovansi gli altri Prelati del Regno. Il perchè alla circostanza della menzionata consulta del Nunzio sulle principali basi *del arreglo del Clero* tutti generalmente, e quelli in modo particolare più interessati nell'argomento hanno vivamente domandato, che si prendesse nella più seria considerazione, e si ponesse un termine alle ingiuste pretese, ed abusive consuetudini dei Capitoli, richiamandoli all'ordine, ed all'osservanza dei canoni. La Giunta del 1834 vi avea già rivolto la vista, ed avea proposto alcuni regolamenti nel senso del dritto comune ecclesiastico. Anche più se n'è occupata l'ultima Commissione, come può vedersi nel suo progetto di *arreglo general del Clero*, e nella diffusa memoria aggiuntavi, che il Nunzio inviò a Portici fin dall'Ottobre dell'anno scorso. Il male per certo quanto maggiormente inveterato; tanto più era grave, ed esigeva un rimedio stabile, e perentorio. Per applicarvelo in modo che non restasse ai Capitoli il rifugio del poter secolare conveniva, che risultasse da un atto solennizzato col concorso di ambedue le supreme podestà. Così vengono anche a diminuirsi per l'avvenire le occasioni, ed i pretesti, che il Governo non si lascia sfuggire per ingerirsi in cose, che non sono di sua competenza. L'importantissimo intento, per quanto può essere nelle viste dell'umana prudenza, sembra ottenuto con ciò, che si conviene nei quattro presenti articoli. Pria di tutto si sono eguagliati i Capitolari nel dritto di votazione: giacchè la disparità conduceva solo a litigi, e dissensioni fra loro, che talvolta han degenerato in eccessi scandalosi. Per quel che spetta alle attribuzioni, ai doveri, ed ai vicendevoli rapporti coll'autorità dei Prelati, tranne alcune prescrizioni di forma, le quali tendono a rialzare la dignità del Capo delle rispettive Chiese, non si è fatto, che richiamare in vigore la sostanziale osservanza delle disposizioni canoniche, ed in specie dei decreti del S. Concilio di Trento nel succitato capo, nel 6.º sess. 25., ed in altri.

Evvi un punto, su cui il rigore si è spinto anche più oltre; ed è nel secondo paragrafo dell'Articolo 16, ove si esige, che tutte le Dignità, Canonici, e Beneficiati delle Chiese Cattedrali entro il termine di un anno debbano sotto le pene stabilite dai Canoni essere insigniti del Sacerdozio; mentre giusta il Tridentino nella Sessione 22. Cap. 4. debbono esserlo solo dell'ordine, che richieggono le obbligazioni annesse al Beneficio. ■ divisa-mento fu della Commissione mista, cui sembrò conveniente, che andando a diminuire in Spagna le provviste ecclesiastiche, fossero almero riservate a quelli, che non abbiano la unica abilità di cantare in coro, ma siano in grado di dedicarsi a tutte le funzioni del sacro ministero. Altre considerazioni però di più alta monta hanno contribuito alla inserzione del suddetto paragrafo. Essendo la maggior parte delle Dignità, e Canonicati di nomina Regia, egli è quasi impossibile di evitare, che v' influiscano le commendatizie, e gli impegni dei Cortigiani. Quindi lo stesso Sig. Pidal rammentava con dolore nelle conferenze col Nunzio, come in passato nella Cattedrale di Oviedo, Capitale del Principato di Asturias, in mezzo ad uomini carichi d'anni, e pieni di merito si sedessero più giovani mancanti affatto di vocazione all'altare, i quali insigniti soltanto, ed a dura pena del suddiaconato, per non potersene esimere, nè d'altro occupati, che di strapazzare le ore canoniche nel Coro, si conducevano in tutto il resto come i più disinvolti, e

niente edificanti secolari. Lo stesso ha udito il Nunzio delle altre Chiese Metropolitane, o Suffraganee. E questo pericolo non è altrimenti rimosso, o divenuto men grave, perchè non essendo i Benefizii così pingui, come in addietro, possa attendersi, che anco la folla degli aspiranti sarà minore. Anzi sott'altro aspetto è cresciuto per la condizione stessa del governo rappresentativo: giacchè i Ministri di Grazia, e Giustizia, pel cui mezzo hanno effetto le Regie nomine, e che ne dispongono a loro piacere, non credendosi giammai sicuri nel posto, si affrettano a valersi del momento per favorire la lunga processione dei parenti, e protetti, i quali non appartenendo in generale alla più elevata, e ricca classe della società, se anelarebbero con più ansia ad una provvista ecclesiastica di due, o tre mila scudi, si contentano facilmente di una da cinquecento a mille. La cognizione di questi fatti indusse di leggieri il Nunzio ad accedere nel suo particolare alla proposta della Commissione mista; molto più che i Ministri, con cui trattava, vi erano sì propensi. D'altronde vuol pure riflettersi, che se la disposizione aggrava alquanto il rigore de' Canonici, secondo al tempo stesso la mente del gran Consesso riunito in Trento. Infatti nella sessione 24, cap. 12, si decreta, che *ubi consuetudo laudabiliter habet, ut plures, vel omnes*, i Canonici cioè delle Cattedrali, *sint presbyteri omnino serventur*. Ed invero sono parecchie le Chiese di Spagna, in cui esiste la consuetudine, che il Concilio dice più lodevole. Non è dunque fuor di opportunità, e di regola, che si estenda alle altre.

Art. 17.º *El número de capitulares y beneficiados en las iglesias metropolitanas será el siguiente:*

Las iglesias de Toledo, Sevilla y Zaragoza tendrán 28 capitulares; y además 24 beneficiados la de Toledo, 22 la de Sevilla, y 28 la de Zaragoza. Las de Tarragona, Valencia, y Santiago 26 capitulares y 20 beneficiados; y las de Burgos, Granada y Valladolid 24 capitulares y 20 beneficiados.

Las iglesias sufragáneas tendrán respectivamente el numero de capitulares y beneficiados que se expresa á continuación:

Las de Barcelona,¹ Córdoba, León, Lugo² y Oviedo tendrán 20 capitulares y 16 beneficiados. Las de Badajoz, Calahorra, Cartagena, Cuenca, Jaén,³ Palencia, Pamplona, Salamanca, Santander y Sigüenza⁴ 18 capitulares y 14 beneficiados. Las de Almería, Astorga, Avila, Cadiz,⁵ Canarias, Ciudad Real, Coria, Guadix, Gerona, Huesca, Jaca, Lérida, Málaga,⁶ Mallorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma,⁷ Segorbe, Segovia,⁸ Tarazona, Teruel,

¹ El original coloca a *Cádiz* entre Barcelona y Córdoba (*Raccolta...*, p. 779).

² El original pone *Málaga* en lugar de Lugo (*Ibid.*)

³ El original coloca a *Lugo* entre Jaén y Palencia (*Ibid.*)

⁴ *Sigüenza*: suprimido en el original (*Ibid.*)

⁵ *Cádiz*: suprimido en el original (*Ibid.*) Cfr. nota 1 supra.

⁶ *Málaga*: suprimido en el original (*Ibid.*) Cfr. nota 2 supra.

⁷ El original coloca a *Plasencia* entre Osma y Segorbe (*Ibid.*)

⁸ El original coloca a *Sigüenza* entre Segovia y Tarazona (*Ibid.*) Cfr. nota 4 supra.

Tortosa, Tuy, Urgel, Vich, Vitoria y Zamora 16 capitulares y 12 beneficiados.

La de Madrid tendrá 20 capitulares y 20 beneficiados; y la de Menorca 12 capitulares y 10 beneficiados.

Osservazioni del Nunzio.

Art. 17.º Il personale dei Capitoli, e del resto del Clero addetto al servizio delle Cathedrali, che si determina in questo articolo, può considerarsi in relazione od allo stato precedente le disgraziate recenti vicende del Regno, oppure a ciò che richiedono il decoro, e la decenza del culto nelle primarie Chiese delle Diocesi. Se si consideri sotto il primo rapporto dovrà al certo sembrare sommamente meschino: giacchè, secondo l'antico ordine di cose, il Clero delle Cathedrali fra dignità, Canonici, razionieri, mediorazionieri, e Cappellani assistenti era numerosissimo massimamente in alcune delle Metropolitane, come in quella di Toledo, ove non era al di sotto di centocinquanta individui, e nell'altra di Saragoza, ove giungeva a circa duecento per la circostanza di adempiersi agli officii divini in due diverse Chiese, cioè nella Metropolitana stessa, e nel Santuario così detto della Vergine del Pilar. Ma quell'ordine di cose è stato impossibilitato dalla rivoluzione colla vendita dei beni del Clero, e l'abolizione della decima. Ed in vista dei riflessi economici, che per bocca del Governo si sono sviluppati nelle osservazioni all'articolo 5.º, i buoni desiderj hanno dovuto cedere almeno per ora alla irresistibile legge della necessità. Nè per altra parte dee tacersi, che il copioso numero dei Capitolari, e degli altri ecclesiastici addetti alle Cathedrali era fecondo d'inconvenienti. Il proverbio *ubi multitudo ibi confusio* si verificava in senso accomodatizio al di là di quel che possa immaginarsi, atteso il carattere, ed il genio Spagnolo; tanto più che nei Capitoli si riunivano persone di differenti Provincie, educazione, scienza, e costumi. Si aggiungeva, che in alcune Chiese, come in quella di Palencia, ed in altre gli scanni del Coro, non trovandosi in proporzione cogli individui che aveano dritto a sedervisi, erano *primi occupantis*, e gli altri si trattenevano a conversare nella Sagrestia, od a passeggiare pel tempio; aspettando il momento, che taluno per qualsiasi occorrenza lasciasse il suo, affine di poterlo rimpiazzare. Di qui ognun vede, chè avesse a risultare; e se il dispetto alla Casa di Dio, il contegno ecclesiastico, l'edificazione del popolo dovesse discapitarne anzi che no.

Dopo ciò volendo considerare sotto il secondo preindicato rapporto il personale futuro dei Capitoli, e del Clero inferiore delle Cathedrali, basta una semplice occhiata sulla distribuzione numerica degli individui assegnati nell'articolo a ciascuna Chiesa giusta la sua categoria, ed il maggiore, o minor lustro delle rispettive Città per convincersi, che in tutte il Coro può essere servito, e gli officii divini possono essere praticati anche nelle solenne funzioni Pontificali coll'esattezza, decenza, e maestà dovuta. Il Nunzio non farà, come pur potrebbe, il confronto colle stesse tre Patriarcali di Roma, nè colla maggior parte delle Metropolitane, e Suffraganee degli Stati Pontifici, Napoli, Toscana, Piemonte, ed alta Italia, e molto meno di quelle di Francia, ed altre parti, Rileverà però, che il numero degli individui del Clero Cattedrale

drale stabilito nelle trattative coi Signori Ministri è maggiore di quello proposto dalla Giunta del 1834, e dalla Commissione del 1848; e che non essendo uniforme in Ispagna la copia di detto Clero indicata altrove, alcune Chiese vanno ad avere presso a poco lo stesso numero di Capitolari, e Benefiziati, che aveano prima, ed altre l'avranno eziandio superiore. Fra queste evvi la Metropolitana di Tarragona; la quale sebbene contrasti il primato a quella di Toledo, avea solo sette dignità, e 22 Canonici senza raziomeri, medio-razioneri, ne' Benefiziati, o Cappellani assistenti, ed in virtù del Concordato avrà veintisei Capitolari, e venti Benefiziati. Così pure il Clero Cattedrale delle Suffraganee di Almeria, e Guadix era composto di venticinque individui fra Capitolari, ed altri Prebendati, e quello di Canarias si restringeva a quindici: al contrario giusta il presente articolo avranno tutte tre indistintamente sedici Capitolari, e dodici Benefiziati. Inoltre vuol osservare il Nunzio di aver regolato le sue pratiche col Governo a senso di quei Vescovi, che nelle risposte alla ripetuta consulta hanno toccato più esplicitamente questo punto, e le cui proposizioni sono state assai moderate, e discrete. L'Arcivescovo di Granada p. e. progettava, che il Clero delle Metropolitane fosse di 30 Capitoli, e 10 Benefiziati, e quello delle Suffraganee di 18 a 24 Capitolari, ed otto Benefiziati, o Cappellani. Il Vescovo di Almeria suggeriva 14 fra dignità, e Canonici, otto raziomeri, otto medio-razioneri, e 10 Cappellani di *Coro basso* per le Metropolitane, e 12 Canonici, 6 raziomeri, 6 medio-razioneri, e otto Cappellani per le Suffraganee. Quello di Jaen, ch'è stato il più largo di tutti, avrebbe voluto 30 Capitolari, e 20 Benefiziati in ogni Metropolitana, e da venti a ventidue Canonici con 10 a 12 Benefiziati, o Cappellani nelle suffraganee. Le proposte degli altri sono state generalmente più ristrette. Quindi il partito che si è preso essendo basato sostanzialmente sul sentimento dei Vescovi, non può loro dispiacere. Quelli che malgrado di essere stati interpellati, hanno taciuto sul proposito non potranno lagnarsi. Apparterrà poi alla Santa Sede il giudicare qual peso debba darsi all'opinione dei pochi, che hanno rimesso il riodinamento formale, e materiale dei Capitoli, ed insieme di ogni altro affare alla deliberazione di un Concilio Nazionale. Nell'articolo non si è fissato il numero dei Cantori, ed altri Ministri subalterni, dovendo tali particolarità regolarsi dai rispettivi Vescovi, o Capitoli a misura dei fondi, che nell'articolo della dotazione vengono destinati a ciascuna Chiesa sotto il titolo di spese ordinarie per l'esercizio del culto.

Art. 18.* *Se reserva á Su Santidad en subrogacion de los 52 beneficios reservados en el concordato de 1753,¹ la dignidad de chantre en todas las iglesias metropolitanas y en las sufragáneas de Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Guadix, Huesca, Jaén, Lugo, Málaga,*

¹ El texto original comienza diciendo: *En subrogación de los cincuenta y dos beneficios espresados en el Concordato de 1753, se reservan a la libre provisión de Su Santidad la dignidad de...* (Raccolta..., p. 779).

*Mondoñedo, Oviedo, Orihuela, Plasencia, Salamanca, Santander, Sigüenza, Tuy, Vitoria, y Zamora, y en las demás sufragáneas una canongía de las de gracia, que quedará determinada por la primera colación que haga Su Santidad.*²

La dignidad de deán se proveera siempre por S. M. en todas las iglesias y en cualquier tiempo y forma que vague. Las canongías de oficio se proveerán, previa oposición, por los prelados y cabildos. Las demás dignidades y canongías se proveerán en rigurosa alternativa por S. M. y los respectivos arzobispos y obispos. Los beneficiados o capellanes asistentes se nombrarán alternativamente por S. M. y los prelados y cabildos.

Las prebendas, canongías, y beneficios espresados, que resulten vacantes por resigna o por promoción del poseedor a otro beneficio, no siendo de los reservados a S. Santidad, serán siempre y en todo caso provistos por Su Magestad.

Asimismo los serán lo que vagen "sede vacante," o los que hayan dejado de proveer los prelados a quienes correspondía proveerlos al tiempo de su muerte, traslación o renuncia.

Corresponderá asimismo a S. M. la primera provisión de las dignidades, canongías y capellanías de las nuevas catedrales y de las que se aumenten en la nueva metropolitana de Valladolid, a escepcion de las reservadas a Su Santidad y de las canongías de oficio que se proveerán como de ordinario.

En todo caso los nombrados para los espresados beneficios deberán recibir la institución y colación canonicas de sus respectivos ordinarios.

Osservazioni del Nunzio.

Art. 18.* Nell'articolo 9.º della Convenzione non ratificata del 1845 si espresse, che al punto di stabilirsi la dotazione generale del Clero, si avrebbe ragione delle cinquantadue dignità, o Benefizj, la cui collazione fu riservata alla Santa Sede nel Concordato fra Benedetto XIV e Ferdinando VI. Con ciò volle tenersi fermo il dritto di riserva non solo in generale sopra il numero; ma eziandio sopra gl' identici Benefizj, e dignità quivi menzionate. Ma per quanto allora nell' Articolo medesimo si fissasse la massima, che la nuova dotazione del Clero dovesse avere la qualità di sicura, decorosa, ed indipendente, non si discese al modo, ed alle circostanze, nè si prevedero le modificazioni, che forse avrebbero luogo nella forma, e nel personale dei Capitoli delle Catedrali, ove que' Benefizj erano eretti. Ora per le sopraindicate ragioni di convenienza, di economia, e di' indeclinabile necessità trovandosi riordinati, e ricostituiti i suddetti Capitoli nel modo espresso nei due Articoli anteriori, non potea più verificarsi la riserva della collazione sugli stessi Benefizj fissati nel Concordato del 1753, i quali in forza della nuova organizzazione vanno nella massima parte a mancare. Al contrario il dritto della S. Sede non dovea essere affatto pregiudicato nè in massima,

² El texto original añade al final de este primer párrafo: *Estos beneficios se conferirán con arreglo al mismo Concordato (Ibid., p. 780).*

nè in pratica. Dopo molte discussioni, e presso il parere della Commissione mista, la quale avea proposto di riservare al S. Padre un Canonicato in tutte le Cattedrali, non seppe il Nunzio immaginare un temperamento, che meglio corrispondesse alle prerogative della S. Sede, ed alle regole della Cancelleria Apostolica come quello di riservare a Sua Santità la collazione di una dignità, e precisamente dell' Arcidiaconato in ciascuna Metropolitana, e Suffraganea. Ma per le molte riflessioni opposte dal Sig. Ministro di Grazia, e Giustizia, che qui per brevità si tralasciano, ebbe a contentarsi in via di conciliazione della riserva della dignità di Cantore in tutte le Metropolitane, e in vendite delle Suffraganee, e di un Canonicato di grazia nelle rimanenti. Il dritto, com' è chiaro, non solo è salvo, e rispettato solennemente in sostanza; ma nell'effetto è anche più ampio: giacchè invece di cinquantadue fra Dignità, e Benefizj semplici, secondo il Concordato Benedettino, si estende a cinquantacinque, quante saranno in appresso le Cattedrali del Regno, se la S. Sede approva la nuova circoscrizione di Diocesi, di cui è parola nell' articolo 5.º Nè può vedersi un discapito nell' esercizio del dritto per la circostanza, che dovendo in seguito cadere la collazione riservata sopra Dignità, o Benefizj residenziali, il Sommo Pontefice non avrà più il mezzo di beneficiare alcun Prelato, od altro ecclesiastico addetto alla sua Corte, e di remunerarlo dei servizj prestati alla sua sacra persona, ed alla S. Sede. Prescindendo dal dire, che siffatte considerazioni non possono non cedere ad altre di più alto interesse; prescindendo dal soggiungere, che la minore entità delle future rendite dei Benefizj in Ispagna diminuirebbe del pari l'importanza della perdita, se vi fosse realmente nel casso in quistione; e prescindendo anche pel momento da ciò, che dovrà accennarsi sul proposito nell' articolo seguente, fa d'uopo ricordare, che nel medesimo Concordato del 1753 si limita la collazione dei cinquantadue Benefizj riservati agli ecclesiastici Spagnoli, e che inoltre, per una antica legge, tutt' i Benefizj maggiori, o minori delle Chiese del Regno debbono essere conferiti ai naturali di esso. Che se talvolta i Sommi Pontefici aggraziarono colla collazione di alcuni dei Benefizj riservati alla S. Sede qualche Prelato oriundo Romano, o d'altra parte fuori di Spagna, fu per aver prima conseguito dal Re la naturalizzazione. Così Pio VII di sa. me. potè provvedere l'Arcidiaconato di Andorra nella Cattedrale di Urgel in persona di Monsig., poi Card. Rivarola, il quale avea poco prima ottenuto l'indicato favore da Ferdinando VI (*sic*) insieme al defunto Monsig. Mauri, mercè le relazioni, ed i buoni officj del Ministro Plenipotenziario di quel tempo il Cav. Vargas. Frattanto il S. Padre nella prima collazione, che pur dovrà esser copiosa, sarà in grado di provvedere più ecclesiastici Spagnoli istruiti, e probi, che, durante l'ultima emigrazione si sono occupati con molto zelo in varii rami del Sacro Ministero non meno in Roma, che in differenti città degli stati Pontificj, e di altre parti d'Italia. Successivamente potrà deferire alle raccomandazioni dei Nunzj, e dei Vescovi a riguardo di persone meritevoli, cui per ragioni politiche, o simili non sarebbe facile di vedersi favorite colla nomina Regia. Infine avrà eziandio il mezzo di estendere la sua considerazione ai Sacerdoti Spagnoli specialmente della Catalogna, che inclinano, e da qualche tempo si sono dedicati con gran fervore alle missioni estere, se dopo alcuni anni di fatiche evangeliche voglia-

no ritirarsi in patria; ciò che non lascerà di animare molti altri alla stessa carriera. Ove il Nunzio ha la compiacenza di avvertire, che nelle trattative coi Sig. Ministri si è spiegato colla massima franchezza, e ne ha riscosso le più chiare assicurazioni circa la piena libertà, che deve avere il S. Padre nella collazione delle dignità, e Canonicali compresi nella riserva. Egli n'è stato indotto dal sapere, come la cosa fosse rogolata in addietro. Tuttochè si trattasse di Benefizj riservati privatamente alla S. Sede, la Corte, ed il Governo per mezzo del Ministero di Stato, e del Regio Rappresentante in Roma prendevano una parte attivissima nella scelta e designazione delle persone; tanto che generalmente le Bolle si concedevano a chi proteggevano, desideravano il Governo, e la Corte. L'ultimo aggraziato colla collazione Apostolica di una delle dignità riservate fu quel medesimo soggetto di cui il Nunzio attuale ebbe a parlare lungamente nei suoi dispaccj NN. 109, e 433, ed il quale essendo ancora assai giovane non avea altro merito che l'impegno della Corte per procurata raccomandazione della Nutrice della Sovrana ora regnante. Se si stimasse utile, che le spiegazioni verbali precedute sull' argomento fra i Sig. Ministri, ed il Nunzio si consegnassero per iscritto in una nota diplomatica, che forse per altri punti dovrà essere annessa al Concordato, il Governo procedendo di buona fede non può ricusarvisi.

Il resto dell' Articolo si riferisce al dritto di provvedere le dignità, Canonicali, e Benefizj nelle Catedrali, ed è intieramente conforme alla lettera, ed al senso dei patti stipolati nel Concordato Benedettino; tranne una modificazione, che a proposta della Commissione mista, e presso l'energiche insistenze del Nunzio vi si è fatta in favore dei Vescovi, cui non può dubitarsi, che dovrà riuscire sommamente gradita. Giusta il dritto vigente, ed indotto dallo stesso Concordato del 1755 spetta alla Corona la nomina, e presentazione a tutte le dignità, Canonicali, e Benefizj con cura d'anime, o senza, che restino vacanti nei mesi Apostolici, e così detti della riserva: appartiene poi ai Prelati la provvista dei Benefizj, che vacano nei mesi ordinarii, cioè di Marzo, Giugno, Settembre, e Dicembre, purchè non si tratti delle Chiese chiamate di Patronato effettivo, o particolare, come sono quelle dei Regni di Granata, e delle Indie, ove la nomina, presentazione, e provvista è sempre del Re in qualunque tempo, e modo accada la vacanza. Or bene in virtù del presente Articolo, ad eccezione della sola dignità di Decano, che per essere la prima *post Pontificalem* continua ad essere di dritto Regio secondo la precitata Convenzione di Benedetto XIV, viene a stabilirsi una perfetta eguaglianza fra la Corona, ed i Diocesani, i quali dal momento della ratifica, ed esecuzione del nuovo Concordato alterneranno rigorosamente con S. M. Cattolica la provvista di tutte le altre dignità, Canonicali, e Benefizj senza distinzione di qualità, e di mese, di Patronato universale, od effettivo, ossia particolare. In un paese, in cui anche le più illegittime Regalie si sostengono con una tenacità da non potersi ideare; in un paese, in cui il Concordato Benedettino si vanta, e si predica come *la più gloriosa fra le pacifiche conquiste* della Casa regnante di Spagna, il Nunzio non può non riguardare la suindicata modificazione, come una vera conquista in favore della Chiesa, cui sott' ogni rapporto è vantaggioso un più ampio dritto di provvista in mano dei Vescovi. Del resto

anche per le provviste Regie, il Nunzio ha insistito col più vivo impegno, ed è stato replicatamente assicurato dai Signori Ministri, che si faranno colla massima delicatezza, e circospezione, che si avrà riguardo unicamente ai meriti, ed ai requisiti degli aspiranti, e che non si lascerà di prendere in ispeciale considerazione gli ecclesiastici bisognosi di riposo dopo molti anni di faticoso esercizio del ministero parrocchiale. Ma queste sono parole, che volano, non potendosi ridurre a stipolazione; e tanto meno debbono ispirare sicurezza, e fiducia, quanto più è frequente il cambio dei Ministri, col variare dei quali variano eziandio i sentimenti, e le buone disposizioni, e si accrescono gl'impegni, ed i compromessi individuali. Di qui risulta sempre più l'utilità dell'ottenuto miglioramento in prò de' Vescovi a fronte delle illimitate concessioni fatte alla Corona del Concordato del 1753.

Art. 19. En atención a que, tanto por efecto de las pasadas vicisitudes, como por razón de las disposiciones mismas del presente concordato han variado notablemente las circunstancias del clero español, Su Santidad por su parte y S. M. la Reina por la suya se convienen en que en lo sucesivo no se conferirá ninguna dignidad, canongía o beneficio de los que exigen personal residencia a los que por razón de cualquiera otro cargo o comisión estén obligados a residir continuamente en otra parte; ni viceversa¹ se conferirá a los que estén en posesión de algún beneficio de la clase indicada ninguno de aquellos cargos o comisiones, a no ser que renuncien el² uno de dichos cargos o beneficios, los que por lo mismo serán en lo sucesivo de todo punto incompatibles.³

En la Capilla Real, sin embargo, podrá haber hasta seis prebendados de las iglesias catedrales de la península; pero en ningún caso podrán ser nombrados los que ocupan las primeras sillas, los canónigos de oficio, los que tienen cura de almas ni dos de una misma iglesia.

Respecto de los que en la actualidad y en virtud de indultos especiales o generales se hallen en posesión de dos o más de estos beneficios, cargos, o comisiones, se tomarán desde luego las disposiciones necesarias para arreglar su situación a lo prevenido en el presente artículo, según las necesidades de la iglesia y la variedad de los casos.

Osservazioni del Nunzio.

Art. 19. Quel che si dispone nel primo paragrafo dell'Articolo scritto al margine, è una necessità indotta dalla diminuzione dei Benefizj per una parte, e dell'abbondanza del Clero specialmente in molte Diocesi di Spagna per l'altra. Ma insieme è un rimedio indispensabile, e comunemente reclamato

¹ En el original: *Tampoco* (*Raccolta...*, p. 781).

² *el*: suprimido en el original (*Ibid.*)

³ En el original: *los cuales se declaran por consecuencia de todo punto incompatibles* (*Ibid.*)

da lungo tempo contro l'abuso invalso finora di riunire più provviste ecclesiastiche, ed altri officii lucrosi in una medesima persona, lasciando nell'abbandono, e nella miseria molti Sacerdoti forniti di scienza, pietà e zelo; il cui torto era solo di non avere il genio d'intrigare, di fare la corte, e di procacciarsi mecenati, e protettori nel Palazzo Reale, e nelle Segreterie dei diversi Ministeri. L'abuso è stato di sommo pregiudizio alle rispettive Chiese, le quali essendo già negli ultimi anni scarse d'individui per le ragioni accennate in altro luogo, mancavano pure del servizio di quei, che a motivo di essere addetti alla Cappella Reale, e di avere altri officj dimoravano nella Corte. L'abuso è stato altresì fatale alla moralità del Clero massimamente di Madrid, ove gli ecclesiastici, cui si allude, per la stessa posizione, che occupano, sono affatto liberi, ed indipendenti. L'abuso ha contribuito eziandio a debilitare in essi, ed in tutti gli aspiranti alla medesima sorte, i principj, ed i sentimenti di adesione alla S. Sede, non già per interno convincimento, almeno in alcuni, ma per l'interesse di adulare il Governo, e far mostra di associarsi alle sue pretensioni. E l'abuso, lungi dall'aver diminuito nelle trascorse vicende, si è aumentato: poichè, sebbene per legge *de las Cortes* fosse sospesa indefinitivamente la provvista delle Prebende non parrocchiali, ciò non ostante i vari Ministri del tempo, per favorire i loro satelliti, trovarono facilmente il mezzo di eluderla con decreti di dispensa della Regina, cui forse non erano neppure riferiti, o che vi si prestava di buon grado, credendo meritoria dinanzi a Dio, ed alla Chiesa la provvista di una dignità, o di un Canonicato. Così p. e. il Sig. Golfanguer, mentre, non si saprebbe dire se con maggior suo profitto, o dubbio di legittimità, era Vicario ecclesiastico di Madrid, fu anche aggraziato di una prebenda Canonica nella Metropolitana di Toledo, e fu poi nominato Commissario dell'opera pia di Gerusalemme coll'onorario di cento scudi mensuali, Segretario della Suprema Giunta di dotazione del Culto, e Clero con altri emolumenti, e *Somiller de Cortina* nella Cappella Reale colla retribuzione corrispondente all'impiego, ch'è di puro titolo cioè di scudi duecento annui.

In tal sostituzione di cose il Nunzio ebbe a vedere con tutta sua soddisfazione, che la Commissione mista proponesse di unanime movimento il rimedio conveniente al male pel tratto avvenire. E se per le notizie, di cui era pieno, non lo avesse già desiderato, e non fosse risoluto a cooperarvi del canto suo con ogni efficacia, ve lo avrebbe indotto il grido universale de' Vescovi, il quale nelle risposte alla predetta consulta sono stati concordi nel chiedere istantemente, che in quanto ai Benefizj residenziali si richiamassero alla piena osservanza le disposizioni canoniche eliminando gl'indulti di assenza. Per fortuna i Signori Ministri, quantunque eccitati principalmente da motivi personali, erano nello stesso impegno. Il Nunzio dunque non ha esitato a profittarne, persuaso di conformarsi colle massime della S. Sede, la quale come custode, e vindice dei sacri Canoni non può non vegliare col più vivo interesse all'adempimento dell'obbligo di residenza nel luogo del Benefizio per chi vi è astretto. Che se in addietro si è prestata alla concessione d'indulti generali, o particolari, l'ha fatto in condiscendenza alle domande dei Re Cattolici, e l'ha fatto in circostanze ben diverse da quelle, in cui trovasi al presente il

Clero, nè mai ha inteso, che le sue grazie tornassero a danno della Chiesa, o conducessero ad altri deplorabili estremi.

Al momento di stringere le trattative su quest'Articolo s'incontrò alcuna difficoltà nella Regina. la quale essendo prima richiesta di sua annuenza, parve soffrir di mal animo la perdita di un privilegio accordato ai suoi Maggiori dai Sommi Pontefici in favore della Reale Cappella, e degli ecclesiastici, che vi sono addetti. La renitenza dell'augusta Sovrana era effetto degli officii di persone influenti ad istanza dei Cappellani d'onore, taluno dei quali avea potuto risapere, o congetturare, ciò che dal Governo, e dal Nunzio si pensava in proposito. Si unirono pure le premure di S. M. il Re, che fece sentire fra le altre cose la convenienza di lasciare l'accesso, ed il posto nella Real Cappella ad alcun Prebendato delle Cattedrali abile nel ministero della divina parola, che vi si annunzia in tutt' i giorni festivi, e più volte la settimana nella Quaresima. Quest' incidenti han dato luogo alla eccezione espressa nel secondo paragrafo dell'articolo. A forma delle antiche concessioni Apostoliche dodici soltanto fra i Cappellani di onore godevano dell' indulto di assenza dal luogo dei loro Benefizj, di cui tuttavolta percepivano le rendite, per essere impiegati nel servizio della Cappella Reale. Fu nei primi periodi del Pontificato di Gregorio XVI, di gl. me., che a petizione di Ferdinando VII fu esteso l' indulto a tutti gli ecclesiastici addetti alla medesima fino all' ultimo Sagristano. Nel detto paragrafo si ripristina in sostanza la primitiva concessione, ma il numero degli indultarj si riduce alla metà, ed inoltre si limita per altri lati in guisa, che il servizio delle rispettive Chiese non ne discapiti affatto, od il meno possibile.

Egli è chiaro, che a senso dell'articolo tutte le disposizioni quivi espresse, e di cui si è parlato finora, riguardano il tempo futuro. I Signori Ministri, come già si è detto, erano spinti principalmente da motivi personali, ed insieme ad altri avevano fisso il pensiero sopra due Cappellani di onore, uno dei quali è anche Ministro del Tribunale della Rota della Nunziatura. Avendo questi ottenuto da pochi anni due pingui Prebende delle Chiese di Oltremare, ove il disastro dell'ultima rivoluzione non è giunto, si sono sempre scusati dalla residenza all'ombra degl'indulti generali, o speciali, ed hanno costantemente deluso le insinuazioni del Governo, e le istanze dei Vescovi, che reclamano come del tutto necessaria la loro presenza per essere il personale di quei Capitoli ristretto a pochissimi individui. Il divisamento pertanto dei Ministri di Stato, e di Grazia, e Giustizia era, che la misura avesse immediatamente il suo effetto, e colpisse perciò senza distinzione, e riserva nessuna tutt' i possessori di Benefizj, che in forza d' indulti Apostolici generali, o particolari sono lontani dalla residenza per avere altri officj ecclesiastici nella Corte, od altrove. Ciò andando nella sua generalità a ferire diritti legittimamente acquisiti, e pacificamente goduti per la lunga serie di anni, parve al Nunzio troppo duro, per alcuni casi ingiusto, e sempre men decoroso alla S. Sede, che ha accordato gl' indulti. Vide al tempo stesso, che non era necessario un colpo di tal fatta, e che per altri mezzi più regolari poteva senza gran difficoltà ottenersi l'intento. In realtà per quei che sono in possesso di qualche Prebenda delle Chiese oltremarine di Cuba, Havana, e Porto Ricco può ritenersi con ogni fondamento, che gl' indulti, massimamente particolari,

siano infetti del vizio de orrezone, o surrezone per non essersi esposta la circostanza, che le dette Catedrali rimangono affatto sprovviste de Prebendati, i quali ne compiano el servizio; non oltrepasando in ciascuna di esse el numero di cinque, o sei fra dignità, e Canonici residenti. In oltre i Cappellani di onore sono amovibili *ad nutum* della Regina, col cui consenso è ben ovvio el mezzo di obbligarli a risiedere nel luogo dei rispettivi Benefizj, tranne i sei, che vengono eccettuati nel secondo paragrafo dell'articolo. Infine nella disposizione, di cui si tratta, possono essere compresi alcuni Giudici del Tribunale della Rota della Nunziatura, i quali per indulto particolare, ed in ragione di officio sono esenti dalla residenza nelle Catedrali, di cui sono Canonici. Ma tre di essi sono già superiori agli ottant' anni, e non senza el decadimento conseguente all'età. In quanto ad alcun altro dee sapersi, che da qualche tempo el soldo, stabilito da prima pei Giudici della Rota in Reali quaranta mila annui, è stato ridotto a trenta mila, e che per un ordine del Signor Martinez de la Rosa, quand'era Ministro di Stato, si detrae dell' indicata somma quel che ognuno percepisce delle rendite del Beneficio, se mai ne gode. Ripristinandosi dunque l'antico soldo, e fissandosi anche la giubilazione pel caso che taluno s' inabiliti all'esercizio di sue attribuzioni, come el Governo ha offerto al Nunzio, i Giudici della Rota saranno ben contenti di rinunziare alle Prebende, ovunque l'abbiamo. Su questi riflessi si è adottato el temperamento di esprimere nell' ultimo paragrafo dell'articolo, che secondo la necessità delle rispettive Chiese, e la varietà dei casi si prenderanno le misure opportune per applicare agli attuali possessori la disposizione convenuta nel primo.

Art. 20. *En sede vacante, el cabildo de la iglesia metropolitana o sufragánea en el término marcado y con arreglo a lo que previene el sagrado concilio de Trento, nombrará un solo vicario capitular, en cuya persona se refundirá toda la potestad ordinaria del cabildo mismo, sin reserva o limitación alguna por parte de él, y sin que pueda revocar el nombramiento una vez hecho, ni hacer otro nuevo; quedando por consiguiente enteramente abolido todo privilegio, uso o costumbre de administrar en cuerpo, de nombrar mas de un vicario, o cualquiera otro que bajo cualquier concepto sea contrario a lo dispuesto por los sagrados cánones.*¹

¹ Con respecto a este artículo se observó en Roma que en las diócesis españolas de ultramar existía un antiguo abuso por parte de los cabildos que confiaban la administración de las diócesis vacantes a los eclesiásticos nombrados por el rey antes de que éstos recibiesen la institución canónica por parte de la Santa Sede. Y teniendo en cuenta las dificultades que suponía cortar radicalmente dicho abuso, se le escribió al nuncio para que procurase incluir en el concordato un artículo que extendiese a las diócesis ultramarinas cuanto se concordaba para las de la península. Brunelli respondió diciendo que no había sido posible incluir dicho artículo, pero en Roma se insistió en que se trataba de un asunto muy importante y que el nuncio debería hacer todos los esfuerzos posibles para conseguirlo (ASV AN Madrid 335; AA.EESS S. II Spagna 361, fasc. 105, f. 71). Este artículo 20 fue aprobado en su totalidad (*Raccolta...*, pp. 781-782).

Osservazioni del Nunzio.

Art. 20. Un abuso più riprovevole, e di più gravi conseguenze è quello, che si va a togliere nell' articolo, su cui passa il Nunzio a dare un sol cenno; manifestandosene l'utilità alla prima lettura. Ad onta delle chiarissime disposizioni, che nella sess. 24, cap. 16, del S. Concilio di Trento pienamente osservato in Ispagna, e riconosciuto come legge del Regno, si leggono riguardo al governo delle Diocesi in tempo di Sede vacante, più Capitoli affidati alla pretesa consuetudine, hanno continuato ad amministrare in corpo, delegando soltanto un Officiale, o provvisore per l'esercizio della giurisdizione contenziosa, ovvero eleggendo, oltre il detto Officiale, tre, quattro, sei, ed anche otto Governatori, o Vicarj Capitolari, ed insieme riservandosi una parte della giurisdizione volontaria come quella d' istituire ai Benefizj di patronato particolare, e di provvedere le Cappellanie, Economati, e simili. La S. Sede non ha lasciato all' occorrenza di alzar la voce, e di riprovare la loro condotta in un punto sì delicato, ed importante per la legittimità degli atti giurisdizionali, e la validità stessa dei Sacramenti. Il Nunzio ha memoria di una posizione relativa al Capitolo Metropolitano di Toledo, ch' essendo Segretario degli affari Ecclesiastici, gli venne alle mani con un Breve epistolare di Pio VII al Card. de Bourbon, in cui si qualificava di corruttela la vantata consuetudine, e gli s' ingiungeva d' istruirne il Capitolo, perchè in ogni, e qualunque evento avesse termine. Esiste poi nell' Archivio della Nunziatura altra posizione colle analoghe decisioni della S. Congregazione del Concilio; la quale nel Marzo 1828, oltre il pronunziarsi nello stesso senso circa l'elezione di più Vicarj fatta in Sede Vacante dal Capitolo di Málaga, provvide insieme con una generale sanazione agli atti esercitati dai medesimi; purchè non vi concorresse altro difetto fuori di quello di avere, o singolarmente, o simultaneamente fatto uso della giurisdizione, che competeva ad un solo Vicario Capolare. Nondimeno in quanto ad alcune Chiese di Spagna, l'abuso è rimasto sempre in vigore; ed il Capitolo della Primaziale di Toledo non ha avuto difficoltà di proseguire nell' amministrazione in corpo fino al 1848, finciòè all'ingresso del novello Arcivescovo Monsigno Bonel y Orbe. Che anzi l'uso di eleggere due Vicarj che governino *in solidum* la Diocesi può dirsi quasi, comune nei Capitoli di Spagna. Così il Nunzio durante la sua dimora in Madrid ha visto praticarlo a quelli di Barcellona, e Lerida, ed ultimamente dall' altro della Metropolitana di Santiago.

Essendo l'abuso sì inveterato, ed esteso, complicandosi sempre colle pretese dell'autorità laica, e perciò stesso non avendolo potuto eliminare le reiterate, e recenti dichiarazioni della S. Sede, non vi voleva meno della felice congiuntura di un solenne accordo fra i due supremi poteri della Chiesa, e dello Stato per ovviarvi radicalmente, e togliere ogni pretesto, ed appoggio alla sua riproduzione. La più volte menzionata Commissione mista inclinò anch'essa al rimedio, e sulle sue tracce chi preparò il progetto di Concordato a cura del Ministero di Grazia e Giustizia v' inserì un articolo in questi termini: "En Sede vacante nombrará il Cabildo un solo Vicario Capolar " con arreglo a lo prevenido en el Santo Concilio de Trento, quedando plenamente abrogada qualquiera práctica en contrario." Il Nunzio, che avea

altri fini, e non era in grado di spiegarli abbastanza, s' impegnò sott'altro aspetto a sostenere la sua redazione, ch' è letteralmente quella dell'articolo in discorso, ed ebbe la soddisfazione, che i Signori Ministri vi aderissero. Ed ecco il principal motivo, ond'egli fu indotto. Dacchè il Nunzio Monsignor Giustiniani, alla circostanza dell'elezione di un Vicario Capitolare di Valenza, cui per opera dei competitori si contrastava il libero uso di sua giurisdizione credette d' invocare l'ajuto della podestà Reale, il Governo si è arrogato il dritto di dare la così detta *auxiliatoria* a tutti i Vicarj Capitolari, i quali senza di essa non possono d'allora in poi entrare legalmente nell'esercizio di loro attribuzioni. Sotto questo specioso titolo la Camera di Castilla per lo innanzi, ed ora il Consiglio Reale chieggono conto della elezione; ed è accaduto più volte, che, per non esservi osservata alcuna prescrizione delle leggi civili sul proposito, non solo si è negata l'*auxiliatoria*, ma si è respinta l'elezione come invalida in faccia alle legge, e si è invitato il Capitolo a rinnovarla; ciò che si è fatto non senza fondato dubbio di vera nullità. Infatti se la prima fu valida secondo i Canonj, che sono l' unica regola nella materia, non può esserlo la seconda: giacchè i Capitoli perdono tutta la giurisdizione, che in loro si trasfonde, e concentra per la morte del Vescovo, nel momento stesso in che han finito di celebrare l'elezione del Vicario, nè la riassumono, che per la morte, rinunzia, o canonica destituzione dell'eletto. Or posto che a senso dell'articolo il Capitolo, fatta una volta l'elezione nel termine stabilito, e nella forma prescritta dal Concilio di Trento, non sia in libertà di rivocarla, o rinnovarla, neppure il Governo potrà invitarvelo, od imporglielo, e se mai si permettesse di farlo, i Capitoli non dovranno per ricusarvisi, che richiamarlo al senso delle obbligazioni da lui solennemente contratte, ed in qualunque caso i Nunzi avranno un appoggio, ed un titolo tanto più valevole a reclamare. Un altro fine si propose il Nunzio al concepire l'articolo nel modo, che si legge al margine; e fu di ottenere indirettamente l'escuzione di uno degli articoli segreti della Convenzione non ratificata del 1845: nel quale si stipolava, che i nominati da S. M. alle Sedi Metropolitane, o Vescovili, non che ai Benefizi Concistoriali non potessero sotto nessun pretesto ingerirsi nell'amministrazione, e governo delle rispettive loro Chiese prima di aver conseguito dal Sommo Pontefice l'istituzione Canonica. Egli è noto, che nella Penisola, ed Isole adjacenti, lungo il corso delle ultime, ed anteriori consimili vicende, si è verificato l'enorme abuso, cui si riferiva il citato articolo, sotto il colore dei poteri Capitolari; al qual effetto contemporaneamente, o poco dopo la nomina alla Chiesa vacante, s'invitava, o piuttosto si obbligava con Cedola Reale il Capitolo a cedere, o trasferire nel nominato l'amministrazione spirituale della Chiesa medesima. Ciò non potendo aver luogo senza che il Capitolo revochi di fatto l'elezione del Vicario celebrata a tempo debito, e proceda implicitamente alla nuova per rivestire dei suoi poteri il nominato, nè l'uno, e l'altro permettendosi dalla lettera del presente articolo, resta fuor di dubbio, che s'induce almeno un obice di più alla riproduzione del preindicato abuso; per quanto possa sperarsi, che in certe circostanze si rispettino, e s'invochino con frutto gli stessi solenni trattati. È certo però, che i Capitoli, se vogliono, oltre le disposizioni canoniche, possono all'occorrenza farsi forti sui patti stipolati, e che qualunque Governo

dee ristarsi dall'esigerne pubblicamente l'infrazione. Convinto il Nunzio, che quando la redazione dell'articolo nei sovraespressi termini poco, o niente giovasse a questo intento, non gli sarebbe in alcun conto pregiudizievole, s'impegnò, e potè sostenerla, sulla certezza che l'articolo segreto del 1845 non sarebbe accettato, sia pel suo tenore, ed oggetto, sia perchè i Sigg. Ministri gli fecero sentire fin dal principio delle trattative di non volere, nè potere ammettere alcun articolo segreto. Tuttavolta questo punto potrebb'essere fra gli altri da iscriversi più esplicitamente in una nota diplomatica congiunta al Concordato; se così piaccia alla S. Sede, ed il Governo ne convenga. Nè occorre rilevare, che il relativo contenuto della nota sarebbe men efficace nel caso di nuove turbolenze politiche contro gli eccessi, e le intraprese di un Governo rivoluzionario: giacchè in siffatta ipotesi nulla di meglio potrebbe aspettarsi da un articolo segreto.

Art. 21.^o *Además de la capilla del Real Palacio se conservarán:*

1.^o *La de Reyes y la Muzárabe de Toledo y las de San Fernando de Sevilla y de los Reyes Católicos de Granada.*

2.^o *Las colegiadas sitas en capital¹ de provincia donde no exista silla episcopal.*

3.^o *Las de patronato particular cuyos patronos aseguren el exceso de gasto que ocasionará la colegiada sobre el de iglesia parroquial.*

4.^o *Las colegiadas de Covadonga, Roncesvalles, S. Isidro de Leon, Sacramento de Granada, S. Ildefonso, Alcalá de Henáres, y Jerez de la Frontera. Las catedrales de las sillas episcopales que se agreguen a otras en virtud de las disposiciones del presente concordato se conservarán como colegiadas.*

Todas de demás colegiadas, cualquiera que sea su origen, antigüedad y fundación, quedarán reducidas cuando las circunstancias locales no lo impidan, a iglesias parroquiales, con el número de beneficiados que además del párroco se contemplen necesarios tanto para el servicio parroquial como para el decoro del culto.

La conservación de las capillas y colegiadas expresadas deberá entenderse siempre con sujeción al prelado de las diócesis, en cuyo² territorio existen,² y con derogación de toda exención y jurisdicción "vere" o "quasi nullius", que limite en lo más mínimo la nativa del ordinario.

Las iglesias colegiadas serán siempre parroquiales, y se distinguirán con el nombre de parroquia mayor si en el pueblo hubiera³ otra si otras.

Art. 22.^o *El cabildo de las colegiadas se compondrá de un abad presidente, que tendrá aneja la cura de almas, sin mas autoridad o jurisdicción que la directiva y económica de su iglesia y cabildo, de dos canónigos de oficio, con*

¹ En el original: *capitales* (*Raccolta...*, p. 783).

² En el original: *a que pertenezcan* (*Raccolta...*, p. 783).

³ En el original: *hubiese* (*Ibid.*)

*los títulos de magistral y doctoral, de ocho canónigos de gracia y de seis beneficios o capellanes asistentes.*¹

Art. 23.º *Las reglas establecidas en los artículos anteriores así para la provisión de las prebendas y beneficios o capellanías de las iglesias catedrales, como para el régimen de sus cabildos se observarán puntualmente en todas sus partes respecto de las iglesias colegiadas.*¹

Osservazioni del Nunzio.

Art. 21.º 22.º 23.º Nei tre articoli, di cui si entra a far parola, si diminuisce il numero delle Collegiate, e si regola il loro stato pel tratto avvenire. La provvidenza ha la sua precipua ragione nella necessità economica; ma non lascia di fondarsi altresì sulla situazione a che generalmente sono ridotte tali Corporazioni, sulla varia indole di loro primitiva istituzione, e sullo scopo di renderle più utili all'assistenza spirituale dei fedeli, il cui bisogno è assai urgente in Ispagna specialmente dopo l'abolizione degli Ordini Religiosi. Per la miglior intelligenza delle misure adottate, in linea sempre di negoziazione, giova premettere, che le dette Corporazioni altre sono conosciute sotto il nome di Cappelle, ed altre con quello di Collegiate. Il numero delle prime è ristretto; ed è ristretto del pari il numero degl'individui, che le compongono. Alcune sono Reali, ed alcune particolari; e per lo più trovansi erette nelle stesse Chiese Metropolitane, o Catedrali; come appunto in Roma esistono la Corsiniana in San Giovanni in Laterano, la Sistina, e Borghesiana in S. Maria Maggiore, l'Altempiana in S. Maria in Trastevere, e simili. Non è così delle Collegiate il cui numero è copioso, giungendo in tutta la Penisola a circa duecento trenta, secondo che risulta da un prospetto formato sulle notizie dei rispettivi Ordinarii, ed altri dati positivi dalla Giunta ecclesiastica istituita nel 1834. Più di esse sono di special Patronato Regio, e parecchie altre di Patronato delle diverse grandi famiglie di Spagna; dei Duchi cioè di Ossuna, Medinacoeli, Villafranca, Altamira, ed altre. Quasi tutte sono del Clero secolare; ma ve n'ha taluna, che nella sua origine è Regolare. Nella massima parte dipendono intieramente dall'autorità ordinaria, ed alcune ne sono più, o meno esenti. Egualmente ad eccezione di poche, e precisamente di *undici*, tutte le altre hanno a loro carico la cura d'anime; con differenza però in quanto al soggetto, cui incombe, ed al modo di esercitarla. Ma quel che interessa assai più di sapere, è che il maggior numero di dette Collegiate sia per l'origine, indole, e forma della fondazione, sia per le obbligazioni annesse non ne ha il carattere, e lo stato. Quelle che possono vantarlo siano o no ad un tempo parrocchiali, si riducono al più a *cento*. Le altre ossia le rimanenti *cento trenta* circa non sono che parrocchie con Capitolo di Cano-

¹ En el original el último párrafo dice: *Habr  adem s seis beneficiados o capellanes asistentes* (*Raccolta...*, p. 783).

¹ Este art culo fue aprobado en su totalidad (*Raccolta...*, p. 783).

nici, o Benefiziati coadjutori, il cui primo dovere è di aiutare il Parroco nella cura delle anime; quantunque ove più, ove meno, ove sì, ove no, siano addetti all'officiatura, ed esercizio del culto nella rispettiva Chiesa, che perciò solamente ha il titolo di Collegiata.

Ciò posto è naturale la previsione, che, al trattare coi Signori Ministri sul conto delle Cappelle, e Collegiate, dovendosi combattere colle angustie economiche, ed aversi dinanzi agli occhj la dura legge della necessità, e per questa ragione principalmente essendosi ristretto il numero delle Diocesi, era impossibile di sostenere la conservazione di tutte quelle Collegiate propriamente tali, che, come si è detto, con Parrochia aggiunta, o senza, ascendono al numero di *cento*. E per verità, se il Nunzio vi si fosse impegnato, avrebbe diretto inutilmente i suoi sforzi ad uno scopo di poco vantaggio per la Chiesa. Poichè dee pur confessarsi, che g' individui delle mentovate Corporazioni, non essendo impiegati nel ministero Parrocchiale, che pesava sopra un solo di loro, o sopra qualche altro ecclesiastico estraneo nel Capitolo, ed avendo l' unica, discretissima, ed anche non giornaliera occupazione del servizio del Coro, si abbandonavano nella generalità ad una vita oziosa, e massimamente il alcuni paesi, salve sempre le dovute eccezioni, erano la pietra di scandalo delle popolazioni. Il qual gravissimo disordine si rimarcava anche più nelle Collegiate esenti dall'autorità Vescovile, e nell'altre di patronato laico, ove non era niente raro, che facessero parte del Capitolo più giovani di fresca età, insigniti appena della tonsura chiericale. La Giunta così detta ecclesiastica del 1834 trattandosi sull'argomento si espresse, come siegue: "Sabe la Junta, que es muy común la opinión contraria a la existencia de las Iglesias Colegiatas, y ella misma propendera a su absoluta supresión, si no entendiése, que la permanencia de algunas es importante y política, y además conciliable con el servicio parroquial. Es portanto de parecer, que algunas deben continuar, mientras otras se han de reducir a Iglesias meramente parroquiales, o señalarseles algún otro servicio importante." Conforme in sostanza è stato il sentimento della Commissione mista istituita nel 1848, la quale si avanzò pure a designare alcune poche Collegiate, che sembravale conveniente di conservare, come potrà vedersi nel suo progetto, e memoria annessa, che il Nunzio fu sollecito di rimettere a Portici fin dall' Ottobre dell'anno scorso. I Vescovi hanno passato quasi tutti in silenzio questo punto, sebbene vi fossero espressamente chiamati nella Consulta fatta loro dal Nunzio. Quei che l'hanno toccato, non oltrepassano il numero di cinque, o sei; alcuno dei quali si è interessato in particolare per la conservazione di qualche Collegiata esistente nella sua Diocesi; come p. e. il Vescovo di Pamplona l'ha fatto con molto impegno in favore di quella di Roncesvalles. Il Governo, ad eccezione di qualche Collegiata celebre nella storia o per la riconquista delle Chiese di Spagna dal potere dei Musulmani, o per somiglianti glorie Nazionali, ed anche di pochissime altre, avrebbe voluto la soppressione di tutte le restanti; appoggiandosi al fatto della Francia, e di altre parti, ove non esistono affatto, o sono di scarsissimo numero le Chiese Collegiate propriamente tali. Il Nunzio, che, sebbene non fosse disposto ad esigere la conservazione di tutte le cento Collegiate azidette, voleva adoperarsi con ogni efficacia, perchè se ne conservasse la massima parte, avea inserito nel progetto di sua redazione

un paragrafo in questi termini: "Se conservarán todas las que hagan constar" haber sido erigidas canonicamente, como tales, y hayan seguido cumpliendo " con obligación de Coro impuesta por la fundación, mientras que tuvo su " curso libre la provision de prebendas." Sarebbe inopportuno non men che molesto esporre qui le varie viste, ch'egli ebbe nel fare la proposta. Certamente non era l'ultima quella di dar tempo al tempo, e così salvare molte delle vere Cattedrali: giacchè non gli mancano motivi per ritenere, che non tutte le così dette, e credute, lo siano realmente. Ma ogni sua cura, e quanto seppe addurre al suo intento, restò senza effetto.

Dopo lunghe, e ripetute discussioni coi Signori Ministri, e dopo aver convenuto nella massima, che tutte le Chiese da conservarsi nel vero stato, ed essere di Collegiate avessero aggiunta la Parrocchia, il Nunzio poté con grande pena ottenere, che oltre quelle esistenti in Capitali di Provincia, ove non v'è Sede Vescovile, le quali in ultimo si riducono a quattro, cioè ad Alicante, Coruña, Logroño, e Soria, si conservassero come Collegiate le otto Cattedrali, che a forma dell'Articolo 5.º debbono riunirsi alle vicine. Conseguì pure, che fosse accresciuto di alcune di più il numero di quelle, che pei ricordi storici, ed altri titoli di simil fatta il Governo stesso consentiva di eccettuare dalla voluta general soppressione. Il suo impegno oltre le due di Roncesvalles, e del sacro Monte di Granata, che quantunque secondo la loro fondazione non siano forse vere Collegiate rendono i più importanti servigi alla Chiesa, fu rivolto in modo particolare alla conservazione della Collegiata di Alcalá de Henares, cui non aveano pensato affatto nè la Giunta del 1834, nè la Commissione mista del 1848, nè i Signori Ministri. La detta Collegiata colla unita Università, trasferita negli ultimi tempi a Madrid, è fondazione del gran Cardinale Jiménez de Cisneros. Il Santo e dotto Vescovo di Iviza in una informazione rimessa al Nunzio sulle basi principali del Concordato, la chiama "joya preciosa, única en su clase, sola en España, y a caso en otras " partes, en donde todos sus individuos por estatuto deben tener algún grado " en facultad mayor, y sus Canónigos y dignidades los de Licenciado y " doctor en sagrada teología, lo que la da la calificación, o renombre de Iglesia " Magistral, porque cada uno de sus individuos pudiera serlo de cualquiera " de las Catedrales del Reino." Ha poi un tempio magnifico, ed un grandiosissimo edificio, così detto del Nunzio, sfuggito a caso per la sua stessa posizione, e vastità alle ingorde voglie dei compratori dei beni ecclesiastici, il quale dopo i restauri, di che abbisogna pel passato abbandono, potrà a suo tempo essere destinato alla erezione di uno dei Seminarj Maggiori, o centrali, di cui si darà alcun cenno nel relativo articolo.

Inoltre nel medesimo interesse di conservare il maggior numero possibile di Collegiate il Nunzio studiò il mezzo più facile di raggiungere lo scopo in quanto ad alcuno di patronato secolare. Il Governo in sostanza vi era propenso, e nel progetto di Convenzione preparato dal Ministro di Grazia, e Giustizia leggevasi un articolo del seguente tenore: "También pondrán conservarse, o con el trascurso del tiempo restablecerse a juicio da S. M. las „ Colegiatas de patronato particular, siempre que el Patrono asegure en forma „ competente la dotación de las mismas „ È inutile rilevare la inesattezza dell'espressioni, le quali sembrano rimettere alla Regina il dritto di concessione

del patronato; quasi che non fosse questo una servitù per la Chiesa, e non dipendesse, perciò dalla medesima l'accordarlo, come sempre l' ha accordato pei titoli di fondazione, costruzione, o dotazione. È anche inutile osservare, che il modo proposto dal Governo non pure rendeva sommamente difficile la conservazione di parecchie fra le Collegiate di Patronato particolare; ma si riduceva ad un vero insulto verso i rispettivi Patroni, che per mantenere il loro dritto legittimamente acquistato si obbligavano ad una nuova completa dotazione delle Chiese, dopo averle il Governo stesso spogliato dei beni di prima fondazione provenienti appunto dalla pietà, o beneficenza delle famiglie dei Patroni. Che più? Essendosi convenuto in massima, che alle Collegiate da conservarsi, se già nol fosse, dovesse unirsi la cura d'anime, con qual giustizia potea il Governo esonerarsi della parte di dotazione necessaria alla sussistenza del Parroco, dei Coadiutori, e tutt'altro occorrente all'esercizio del Culto, e ministero parrocchiale, ed aggravarne i Patroni, vendendo loro, per così dire, la conservazione del dritto patronato al caro prezzo di assicurare di nuovo una completa dotazione alla Chiesa? Ora però restringendosi il peso dei patroni al solo supplemento di ciò, che manca per mantenere alla Chiesa l'essere di Collegiata, e costituire la corrispondente tenue dote ai pochi individui, che oltre il Parroco, e suoi Coadiutori debbono comporla, non è difficile, che malgrado la decadenza, in cui trovansi molte delle illustri famiglie di Spagna, possa conservarsi, ed in progresso di tempo ristabilirsi una parte non piccola delle Collegiate di patronato particolare; tanto più che parecchi dei patroni avendo rivendicato come suo il dritto di decima che i Maggiori aveano ceduto, o dividevano colle Collegiate di loro fondazione hanno già avuto un compenso in iscrizioni del debito pubblico, o sono sempre in grado di liquidare questo credito col Tesoro. Certamente il Duca di Ossuna, che niente ha rimesso del gran lustro, e della immensa ricchezza di sua famiglia, o che come Erede ad un tempo dei Duchi dell' Infantado, dei Conti di Benavente, e di altri titoli gode il patronato di cinque Collegiate, è già ben disposto a contribuire quel che dal canto suo si richiede a senso dell' articolo per conservarle. Così fra le poche esistenti in Capitali di Provincia, che non hanno Sede Vescovile, le otto Catedrali da ridursi a Collegiate, le sette nominalmente eccettuate dalla soppressione; e quello di patronato particolare, la cui conservazione può attendersi dalla religiose munificenza dei patroni, resterà sempre un numero considerabile di dette Chiese.

Infine il Nunzio fu fermo nell'esigere, ch' escluso dal Concordato l' odioso nome di soppressione, si esprimesse solo, che tutte le Collegiate, le quali non si conservassero come tali, e che finora sonosi conosciute sotto questo titolo, ne avessero o no secondo la fondazione l'indole ed il carattere, si ridurrebbero allo stato di Parrocchiali; mantenendo però una specie di Collegialità ossia avendo un Capitolo, o ceto di Benefiziati sufficiente nel numero non solo a coadiuvare il Parroco nella cura delle anime in proporzione dell'ampiezza della Parrocchia, o della popolazione; ma eziandio ad adempiere alle funzioni del culto col corrispondente decoro. Potrà così continuarsi in tutte queste Chiese la Messa Conventuale più o meno solenne nei dì festivi, ed in altri dell' anno; e potranno pure i Benefiziati farvi l'ufficiatura in detti giorni giusta gli statuti, cui dopo la pubblicazione del Concordato, e la nuova

organizzazione delle Parrocchie, della quale si parlerà fra poco, dovranno assoggettarsi ai Diocesani. In molte altre parti anche degli Stati Pontifici v'hanno Chiese costituite in tal forma. Ed in fondo era questa la condizione, come a suo luogo si è indicato, del maggior numero delle Collegiate di Spagna. D' altronde il punto sostanziale del pascolo spirituale, dell' esercizio relativamente decoroso del culto, e della esistenza di provviste ecclesiastiche corrispondente al Clero, che abbisogna per l' uno, e per l'altro, resta, per quanto le circostanze lo consentono, assicurato.

Per quel che spetta alle così dette Cappelle si sono conservate nello stato, in cui trovansi per la loro fondazione, le più insigni fra le Reali, che sono le due erette nella Metropolitana di Toledo, quella di Siviglia, e la quarta di Granata. Alle altre di patronato particolare potrà estendersi nell'atto di eseguire il Concordato lo stesso temperamento adottato per le Collegiate, di cui in fatto seguono la categoria, sebbene siano conosciute sotto la denominazione di Cappelle. Ma non avendo annessa la Parrocchia, sarà difficile, che i patroni vogliano assoggettarsi al peso di una nuova completa dotazione per conservarle. In qualunque modo la soppressione non tornerà a discapito dell' esercizio del Culto, nè del ministero parrocchiale; essendo le medesime Cappelle erette o nelle due Metropolitane di Toledo, e Siviglia, ove oltre il Capitolo, ed il Clero addetto al servizio della Chiesa, e del Coro, si conservano le Cappelle Regie, o nelle Cattedrali di Avila, Badajoz, Jaen, e Salamanca, in cui il Concordato prevede per altra parte colla massima latitudine ai due indicati oggetti.

Sul fine dell' articolo 21 si conviene fra le due parti contraenti, che la conservazione delle Cappelle, e Collegiate non possa in alcun modo pregiudicare all'autorità ordinaria del Diocesano territoriale, cui dovranno in appresso essere intieramente soggette; revocandosi a tal fine qualunque privilegio, ed esenzione, di cui abbiano goduto finora l' une, e l'altre. Ciò è in piena conformità colla massima pressochè generalmente adottata, e ridotta alla pratica nella presente Convenzione di sopprimere, ed abolire le giurisdizioni esenti. Tanto propose la Commissione mista, e tanto esigevano più motivi di convenienza, che non erano men forti a riguardo delle Cappelle, e Collegiate di quel che lo fossero rispetto alle altre Corporazioni, per le quali si è convenuto lo stesso provvedimento negli articoli anteriori. Soprattutto i pochi Vescovi, che rispondendo alla Consulta del Nunzio han toccato leggermente il punto delle Collegiate, sono stati concordi nel chiedere, che comunque si decidesse sulla loro conservazione, fossero assoggettate all' Ordinario.

L'articolo 22 fissa il personale delle Collegiate, che si conservano come tali. Forse potrà sembrare alquanto meschino, e ristretto. Non occorre aggiungere altra spiegazione a quella della necessità economica indicata. Ciò non ostante il numero degl' individui, e la forma, ond'è costituito il Capitolo, corrispondono abbastanza all' esigenze del servizio del culto; tanto più che oltre i sei Benefiziati addetti all' officatura del Coro, l'Abbate, o Presidente, al cui carico dev'essere la cura d'anime, avrà pure, secondo la estensione della parrocchia, alcun altro ecclesiastico, che lo coadiuvi all' uopo. Il Nunzio non ricorderà il piccolissimo numero d'individui di parecchie Collegiate della Capitale del Mondo Cattolico, e di altre Città cospicue degli Stati

Pontificj. Il certo è, che anche in questo ha egli regolato le sue pratiche coi Signori Ministri giusta il parere dei cinque, o sei Vescovi, che si sono pronunziati sull' argomento. È certo altresì, che, fatto un calcolo, fra le Cappelle Reali, le Collegiate che si conservano come tali, e le Parrocchie con Capitolo di Benefiziati si avrà il modo di provvedere più, o meno comodamente a proporzione dei meriti, e delle attribuzioni più di mille, e cinquecento ecclesiastici.

Per ultimo nell' articolo 23.° si applicano totalmente alle Collegiate le regole stabilite negli antecedenti circa la provvista delle Prebende, o Benefizj, ed il regime dei Capitoli Catedrali. Su questa seconda parte non si offre alcuna osservazione, essendo evidente, che gli abusi, cui si è voluto rimediare nelle Catedrali, doveano con più ragione eliminarsi dalle Collegiate, ove abbiano egualmente invalso. Dalla prima emerge un ulteriore miglioramento alla condition dei Vescovi, i quali divideranno rigorosamente colla corona la provvista delle prebende, o Benefizj, delle Collegiate; mentre che in passato era rarissimo il caso, in cui potessero usare del dritto di libera collazione: giacchè n'erano quasi sempre impediti o dalla competenza della Regina sia negli otto mesi riservati alla S. Sede, sia in altre circostanze contemplate nel Concordato Benedettino, sia nelle Chiese di Patronato speciale, o da quelle dei Patroni particolari.

Art. 24.° *A fin de que en todos los pueblos del reino se atienda con el esmero debido al culto religioso y a todas las necesidades del pasto espiritual, los M. RR. arzobispos y RR. obispos procederán a formar desde luego un nuevo arreglo y demarcación parroquial de sus respectivas diócesis, teniendo en cuenta la extensión y naturaleza del territorio y las demás circunstancias locales, oyendo a los cabildos catedrales, a los respectivos arciprestes y a los fiscales de los tribunales eclesiásticos; y tomando por su parte todas las disposiciones necesarias a fin de que pueda darse por concluido y ponerse en ejecución al precitado arreglo, previo el acuerdo del Gobierno de S. M. en el menor término posible.*¹

Osservazioni del Nunzio.

Art. 24.° Tutto che il presente articolo sia dei più interessanti, il Nunzio non vi si tratterà, che di volo. È sentimento antico, comune, notissimo, che nella Penisola, ed Isole adjacenti il numero delle Parrocchie, e dei sacri Ministri occupati direttamente nell' assistenza spirituale dei fedeli in alcune parti è mal diviso, ed in altre è insufficiente al bisogno. La Giunta del 1834 lo riconobbe; quella de 1848 l'ha confermato; ed il Governo ne conviene pienamente. I Vescovi poi sono unanimi nel chiedere il conveniente rimedio a sí gran male, i di cui tristissimi effetti si sperimentano maggiormente dopo la illegittima soppressione delle Comunità religiose. Che se,

¹ Este artículo fue aprobado en su totalidad (*Raccolta...*, pp. 783-784).

come si vedrà fra poco, si è potuto ottenere a durissima pena l'immediato ristabilimento di alcune Case di Regolari, ciò è ben lungi dal provvedere alla urgente necessità nella corrispondente estensione. In Galizia, nelle montagne di Santander, in quelle della Cataluña, nelle Provincie Vasche è frequentissimo, che il Parroco debba percorrere il tratto di una a due leghe per vie sommamente pericolose. ed incommode, affine di amministrare i Sacramenti, e prestare gli ultimi soccorsi della Religione ai suo pochissimi parrochiani sparsi in diversi punti a tale distanza. Altrove una popolazione men dispersa, ma assai più copiosa non ha che un solo parroco, il quale non essendo assistito, ed ajutato da verun altro ecclesiastico è costretto nei dì festivi a binare, perchè la maggior parte dei fedeli non manchi della Messa. In questo stato di cose non potea esser dubbioso il provvedimento di una nuova organizzazione, e circoscrizione delle Parrocchie, che ripartendo meglio l'esistenti, aumenti notabilmente il numero di esse e dei sacri Ministri, da cui debbono esser servite. La difficoltà potea cadere sul modo, ed esecuzione del piano. La Commissione mista del 1848, sebbene riconoscesse francamente il dritto, e la esclusiva competenza dei Vescovi nel negozio in discorso, e riconoscesse pure, che per la svariata, e difforme topografia del territorio Spagnolo non potea regolarsi a seconda dei relativi bisogni se non dai Diocesani, i quali debbono essere appieno informati delle circostanze locali, tuttavia credette di suggerire alcune basi generali, alle quali dovessero quelli uniformarsi; ben inteso che *si por causas especiales a una Diocesis o localidad no fuera aplicable a ella alguna de las bases y reglas establecidas*, si avesse a sostituire convenientemente *por los Ordinarios conservando su espíritu en cuanto sea posible, y haciendo constar con la debida justificación en el expediente, las causas y fundamentos*. E nel progetto di Concordato del Ministro di Grazia, e Giustizia si era espresso, che gli Arcivescovi, e Vescovi procederebbero alla formazione *de un nuevo arreglo de demarcación parroquial de sus respectivas Diócesis con sujeción a las bases contenidas en la pieza aneja*: il cui tenore, mentre imponeva la legge, e legava la mani ai Vescovi, alterava sostanzialmente le basi proposte dalle Commissione in quanto tendevano ed ampliare di molto il numero delle Parrocchie, dei Parrochi, Coadiutori, e Benefiziati, o Capellani addetti alla cura delle anime. Vedendo pertanto il Nunzio come andasse a restringersi il diritto, e la libertà dei Vescovi in materia di loro competenza; e quanto dovessero eglino esser dispiacenti, che se ne limitasse l'azione colle indicate basi, specialmente dopo avere esposto a chiare note la impossibilità di applicare alla nuova circoscrizione di Parrocchie un piano uniforme anche nella medesima Diocesi, fu sollecito di convincere i Sigg. Ministri della evidente convenienza di lasciare interamente l'affare alla prudenza, perizia, e zelo degli ordinarj; secondo che prescrivono i Canonici, ed in particolare il Sacro Concilio di Trento. E affinchè i Diocesani avessero la latitudine reclamata dai relativi bisogni, ed insieme il Governo contraesse almeno implicitamente l'obbligazione di accettare, per ciò che lo riguarda, la sistemazione Parrocchiale, ch'essi saranno per fare, volle espressamente convenuto nell' articolo, che nel regolarla dovessero aversi presenti la estensione, ed indole del territorio, e delle popolazioni, non che tutte le altre esigenze, e circostanze

locali. Allo stesso fine, perchè cioè il Governo, e massimamente un nuovo Ministero, il quale non abbia avuto parte nelle trattative pel Concordato, non possa ricusare come arbitraria, e poco meditata la sistemazione anzidetta, nel caso specialmente molto probabile, per non dir certo, che il numero delle Parrocchie, dei Parrochi, ed altri ecclesiastici loro coadjutori venga assai accresciuto, deferì alla proposta fatta dalla Commissione mista, e seguita dai Sig. Ministri, che cioè i Vescovi per condurre meglio ad effetto la ripetuta organizzazione, e circoscrizione di Parrocchie, ed avere tutti i dati, ed antecedenti necessari consultino i Capitoli Cattedrali, gli Arcipreti, e Vicarj Foranei, ed i fiscali delle loro Curie ecclesiastiche. Ciò d'altronde, nell' essere consentaneo almeno per alcun lato, e nello spirito alle disposizioni canoniche, viene consigliato dal riflesso, che i Vescovi nella massima parte contano al più due anni, e mezzo d'istituzione alle rispettive loro Chiese, e quantunque alcuni spinti dallo zelo, che gli anima, abbiano già percorso, e visitato la Diocesi, i più non hanno potuto farlo, che parzialmente, ed in conseguenza non conoscano sì bene il proprio territorio, come sarebbe necessario all'uopo; e sempre saranno loro utili le notizie, ed i consigli dei vecchi del Capitolo, dei Vicarj foranei, e dei fiscali delle stesse Curie Vescovili, i quali debbono essere al giorno degli antichi documenti, e delle istanze promosse in altri tempi sull' argomento medesimo. Quel che nelle conferenze, e trattative coi Sig. Ministro ha soggiaciuto a maggior dibattimento, è stato l'intervento, che dovesse attribuirsi, ed esprimersi nel Concordato in favor del Governo prima che il nuovo piano di circoscrizione delle Parrocchie, di cui sono incaricati i Vescovi, possa avere esecuzione; postochè il Governo medesimo deve somministrare i fondi necessari al mantenimento delle Parrocchie, dei Parrochi, e dei Coadjutori da doversi aumentare, e che da ciò dipende il maggiore, o minor quantitativo della quota di contribuzione territoriale, che avrà a separarsi dal preventivo d'ingresso dello Stato, ed assegnarsi al Clero. La Commissione mista uniformandosi a parecchie leggi del Regno contenute nella *novísima recopilación*, ed alla inveterata pratica della estinta Camera di Castiglia, cui prima spettava l'esame, e la decisione delle domande dei Vescovi in ordine alla erezione, e dismembrazione di Parrocchie, e simili, come ora spetta al Consiglio Reale, accordò in proposito l'iniziativa agli ordinarij, e la revisione, ed approvazione dei loro piani alla Corona. Quindi l' articolo 69. del progetto *de arreglo* di detta Commissione era concepito in questi termini: "Concluido el expediente de arreglo con el competente auto" del Prelado en que por Arciprestazgos se fige el numero y calidad de los párrocos de cada pueblo, o Iglesia de una diócesis, se remitirá a S. M., por " el Ministerio de Gracia y Justicia para obtener la Real aprobación y " hasta que recaiga esta, y se comuniqué al Ordinario, no se pondrá en " ejecución el arreglo. " Questo stesso articolo leggevasi letteralmente nella succitata *pieza aneja* del progetto di Convenzione, che, come si disse più volte, fu preparato dal Ministero di Grazia, e Giustizia. Il perchè potea prevedersi, che trattandosi di leggi del Regno, e di una pratica antichissima, cui non aveano ripugnato di sottoscrivere i tre individui della Commissione nominati a suo tempo dal delegato Apostolico, e dovendo pur riconoscersi, che l'oggetto ha molto di commune coll'interesse del Governo, i Sigg. Mi-

nistri vorrebbero espresso l'articolo in guisa, che non ferisse in alcun modo le leggi, e le pratiche suindicate. Appoggiati eglino al fatto della S. Sede presero a sostenere, che per lo meno l'articolo dovesse in questa parte concepirsi negl' identici termini del Concordato colla Francia del 1801, che sono i seguenti: " *Episcopi in sua quisque Diocesis novas Paroecias circumscribent; quae circumscriptio suum non sortietur effectum nisi postquam Gubernii consensus accesserit.* " Infine si convenne nella redazione consegnata al margine; la quale ammettendo solo la intelligenza, ed accordo del Governo prima di dar esecuzione alla nuova circoscrizione di Parrocchie, gli concede quello, che no può in alcun conto negarglisi, e favorisce al possibile la libertà di azione, e l'autorità nativa dei Vescovi. Quivi non è parola del consenso, od approvazione Regia; e la stessa intelligenza, ed accordo col potere secolare non sono in fondo espressi come una condizione *sine qua non*. Quivi molto meno si stabilisce il previo esame, e revisione dei piani Vescovili dal canto del Governo: anzi dal tenore di tutto l'articolo vengono esclusi. Non è per questo, che in fatto, e massimante cessando il Ministero attuale non abbiano ad incontrarsi difficoltà. Ma il diritto è salvo; ed il Nunzio, che si troverà all' esecuzione del Concordato avrà un' arma di difesa nella lettera, e nel senso di esso. Se le proposte dei Vescovi saranno basate sull' esigenza del territorio, della popolazione, e delle altre circostanze locali, se verranno sostenute dal parere del Capitolo, dei Vicarj foranei, e del fiscale ecclesiastico, il Governo non potrà efficacemente opporsi alla esecuzione.

Art. 25.^a *Ningún cabildo ni corporación eclesiástica podrá tener aneja la cura de almas, y los curatos y vicarias perpétuas que antes estaban unidas "pleno jure" a alguna corporacion quedarán en todo sujetos al derecho común. Los coadjutores y dependientes de las parroquias y todos los eclesiásticos destinados al servicio de ermitas, santuarios, oratorios, capillas públicas o iglesias no parroquiales, dependerán del cura propio de su respectivo territorio y estarán subordinados a el en todo lo tocante al culto y funciones religiosas.*¹

Osservazioni del Nunzio.

Art. 25.^a Come in altre parti, così in Ispagna la cura d'anime talvolta risiede abitualmente nei Capitoli delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, od in altre corporazioni ecclesiastiche, e l'attuale si esercita da un individuo di esse. Sono ben note su ciò le disposizioni del Tridentino nelle sessioni 7. cap. 7. 14, cap. 9. 24, cap. 13., nelle quali *pro tutiori animarum commissarum salute* s'ingiunge ai Vescovi, che *unicuique populo suum perpetuum, peculiaremque parochum assignent, qui eas cognoscere valeant, et a quo solo licite sacramenta suscipiant*, e che *in Cathedralibus, Collegiatis, aut aliis*

¹ Este artículo fue aprobado en su totalidad (*Raccolta...*, p. 784).

ecclesiis vel monasteriis, seu Collegiis, aut piis locis quibuscumque..... sollicitè providere procurent, ut per idoneos Vicarios, etiam perpetuos animarum cura laudabiliter exercentur. Ciò non ostante in tutta la parte della Corona di Aragona, nella Provincia della Rioja, ed in altri punti della Penisola si è mantenuto fin qui il costume, o piuttosto l'abuso, che il Clero dei Capitoli, o Corporazioni ecclesiastiche di qualunque specie, cui incombe la cura d'anime, ne divide l'esercizio per turno, e vi adempia promiscuamente, e quasi *in solidum*; o se all'effetto si deputa un Vicario *de gremio* della Corporazione, od estraneo, è sempre amovibile *ad nutum*. Le conseguenze, che ne derivano, sono quelle, che possono attendersi quando non si ha una persona particolarmente incaricata, e fissamente responsabile dell'assistenza spirituale dei fedeli. Ad eliminare l'abuso colle dannose sue conseguenze è diretto l'articolo, che se entrò nelle viste della Commissione mista, è stato molto più provocato dalle rimostranze dei Vescovi, i quali si trovano nel caso. Il secondo paragrafo del medesimo tende pure a rimuovere gl'inconvenienti, di cui nelle sacre funzioni, e negli atti del culto religioso era causa la niuna dipendenza, o lo zelo indiscreto, ovvero la mal regolata devozione degli ecclesiastici addetti al servizio delle Cappelle pubbliche, o Chiese non parrocchiali, e dei Santuarii, Confraternite, o Romitorii situati per lo più nelle Campagne. Anche alla inserzione di questo paragrafo han contribuito le domande di parecchi Vescovi.

Art. 26.º *Todos los curatos, sin diferencia de pueblos, de clases, ni del tiempo en que vaquen se proveerán en concurso abierto con arreglo a lo dispuesto por el S. Concilio de Trento, formando los ordinarios ternas de los opositores aprobados y dirigiendolas a S. M. para que nombre entre los propuestos.*

Cesará por consiguiente el privilegio de patrimonialidad y la exclusiva o preferencia que en algunas partes tenían los patrimoniales para la obtención de curatos y otros beneficios.

*Los curatos de patronato eclesiástico se proveerán nombrando el patrono entre los de la terna que del modo ya dicho formen los preladados; y los de patronato laical nombrando el patrono entre aquellos que acrediten haber sido aprobados en concurso abierto, señalándose a los que no se hallen en este caso el termino de cuatro meses para que hagan constar haber sido aprobados sus ejercicios hechos en la forma indicada.*¹

*Los coadjutores de las parroquias serán nombrados por los ordinarios previo examen synodal.*²

¹ El texto original añade: *salvo siempre el derecho del ordinario de examinar al presentado por el patrono si lo estima conveniente (Raccolta..., p. 785).*

² Sobre este artículo se hicieron en Roma dos observaciones: primera, que disgustaría a los obispos que les fuesen quitados en la colación de las parroquias los cuatro meses que les pertenecían; segunda, que en los nombramientos de los patronos laicos para las parroquias vacantes no era suficiente la aprobación obtenida por concurso abierto, como allí solía hacerse. Por ello se le advirtió al

Osservazioni del Nunzio.

Art. 26.° Il presente articolo regola il dritto, ed il modo di provvedere le Parrocchie, ed altri Benefizj, che in qualunque maniera hanno annessa la cura di anime. Non meno su tal proposito si migliora grandemente la condizione dei Vescovi, si ristabilisce l'osservanza dei Canoni, e si tolgono usi, od abusi perniciosissimi. Nell'articolo terzo del Concordato fra Benedetto XIV e Ferdinando VI si convenne, che le Parrocchie, e Benefizj Curati si conferissero in seguito, come si erano conferiti fino allora, per opposizione, e concorso non solo quando vacassero nei mesi ordinarii; ma ancora quando nei mesi, e casi delle riserve; sebbene la presentazione fosse di Regia pertinenza. Tuttavolta l'adempimento di questo patto non è stato al certo universale, e costante nelle Chiese del Regno di Granata, ed in altre di patronato speciale. In primo luogo dunque colla generalità dei termini, ond'è espresso l'articolo, che si legge in margine, si richiama al suo pieno vigore l'altro suddetto del Concordato Benedettino, e si toglie ogni differenza fra le Parrocchie, e Benefizj Curati di Patronato universale, o speciale, cui la Regina rinunzia, e cede affatto, come vi ha rinuziato, e ceduto in ordine alle dignità, Canonicati, e Benefizj delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, convenendo in una rigorosa, e conforme alternativa coi Prelati.

In secondo luogo la legge canonica del Concorso si estende, e si applica universalmente a tutte le Parrocchie, e Benefizi Curati senza distinzione di popolazioni, classe, e tempo, in cui restino, vacanti, con che gli Ordinarii fornino le terne, e le rimettano a S. M., la quale dovrà nominare fra i tre proposti. Se questo passo dell'articolo si riguardi materialmente potrà sembrare, che torni in pregiudizio del diritto comune de' Vescovi, confermato dalla Convenzione di Benedetto XIV, e della pratica esistente, secondo la quale nel caso di Chiese non soggette al Patrimonio speciale, ed insieme di Parrocchie, e benefizj vacanti nei quattro mesi Ordinarii, i Vescovi non erano tenuti a rassegnare le terne, nè la Regina poteva esercitare il dritto di nomina. Ma oltrecchè è questo un tenue compenso, che nelle trattative, a proposta anche della Commissione mista, si riconobbe esser dovuto alla Corona per la rinunzia al Patronato speciale, e per la rigorosa alternativa accordata ai Prelati nella provista delle Prebende, e Benefizj delle Cattedrali, e Collegiate, il Nunzio, non senza deferire ai desiderj manifestati da più d'uno dei Vescovi, ebbe in vista, e potè riportare altri vantaggi, pei quali l'articolo va a migliorare notabilmente la sorte loro, e della causa de' fedeli. Egli è chiaro, come non potendosi conferire alcuna Parrocchia se non previo il concorso aperto, e dovendo la Regina nominare immancabilmente fra i

nuncio que procurase cambiar el primer punto y, con respecto al segundo, que dejase a los obispos el derecho de someter al candidato nombrado por el patrono laico a un nuevo exámen. Brunelli respondió que no podía alterar la primera parte del artículo porque podía perderse todo lo que se había ganado con el conjunto de dicho artículo. Por ello se accedió a la aprobación total del artículo, añadiendo cuanto he indicado en la nota anterior (ASV AN Madrid 335; AAEISS S. II Spagna 361, fasc. 105, f. 71).

tre proposti; anzi essendo pratica costante, che la nomina cada sul primo di essi, l'interesse principale, che consiste nella scelta di un soggetto idoneo sott'ogni rapporto, resti del tutto in salvo, e gli Ordinarij niente, o ben poco perdano col nuovo sistema d'inviare le terne anche nei quattro mesi di loro colazione, privandosi della libertà di scegliere eglino stessi fra gli approvati chi più credano conveniente. Ma a fronte della qualunque perdita, che pur facciano, evvi a riguardo loro un vantaggio incomparabile. Le migliaja, e migliaja di Parrocchie, che ha la Spagna, e che debbono aumentarsi sono tutte provviste di uno, due, tre, o più Coadjutori secondo il numero della popolazione, ed il territorio, nel quale dev' esercitarsi la cura d'anime. Tutti questi Coadjutori, per essere veri Beneficiati, sono stati fin qui, negli otto mesi e casi della riserva, di nomina Regia a senso dell'articolo 5 della Convenzione Benedettina. Or la Regina si spoglia affatto di tal dritto, consentendo, che dalla pubblicazione del nuovo Concordato in poi siano in ogni tempo nominati dagli Ordinarij, previo l'esame sinodale. Chi non vede quanto venga così migliorata la condizione dei medesimi, e come sia assicurata la scelta di buoni Coadjutori nel ministero parrocchiale?

In ultimo luogo, mercè le disposizioni dell'articolo, si rimedia ad un altro inconveniente dannosissimo in materia sì delicata qual'è quella della cura spirituale dei fedeli. Nell'Arcivescovado di Burgos, nella Diocesi di Calahorra, ed in altre parti, specialmente delle Provincie Vasche, si è mantenuto sempre il privilegio così detto di patrimonialità, e la esclusiva, o preferenza, in forza della quales *los hijos y los nietos del pueblo*, cioè i nativi, ed oriundi del paese, ove il Benefizio con Cura, o senza trovasi eretto, presentandosi al concorso, od all'esame, giusta la varietà dei casi, escludevano tutti gli altri aspiranti in guisa che, se il partecipe del privilegio era uno solo, il concorso non poteva aver effetto, e l'esame *ad curam animarum* dovea limitarsi solamente. Accadeva poi assai spesso, che a conseguenza, e per la fiducia del privilegio essendo i patrimoniali oltremodo ignoranti, e non curandosi punto di studiare, fossero riprovati nell'esame sinodale, e dal giudizio del Vescovo appellassero a quello del Metropolitanò, ovvero al Tribunale della Rota della Nunziatura, il cui Archivio è colmo di siffatti processi. Frattanto la Parrocchia, od il Benefizio Curato erano affidati all'amministrazione precaria di un Economo, o Vicario; nè mancano esempj, che questo stato di cose siasi protratto lungamente per aver durato anni ed anni i relativi giudizi. È dunque manifesta l'utilità della revoca, ed assoluta abolizione del suindicato privilegio espressa nell'articolo; ed è principalmente ad istanza dei Vescovi, che il Nunzio l'ha promossa, e dai Signori Ministri vi si è convenuto.

Per quel che concerne alle Parrocchie, e Benefizj Curati di Patronato Ecclesiastico non si è fatta nel modo di provvederli alterazione alcuna alle disposizioni canoniche, ed alla pratica osservata finora. Ma in quanto agli altri di jus patronato laico, la necessità di assicurare nei nominati la scienza, e le altre doti inseparabili da un reggitore di anime, e le unanimi istanze di parecchi Vescovi hanno obbligato ad una precauzione maggiore di quella, che prescrive il Concilio di Trento nella sess. 24, cap. 18, secondo cui i Chierici presentati dal Patrono non sono altrimenti soggetti al Concorso, ma solo,

perchè vengano ammessi, debbono essere riconosciuti idonei dagli Esaminatori deputati dal Vescovo. E comune più che non si pensi, il lamento delle frodi, di cui si è dato luogo assai spesso nell' esame particolare, degli artifizi, onde si valgono i Patroni, ed i Candidati per ottenere ad ogni conto l'approvazione, delle angustie, e compromessi, in che all' occorrenza si trovano gli Ordinarii. Il bisogno di un rimedio efficace era imperioso. Quello del concorso generale sembrò ferir troppo il dritto di presentazione attivo, o passivo che fosse. L'altro di un concorso fra i chiamati si vide essere inesequibile nella pluralità dei casi. Essendo dunque uso antico delle Diocesi di Spagna, che più volte all'anno si tengono i concorsi per quei, che vogliono essere approvati *ad curam animarum*, parve, a seconda anche del parere di più Vescovi, esser questo il partito più equo, e preferibile, e doversi perciò stabilire, che i patroni laici abbiano a presentare fra i soggetti già approvati in detti concorsi; accordandosi un tempo congruo a quei, che nol fossero, ed insieme godessero del patronato passivo, oppure per relazioni di famiglia, e simili avessero la probabilità, o certezza di essere nominati, affine di esporsi al concorso, e riportare l'approvazione. Quanti vantaggi non si ottengono con tal provvedimento! Certamente coloro, che non si sentono con forze bastanti, o che per altre ragioni hanno di che rimproverarsi, non si assoggettano al Concorso aperto. D'altronde la Chiesa, da cui procede sempre la concessione del patronato, comunque concorrano i titoli di fondazione, o costruzione, o dotazione, ha dritto di cautelarsi nella scelta di buoni Pastori. E la Chiesa, che ha imposto l' esame dei presentati dai patroni laici, ha pur dritto di regolarlo, e di prescriverne una forma più rigorosa, se la primitiva per circostanze, ed abusi non corrisponde al fine, per cui fu ingiunto. Che se la Regina senza distinzione di patronato universale, o speciale consente di buon grado, e pel bene pubblico della Chiesa, che tutte le Parrocchie, e Benefizj di sua nomina si provvedano per via di concorso generale aperto, potranno querelarsi ragionevolmente i patroni laici, che in luogo di adottare a riguardo loro lo stesso provvedimento, si prescrive un metodo, che non offendendo in alcun modo il dritto di patronato, tende solo ad assicurare la idoneità dei presentati, ed a togliere di mezzo gli abusi, le frodi, e forse anche le simonie?

Art. 27.º *Se dictarán las medidas convenientes para conseguir, en cuanto sea posible, que por el nuevo arreglo eclesiástico no queden lastimados los derechos de los actuales poseedores de cualesquiera Prebendas, beneficios o cargos que habieren de suprimirse a consecuencia de lo que en él se determina.*¹

Osservazioni del Nunzio.

Art. 27.º Ciò che si stipola in questo articolo è di assoluta equità, e giustizia, a riguardo particolarmente degli attuali possessori delle dignità,

¹ Este artículo fue aprobado en su totalidad (*Raccolta...*, p. 785).

Canonicati, e Benefizj nelle Catedrali, e Collegiate, che in virtù del Concordato vadano a sopprimersi, aggregandosi cioè le une alle vicine, e riducendosi le altre a semplici Parrocchiali con Capitolo di Benefiziati. Il mezzo facile, ed ovvio che si offre per evitare il pregiudizio, che loro risulterebbe dalla soppressione, o riunione delle rispettive Chiese, ed insieme sgravare il fondo della dotazione del Clero, o piuttosto il tesoro della corrispondente pensione vitalizia, di cui altrimenti dovrebbero godere, è quello di trasferirli alle rispettive prebende, che in gran numero dovranno provvedersi nelle Catedrali, e Collegiate, le quali si conservano, sebbene a senso del Concordato l'antico personale ne sia nella massima parte diminuito. Il Governo è in tal disposizione, ed intelligenza rispetto alle dignità, Canonicati, e Benefizj di nomina Regia. Ma domanda, come per reciprocanza, che fra le istruzioni, le quali dovranno darsi dalla S. Sede ai Vescovi sulla esecuzione di altri articoli del Concordato, entri anche la relativa alle provviste di loro libero dritto, perchè cioè le facciano cadere negli odierni possessori delle Prebende, e Benefizj nelle Catedrali, e Collegiate da sopprimersi, o riunirsi. Così più facilmente, ed in più breve tempo potrà raggiungersi lo scopo di vederli tutti collocati senza loro discapito, ed aggravio dello Stato. Questa domanda leggermente toccata nel corso delle negoziazioni, si è ripetuta con più franchezza dal Governo dopo essersi concluse, e precisamente negli scorsi giorni, affinché il Nunzio se ne facesse carico nelle sue osservazioni al progetto di Concordato. Potrà forse vedersi un pregiudizio per gli attuali possessori nel dovere abbandonare le Città, ove trovansi stabiliti, e trasferirsi ad altre, in cui siano erette le dignità, Canonicati, e Benefizj, de' quali vengano provvisti. Ma perciò appunto si è promesso nell'articolo di prendere le misure convenienti, ed atte ad evitare, per quanto sia possibile, il loro discapito. Prescindendo poi da quei modi conciliativi, che nei casi pratici, e previe le intelligenze amichevoli fra i Prelati, ed il Governo non sarà difficile di adottare giova rilevare, che in Ispagna il passaggio da un Benefizio di una Diocesi a quello di altra è stato sempre frequentissimo, ed è veramente negli usi del Clero.

Art. 28.^o *El Gobierno de S. M. Católica, sin perjuicio de establecer oportunamente¹ y tan pronto como las circunstancias lo permitan seminarios generales en que se dé la estension conveniente a los estudios eclesiásticos, adoptará por su parte las disposiciones oportunas para que se creen sin demora seminarios conciliares en las diócesis donde no se hallen establecidos, a fin de que en lo sucesivo no haya en los dominios españoles iglesia alguna que no tenga al menos un seminario suficiente para la instrucción del clero.*

Serán admitidos en los seminarios y educados e instruidos del modo que establece el sagrado concilio de Trento, los jóvenes que los arzobispos y obispos juzguen conveniente recibir según la necesidad o utilidad de las diócesis; y en todo lo que pertenece al arreglo de los seminarios, o la enseñanza y a la administración de sus bienes, se observarán los decretos del mismo concilio de Trento.

¹ El original añade: *previo acuerdo con la Santa Sede (Raccolta..., p. 785).*

Si de resultas de la nueva circunscripción de diócesis quedasen en algunas dos seminarios, uno en la capital actual de obispado y otro en la reunida,² se conservarán ambos, mientras con acuerdo de los prelados y del Gobierno se consideren útiles.³

Osservazioni del Nunzio.

Art. 28.º Il Clero di Spagna ha bisogno di una più estesa, ed ampia istruzione a seconda dei molteplici doveri, e delle grandi esigenze del suo stato. Le infauste vicende, cui in tutta la metà di questo secolo ha soggiaciuto la Penisola, prima per la guerra della indipendenza, poi pegli sconvolgimenti dal 1820 al 1823, infine per l'ultima ben lunga rivoluzione, mentre han alterato in ogni senso l'ordine pubblico, hanno contribuito immensamente a turbare anche quello degli studj specialmente sacri, ed han privato altresì il ceto Chiericale dei varii mezzi, di cui prima abbondava. Parecchie Accademie, Collegii, od Università d'istituzione ecclesiastica sono estinte. Chiusi nelle suddette tre epoche i Chiostrì, dispersi i Religiosi, malmenati i Seminarj Vescovili, emigrati all' estero i migliori Sacerdoti, altri impegnati nelle contese politiche, può immaginarsi come siansi coltivate le scienze, e le lettere. Tuttochè a fronte di una gran turba d'ignoranti non possa dirsi, che gli ecclesiastici in generale manchino della istruzione necessaria, i dotti però sono pochissimi in confronto dei molti, di cui in altri tempi era ricco il Clero Spagnolo. Il Nunzio non dee dissimulare a questo proposito, che sebbene abbia a compiacersi della scelta di quanti, durante la sua missione, sono stati promossi alle Sedi Vescovili, e ripeta non già dalle meschine sue cure, ma da una speciale superior provvidenza, che malgrado di gravi ostacoli sia caduta quasi senza eccezione sopra soggetti distinti per lunga carriera nelle diverse attribuzioni del ministero, e dotati di pietà, probità, zelo, fermezza, attaccamento ai sani principj, devozione alla S. Sede; pure in quanto alla scienza, a riserva di tre, o quattro, tutti gli altri non oltrepassano i limiti della mediocrità, e

² En el original dice: *en la que se le ha de unir (Ibid., p. 786).*

³ El original modifica esta última frase: *mientras el gobierno y los prelados de común acuerdo los consideren útiles (Ibid.)* En Roma se consideró excesivamente peligrosa la primera parte de este artículo referente al establecimiento de los seminarios generales y por ello se escribió al nuncio que convenía asegurar la intervención especial de la autoridad eclesiástica, añadiendo después de las palabras *establecer oportunamente* el inciso *previo acuerdo con la Santa Sede*, como he indicado en la nota 1. El segundo párrafo del artículo llamó particularmente la atención por lo que se refiere al modo de conseguir los grados académicos, teniendo especialmente presente la reciente ley sobre estudios, publicada por el ministerio de Instrucción Pública. Por ello se le ordenó al nuncio que consiguiese del gobierno que éste se obligase por medio del concordato o por una nota diplomática a cumplir cuanto se había anteriormente propuesto por la comisión mixta (ASV AN Madrid 335; AAEISS S. II Spagna 361, fasc. 105, f. 71v). Cfr. también J. M. Cuenca Toribio, *Notas para el estudio de los seminarios españoles en el pontificado de Pio IX*: "Saitabi" 23 (1971), 51-87, especialmente las pp. 52-54.

sufficienza. Nè alle necessita, e mancanze cagionate dalla calamità dei tempi è dato di supplire colla istituzione scientifica dei Seminarj Conciliari, per molto, che possa, e voglia migliorarsi. La ristrettezza delle rendite, e dei locali, e lo stesso metodo d'insegnamento, che dev' essere adattato a formare eziandio i parrochi di campagna, e dei piccoli paesi, impediscono di ricevere tutt'i giovani, che si credono chiamati al Santuario, e di dare insieme l'istruzione nell' ampiezza necessaria a creare i dotti; fissando il numero di Cattedre corrispondenti, e somministrando gli altri sussidj indispensabili all' uopo. Quando il Clero di Spagna godeva di altra fortuna, non v'era Vescovo, che non mantenesse a sue spese da sei a dodici giovani nel Seminario, od in altri Istituti di pubblica, o privata educazione; non v'era Canonico di Toledo, Siviglia, Valenza, e di altre Cattedrali, che vivendo con grande ostentazione non avesse in sua casa sotto il titolo di *pagi* tre, o quattro chierici, i quali insieme frequentavano le scuole, e Accademie allora assai ben assistite, e regolate; non v'era Parroco, o Benefiziato, che non prodigasse i mezzi d'iniziare alla carriera, ed agli studj ecclesiastici il fratello, il nipote, e forse il più lontano parente. Tutto questo è scomparso in grazia dei lumi della nuova civilizzazione, e degli ubertosi frutti della rigenerazione politica. Per altra parte non è facile, nè a desiderarsi, che i giovani ecclesiastici di maggiori disposizioni, e speranze, compiuto il corso degli studj nei Seminarj Diocesani, passino alle Università, affine di perfezionarsi, e di ampliare la sfera delle cognizioni nelle scienze sacre, ed in quanto serve loro d'indirizzo, schiarimento, ed ajuto. Trasferite di recente le dette Università nelle Capitali del Regno, ove le abitazioni, ed i viveri sono altamente costosi, pochissime sono le famiglie, che possano, o vogliano sottoporsi alla spesa di mantenervi i figli per quattro, o cinque anni almeno; tanto più che la carriera ecclesiastica non presenta ora quell' avvenire, che altre volte soleva indurre le famiglie particolari anche men agiate a grandi sacrificj. Inoltre il pericolo di perversione è gravissimo per gl' incentivi, che ne ofrono le Capitali, e le Università medesime, nelle quali si ammette la gioventù d'ogni sorte, e manca ogni vigilanza, e pratica salutare in fatto di religione, e di costume. E qual è poi l'insegnamento in vigore, specialmente nella facoltà teologica, e canonica, ed in altri rami delle scienze sacre? Scarso per un canto, vizioso, ed infetto per l'altro. Prima il corso della giurisprudenza era separato, e distinto da quello de'Canonici, che si estendeva largamente, e forse troppo. Da poco tempo, ossia nelle ultime traversie pubbliche, sono stati riuniti, e tutto lo studio canonico è ridotto ad un anno d' istituzioni, e ad un altro così detto di disciplina ecclesiastica. Non occorre dire dei libri, che servono di testo; essendosene già dato alcun cenno in altro luogo. Si aggiungerà qui una parola circa i professori, e cattedratici, che in gran parte sono leggerissimi nella scienza, e regalisti fanatici, non lasciando più d' uno di essere assai sospetto di giansenismo. Quello d'istituzioni canoniche nell' Università di Madrid apre sempre le sue lezioni col ricordo della inconcussa massima, che *ogni buon Regalista, è buon Canonista*. L'uso della lingua latina è bandito affatto dalle spiegazioni dei Cattedratici anche di teologia, e di Canonici, non che dagli esercizj scolastici, che si fanno tutti in Castigliano. Forse dopo la pubblicazione del Concordato si apprenderà alcun rimedio al cumulo di sì perniciosi inconvenienti, se i

Vescovi valendosi dei patti stipolati nell' Articolo 2.º, ed in altri, che vi hanno relazione si metteranno in possesso della sorveglianza, che loro incombe, sull' insegnamento, e sulla istituzione religiosa, e morale della gioventù nella Università; se avranno il coraggio di lottare contro le pretensioni del Ministero, e Consiglio di pubblica istruzione, e se i Nunzi sapranno sostenerli all' occorrenza. Ma la situazione delle cose fino al presente è quella, che si finisce di delineare alla sfuggita.

Informatone il Nunzio attuale dai primi mesi del suo arrivo in Ispagna, e molto più in seguito, non si ristette dal prendere particolarmente a cuore quest'oggetto, che gli parve di un interesse, ed importanza vitale pel bene della Chiesa di Spagna. Messosi perciò di concerto cogli' individui della Commissione mista da esso lui nominati, fece sì, che la medesima discutesse, e progettasse la erezione di quattro Seminarii maggiori, o centrali per le diverse Provincie del Regno, ai quali per scelta dei Vescovi dovessero inviarsi i giovani ecclesiastici, che, finito il corso, ed ottenuti i primi gradi accademici nei Seminarii Diocesani, ingerissero pei loro talenti, e per la esperienza antecedente fondata fiducia di ottima riuscita, e di straordinarii progressi, affine di completare il loro studj, e perfezionarsi nei varii rami delle cognizioni ecclesiastiche. La Commissione, secondo che si legge negli articoli del suo progetto dal 121 al 124, si avanzò fin anche a tracciare i principali regolamenti di sì vantaggiosa istituzione, ed a proporre la distribuzione nelle rispettive Provincie, designando pure i locali adattati, di cui poteva profittarsi. Il divisamento, come ognuno vede, tendeva ad allontanare affatto il Clero dalle Università dello stato, ed a fornirlo fuori di esse dei mezzi di ampia, e conveniente istruzione. Qualche particolarità espressa nei regolamenti della Commissione con un poco troppo di favore, e d'influsso del potere Regio sui Seminarj in discorso, si lusingava il Nunzio di poterla modificare, e correggere in quanto fosse d'uopo nelle trattative col Governo; come, se per un istante si confronti il progetto *de arrego* presentato dalla medesima coi relativi articoli del presente progetto di Concordato, si vedrà aver fatto presso che in tutti. Ma disgraziatamente le sue speranze fallirono; non essendosi neppure dato luogo alla discussione. I Signori Ministri approvarono l'idea, ne riconobbero il bisogno, vi applaudirono in ogni senso; ma negarono l'opportunità per le spese di allestimento, e di dotazione ordinaria nelle attuali angustie dell' Erario. Ed il Nunzio non tacerà di aver dovuto convincersi, che gl'individui della ridetta Commissione nominati dal Governo si erano già posti seco lui d'accordo sul proposito, ed il primo di tutti l'odierno Ministro di pubblica istruzione Sig. Seijas Lozano. Quel che unicamente a forza d'insistenze potè conseguire, fu che si consegnasse nel Concordato la promessa di dar effetto alla cosa, se le circostanze della Nazione cangiassero in meglio. E perchè la promessa fosse più efficace, ed esplicita, e con più dritto possa esigere a suo tempo l'adempimento, obbligò l'onoratezza del Signor Pidal a mutare l'espressione, *quando las circunstancias lo permitan*, cui avea prima condisceso, nell'altra *tan luego como las circunstancias lo permitan*. Tutto ciò rende ragione, e spiega l'inciso del primo paragrafo di quest' articolo.

Il rimanente si riferisce ai Seminarj Conciliari, e tanto nella sostanza, come nell' espressione è pienamente conforme al secondo dei cinque articoli con-

tenuti nella Nota diplomatica del Sig. Castillo y Ayensa in data Gennaio 1847, accettati dalla S. Sede colla susseguente risposta ufficiale del 25 di detto mese, e pubblicati d'ordine di S. M. con Circolare del Ministero di Grazia, e Giustizia per condizione imposta dal Nunzio prima di presentare le Credenziali. Non è stato però senza grave opposizione, che malgrado di tali circostanze siasi potuto inserire cogli stessi termini nel progetto di Convenzione. In quello preparato dal summentovato Ministero l' articolo riguardante i Seminarj Vescovili era concepito come appresso: "Conforme a lo prevenido " en el S. Concilio de Trento, en la Capital de cada diócesis Metropolitana " o Sufraganea habrá un Seminario Conciliar para proporcionar la correspondiente educacion religiosa, moral, y científica a la juvenes, que se dediquen al estado eclesiástico. El Gobierno, y superior dirección de los Seminarios en todos sus ramos corresponderá a los Diocesanos Ordinarios, bajo " la inmediata protección y especial Patronato de S. M." Chiunque a prima vista si accorge, che sebbene fosse conservato il fondo, ed il concetto dell' articolo convenuto in Roma, e pubblicato dal Governo, i termini però non erano sì espliciti, e precisi da garantire abbastanza il pieno dritto dei Vescovi, specialmente per l'aggiunta clausula dell'immediata protezione, e special Patronato della Corona. L'impegno d' inserire questa clausola proviene dall' opinione qui comunemente ricevuta, e ridotta da lungo tempo alla pratica della legittima esistenza di tal Patronato. Gli stessi individui della Commissione mista nominati dal Nunzio, seguendo di buona fede l'indicata opinione, vi si associarono, ed uniformarono parecchj dei regolamenti tracciati nel loro progetto pel felice andamento dei Seminarj Conciliari alle pratiche, che col tacito consenso dei Vescovi si sono da più d'un secolo introdotte, e che offendono più, o meno il pieno, e libero dritto; come sono p. e. quelle dell' intervento, ed approvazione Regia nella nomina del Rettore, e dei Cattedratici da farsi dai Prelati. Ma in realtà il preteso Patronato speciale non ha altro fondamento, che il fatto spontaneo, ed arbitrario di Filippo II, che di sua autorità si dichiarò Patrono, e Protettore dei Seminarj Conciliari di oltremare, e di Carlo III, che fece altrettanto a riguardo di quelli della Penisola. Del resto se all' appoggio dei relativi documenti si rimonta all'origine, risulta, che, ad eccezione forse di qualcuno nel Regno di Granata, tutti gli altri Seminarj sono di fondazione Vescovile. Il Nunzio pertanto veggendo, che colla inserzione nel Concordato della succennata Clausola, oltre il pregiudicare in massima al diritto degli Ordinarj, si sarebbero, autenticate col concorso della S. Sede le abusive pratiche, che hanno avuto luogo finora, vi si oppose colla più decisa fermezza; giovandosi, come dapprima l'avea premeditato, della stessa ragione addotta dai Sig. Ministri nel ricusarsi ad alcuna modificazione, o miglioramento da lui richiesto in altri degli articoli convenuti in Roma; allegando cioè di non credersi autorizzato ad aggiungere una clausola non espressa nell' articolo contenuto nella nota ufficiale del Plenipotenziario Spagnolo, accettato in egual forma da S. Santità, e pubblicato dal Governo. Ed in ciò deve pur dire di aver trovato tutto il favore nella ragionevolezza, e lealtà del Sig. Pidal contro le opposte insistenze del Ministero di Grazia, e Giustizia. Nulladimeno il Nunzio è ben lontano dal farsi illusione, e dall'essere persuaso, che dopo la pubblicazione del Concordato

lo stesso Ministero desisterà affatto dalle sue pretensioni, nè si curerà più dell' osservanza di talune almeno delle ridette pratiche. Ma torna sempre il riflesso, che se i Vescovi vogliono emanciparsene, il senso, e la lettera del presente articolo gliene porgono il mezzo. In qualunque caso eglino non potranno giustamente lagnarsi, e l' abuso continuerà, come ha principiato, per una tolleranza di fatto dal canto loro, non già per un riconoscimento di dritto dalla parte della S. Sede.

E quì il Nunzio si crede in dovere di richiamare particolarmente l'attenzione ad un punto dei più capitali riguardo ai Seminarj Diocesani, ed è quello della direzione, ed indipendenza dell'insegnamento, che dev'essere di esclusiva competenza, e responsabilità dei Vescovi. Siccome ogni Ministro di pubblica istruzione si pregia di fare innovazioni nel piano degli studj, e ad imitazione della vicina Francia raddoppia i suoi sforzi per istabilire il monopolio Universitario; così l'odierno Ministro Sig. Seijas Lozano, già membro della rimentovata Commissione mista per nomina del Governo, ha pubblicato in questi ultimi giorni il suo. La promulgazione ha avuto principio nella Gazzetta di Stato il giorno 3 del corrente Settembre, dopo che le trattative fra il Governo, ed il Nunzio erano già chiuse da più settimane, e questi avea fatto nel giorno stesso il terzo invio a Roma delle sue osservazioni sugli articoli convenuti. Dall' articolo settimo del piano, che si riferisce ai Seminarj Conciliari, e che per migliore intelligenza si riporta in nota, (*) senza pregiudizio

(*)

CAPITULO SETIMO

De los Seminarios conciliares.

Art. 85. Los estudios que pueden darse en los seminarios conciliares son los de la segunda enseñanza, y los de la facultad de teología.

Estos estudios se fijarán para cada seminario por el respectivo diocesano, con conocimiento del Gobierno, y habida consideracion a sus medios y demás circunstancias.

Art. 86. Para que los mismos estudios puedan producir efectos académicos y servir a la obtención de grados y títulos correspondientes, será indispensable que en los seminarios se hagan por el orden y en el tiempo que prescriban los planes y reglamentos vigentes, y que además se sigan los programas y libros de texto designados por el Gobierno.

Art. 87. Los alumnos de los seminarios están exentos de examinarse en Universidad o Instituto para la aprobación anual de los cursos; pero quedan sujetos a los ejercicios que prescriban los reglamentos en la percepción de los grados académicos; y además, respecto de los estudios de segunda enseñanza, siempre que intenten ser admitidos en los Institutos, para continuar en ellos su carrera, o recibirse de bachilleres en filosofía, deberán sufrir un exámen previo sobre cada una de las asignaturas que hubieren cursado.

Art. 88. Todo seminario conciliar se reputa incorporado a la Universidad de su distrito para los efectos académicos de los estudios que en él se hicieren. A este fin los Rectores o Jefes de los mismos pasarán todos los años al de la Universidad respectiva, quince días después de cerrada la matricula, una

di rimettere in altro incontro l'intero piano, si vedrà, come il Governo voglia intervenire nelle direzione dell' insegnamento nei Seminarj, come nell'ordine tempo e metodo degli studj li assoggetti alle norme medesime delle Università, ed Istituti dello Stato, e come infine esigga, che vi si adottino gli stessi libri di testo. Questa esigenza è anche più mostruosa, sapendosi, che per le lezioni di alcun ramo della teologia, e jus canonico nelle Università si sono permessi in addietro, e si continua a permettere più Autori di sospetti principj, e notati eziandio nell' indice dei proibiti dalla S. Sede. E sia pure, che i Vescovi in forza della ispezione, che a loro riguardo si stipola nel Concordato circa l'insegnamento nelle scuole pubbliche, possono a buon dritto richiedere, che siffatti Autori non siano più compresi nella lista dei proposti dal Governo. Chi assicura però, che le giuste rimostranze dei Prelati avranno effetto, specialmente se sopravanza il cambio dei Ministri, che hanno avuto parte nelle trattative? In ogni ipotesi la cosa non sarà senza dilazione, difficoltà, e conflitto. È vero altresì, che i Vescovi attenendosi al senso chiarissimo di quest' articolo del Concordato, la cui pubblicazione come posteriore deve derogare, in quanto gli si oppongono, alle disposizioni del nuovo piano di studj, potranno non conformarsi in nessun modo alle norme quivi prescritte, ed estese anche ai Seminarj Conciliari; adottando al contrario il metodo, l'ordine, ed i libri, che stimino più convenienti. Ma la conseguenza sarà, che niuno degli allievi di detti Seminarj potrà ottare al conseguimento dei gradi accademici; al qual effetto realmente si applicano a tali stabilimenti ecclesiastici le norme decretate per gl'Istituti, e le Università. Ciò non accadrebbe, se l'attuale Sig. Ministro di pubblica istruzione, adoperando lealmente, fosse stato conseguente nel suo piano di studj all' articolo 113 del progetto della Commissione mista, ch' egli firmò con tutta deliberazione in un cogli altri membri, ed in cui si propose, che "los Alumnos podrán recibir dentro del Colegio el grado" de Bachiller en filosofía, y teología." Egualmente la Commissione, avuto riguardo, che per la ristrettezza delle rendite, e del locale non può darsi luogo nei Seminarj al numero di Alunni corrispondente ai bisogni, ed alla vastità delle Diocesi, fu di parere nell' articolo 99, che si dovessero "admitir en las" cátedras cursantes externos fijando su número y cualidades, y los efectos de " su admisión; quedando sujetos, en cuanto sea posible, a la disciplina de los " Seminarios." Progetto pure, sempre d'accordo, e colla firma del Sig. Seijas

relación circunstanciada de los alumnos que se hubieren matriculado en ellos, y quince días después de concluido el curso otra de los exámenes hechos, con la nota o censura obtenida por cada seminarista.

Art. 89. El que no estuviere inscrito en estas listas no disfrutará de los beneficios del plan de estudios, ni podrá optar a los grados académicos.

Art. 90. La gracia concedida en los artículos anteriores a los que estudian en los seminarios conciliares, se limita a los seminaristas, a los fámulos y a los pensionistas con beca o sin ella, con tal de que vivan en los seminarios sujetos a su disciplina interior. Los que sin ser internos, quisieren hacer sus estudios en los seminarios, podrán verificarlo; pero no les aprovechará para carrera alguna ni para obtener grados.

“que los filosóficos, y los de facultad mayor, que ganen los Seminaristas in-ternos y externos comprendidos en el artículo 99 en sus Colegios podrán incorporarse, previo exámen en las Universidades y establecimientos para seguir cualquiera carrera”. Tutto questo essendo svanito dalla memoria dello stesso Sig. Seijas, già individuo della Commissione, svanisce del pari in effetto nelle norme, che come Ministro di pubblica istruzione si è permesso di estendere ai Seminarii Conciliari sul conto degli Studj. Le conseguenze non possono non esser fatali per la Chiesa, e pel Clero. Fra le altre v'è quella del doppio estremo d'impedire, o forzare la vocazione allo stato ecclesiastico. Infatti molti dei giovani, che la nutrono, e presentano chiaramente, hanno a vedersi nella dura necessità di rinunziarvi; perchè o non possono essere ricevuti nei Seminarii in qualità di Alunni, attesa la relativa mancanza di rendite, e di locale, o le famiglie non sono in grado di mantenerli nelle Città Vescovili, affine di frequentare le scuole, e seguire il corso di studi nei Seminarii medesimi in qualità di esterni, ovvero appartenendo a famiglie, le quali trovansi in circostanza di fare alcun sacrificio, sanno, che tutto il danaro, il disagio, il tempo consumato nelle scuole dei Seminarii *no les aprovechará para carrera alguna ni para obtener los grados*. Quindi sono costretti di dedicarsi ad altra diversa dalla ecclesiastica; seppure non vogliano sottoporsi di nuovo negli Istituti, ed Università a tutto il corso già fatto nei Seminarii: ciò che è un sogno. Al contrario non può non succedere, e la esperienza degli ultimi anni l' ha dimostrato, che non pochi di quei ricevuti sulla prima adolescenza nei Seminarii Conciliari come Alunni, o pensionisti, od anche inviati con molta spesa dai parenti alle Città Vescovili per frequentare le scuole di detti Seminarii, crescendo negli anni, e sul punto specialmente d'intraprendere il corso teologico, non si sentano più in disposizione di abbracciare lo stato ecclesiastico; ma sapendo bene, che gli studi fatti per più anni non possono giovar loro in alcun conto per la nuova carriera, se sono esterni, o che se, essendo degl'interni, vogliono *ser admitidos en los Institutos para continuar en ellos su carrera, o recibirse de bachilleres en filosofia*, dovranno assoggettarsi all'esame, ed a tutti gli esercizj prescritti per gl'Istituti, ed Università sopra materie, che forse nel corso dei Seminarii non hanno neppur salutato, rifuggano per riguardo umano, e per timore riverenziale dall'aprirsi francamente col Vescovo, coi Superiori, e coi parenti a motivo dei sacrificizj, cui si sottoposero per mantenerli fino allora, e preferendo il partito di temporeggiare passino lor malgrado agli studj di teologia, e finiscano per entrare senz'alcuna vocazione nello stato ecclesiastico.

Due, non può dubitarsene, sono i fini, che il Sig. Ministro di pubblica istruzione, ed altri individui del Gabinetto, e del partito moderato, i quali dividono con esso lui le massime della moderna politica, si propongono nei preindicati regolamenti del nuovo piano di studi. Il primo è di diminuire il più possibile il Clero di Spagna sotto il pretesto di esser troppo numeroso: ciò che, se si verifica con gran danno della disciplina ecclesiastica, e non senza colpa del Governo in taluna Capitale, ed in qualche altra parte del Regno, è falsissimo in quanto al resto. Il secondo è di favorire, ed avvantaggiare per tutt'i mezzi gl'Istituti, che qui si dicono, di seconda insegnanza, ossia i Licei stabiliti, od almeno aumentati da poco tempo. Ed in ciò il Nunzio ha il

dispiacere di veder vivamente impegnato lo stesso Signor Pidal, che ne fu il promotore, quando più anni indietro essendo Ministro della Governazione avea anche a suo carico la pubblica istruzione. Egli per tal motivo ricusa principalmente l'ammissione degli esterni alle scuole dei Seminarii. Ed in questa parte non sarebbe del tutto contrario il Nunzio, se non dovessero aversi presenti le gravi circostanze sovraesposte; se in passato non si fosse la cosa regolata in modo di evitare ogni comunicazione fra gli esterni, e gl'interni se non se ne fossero avuti ottimi risultati, e non si fosse insieme conseguito di obbligare anche i primi, specialmente chierici, ad un sistema di vita ecclesiastica, e se infine potesse conciliarsi il modo di educare nei Seminarii Conciliari il numero dei giovani, che sono di conosciuta inclinazione al Sacerdozio con proporzione alla vastità, ed ai bisogni di ciascuna Diocesi. Presso queste considerazioni il Nunzio è di sommo parere, che fra i punti da esigersi in nome della Santa Sede nell'approvare, se, e come si crederà, il progetto di Concordato, siavi espressamente, che almeno in una nota diplomatica, la quale ne formi parte integrante, il Governo si obblighi a pubblicare in un con esso le disposizioni, che modificando il piano di studj in quanto concerne ai Seminarii diocesani, stabiliscano la immediata, e piena esecuzione di ciò, che alla unanimità fu proposto dalla Commissione mista nei succitati articoli 99, 104, 105, e 113, del suo lavoro. Questo in sostanza è il voto, che hanno concordemente manifestato i Vescovi nelle risposte alla consulta del Nunzio. Sebbene chi esiga più, chi esiga meno, e qualcuno abbia spinto le domande al di là del ragionevole; pure tutti convengono nel sostenere la necessità, 1.º che i corsi fatti nei Seminarj vengano incorporati alla Università, e siano valevoli almeno agl' interni pel conseguimento dei gradi; 2.º che quello di Baccelliere in filosofia, e teologia possa conferirsi nei Seminarii.

Nell'ultimo paragrafo di quest' articolo si stipola una delle condizioni, sotto le quali il Nunzio aderì in linea di negoziazione, e salvo il superiore beneplacito, alla riunione di alcune Diocesi, vale a dire, che si conservasse in quella da riunirsi il Seminario, se si fosse. In ossequio al nativo e libero diritto dei Vescovi su tali stabilimenti si è creduto di esprimere, che l'accennata conservazione debba intendersi fino a quando i Prelati d'accordo col Governo la reputino utile; potendo accadere, che in progresso di tempo, se il locale del Seminario esistente nella residenza Vescovile sia capace di accogliere un copioso numero di Alunni, il Diocesano stimi meglio concentrarvi tutti per averli sotto i suoi occhi, e sorvegliarli di persona; nel qual caso oltre il disporre all'effetto delle rendite di entrambi, potrebbe profittare per altri usi di comune utilità della sua Diocesi dell'edifizio, in cui trovasi eretto quello, che andrebbe ad aggregarsi all'altro della Città Vescovile. È però assai più probabile, che i rispettivi Prelati preferiscano di continuarne la conservazione; massimamente se giungano a conoscere esser questa una delle porte che si è cercato di lasciar aperte allo stabilimento in più felici circostanze della Diocesi riunita.

Art. 29.º *A fin de que en toda la peninsula, e islas adyacentes haya el número suficiente de ministros y operarios evangélicos de quienes puedan*

valerse los prelados para hacer misiones en los pueblos de su diócesis, auxiliar a los párrocos, asistir a los enfermos, y para otras obras de caridad y utilidad pública, el Gobierno de S. M., que se propone mejorar oportunamente los colegios de misiones para ultramar, tomará desde luego la disposiciones convenientes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo previamente a los prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de S. Vicente Paul, S. Felipe Neri y otra orden de las aprobadas por la S. Sede; las cuales servirán al propio tiempo de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para otros usos piadosos.

Estas casas y congregaciones estarán sujetas a la jurisdicción del ordinario.¹

Art. 30.º Para que haya también casas religiosas de mujeres en las cuales puedan seguir su vocación las que sean llamadas a la vida contemplativa, y a la activa de la asistencia de los enfermos, enseñanza de niñas y otras obras y ocupaciones tan piadosas como útiles á los pueblos; se conservará el instituto de las hijas de la Caridad, bajo la dirección de los clérigos de S. Vicente de Paul, procurando el Gobierno su fomento.

También se conservarán las casas de religiosas que a la vida contemplativa añaden¹ la educación y enseñanza de² niñas u otras obras de caridad.

Respecto de³ las demás ordenes, los prelados ordinarios, atendidas todas las circunstancias de sus respectivas diócesis, propondrán las casas de religiosas en que convenga la admisión y profesión de novicias y los ejercicios de enseñanza o de caridad que sea conveniente establecer en ellas.

No se procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure antes en debida forma su subsistencia.

Osservazioni del Nunzio.

Articoli 29.* 30.* Se le trattative in quasi tutti gli articoli sono state difficili, e penose, i due, de'quali si entra a parlare, possono dirsi dei più

¹ Este último párrafo está suprimido en el texto original (*Raccolta...*, p. 786).

El motivo es porque en Roma pareció insuperable salvar la dificultad que suponía suprimir la exención de los regulares haciéndoles depender de la jurisdicción episcopal. Por ello se le propusieron al nuncio las siguientes soluciones: 1.^a, no hablar en absoluto en el concordato de la dependencia o exención de los regulares y, por consiguiente, suprimir el párrafo correspondiente, que es lo que se hizo; 2.^a, en caso de obstinación por parte del gobierno, la Santa Sede concedería con un documento separado a los obispos facultades de delegados apostólicos a tiempo determinado, con el fin de que pudieran restablecerse en España las órdenes religiosas y una vez consolidadas pasaran a depender de sus respectivos superiores; 3.^a, añadir después de la palabra *ordinario*, en el ejercicio del sagrado ministerio, a norma del sagrado concilio de Trento y de las constituciones apostólicas (*ASV AN Madrid 335; AAESS S. II Spagna 361, fasc. 105, ff. 71v-72*).

¹ En el original: *reunen* (*Raccolta...*, p. 786).

² En el original: *de las* (*Ibid.*)

³ En el original: *a* (*Ibid.*)

imbarazzanti, e molesti. Le istruzioni, che il Delegato Apostolico partendo da Roma ebbe per iscritto circa la ripristinazione degli Ordini, e Comunità Religiose si restringevano al paragrafo seguente. "Taluna delle facoltà contenute nei tre Brevi (quelli cioè, con cui fu autorizzato) riguardano i Regolari; e Monsignor Delegato nella sua prudenza ne userà in maniera di provvedere da un lato ai bisogni degli individui, e preparare dall'altro la strada al ripristinamento di una qualche parte almeno degli antichi Conventi. Di un tal ripristinamento si ha una qualunque siasi promessa nella nota *riservata* scritta dal Cav. Castillo il 1.º Gennaro 1847. Le circostanze per altro son tali da non potere per ora concepire fondata speranza." La promessa poi contenuta in detta nota riservata, di cui gli passò copia autentica, era concepita in questi termini: "sebbene nella Nota sudetta (l'altra ufficiale ostensibile dello stesso giorno) non si faccia menzione degl'Istituti Regulari, nondimeno il Governo e la lodata Maestà Sua pel bene della Religione, e della Morale, e per dimostrare la sua pronta volontà ai desiderj esternati dal S. Padre, sono decisamente risolti non solo a provvedere alla conservazione dei Monasteri delle Monache, e di quei pochi Conventi di Religiosi, che non furono distrutti dalla rivoluzione, come pure dell'Istituto delle scuole pie ripristinato in seguito dalla Regina; ma a procurare altresì in tempo, e luoghi opportuni di accrescere simili pie fondazioni, principalmente di quelli, che si dedicano alle missioni, o alle scuole, o ad assistere, e consolare l'umanità dolente." Attenendosi il Rappresentante Pontificio al senso di ambedue i citati documenti non lasciò da principio di aprire il camino, e cooperare da sua parte colla dovuta destrezza, e prudenza al ristabilimento di qualche numero delle tante Case Religiose, che avea la Spagna prima delle ultime vicende. E fin da quando nell'Aprile del 1848 fu istituita la consaputa Commissione mista per discutere, e proporre in linea consultiva il modo più acconcio *del arreglo general del Clero*, fu sollecito di comunicare le istruzioni opportune agl'individui di sua nomina, i quali vi corrisposero fedelmente; e sebbene non riuscissero a condurre intieramente nelle loro idee gli altri Colleghi nominati dal Governo, tuttavia poterono ottenere, che di reciproco consenso si consegnassero alcuni punti favorevoli all'intento; come può vedersi nel titolo 7.º articoli 77. 78. 79. e 80. del loro progetto. Frattanto non era senza fondamento la speranza, che avea il Nunzio di migliorare le proposte della Giunta nelle trattative coi Signori Ministri, sia per le disposizioni manifestategli particolarmente dal Signor Pidal in qualche discorso apertogli in tempo per iscandagliare il terreno, sia perchè fra le basi generali presentate dal Governo stesso *a las Cortes* nel Marzo 1849, per essere autorizzato a trattare colla S. Sede il ripetuto *arreglo* eravi anche quella *de establecer..... casas e institutos de Misiones, de ejercicios, de corrección de eclesiásticos.....* E la speranza fu anche più ferma nel vedere la decisa efficacia, con cui taluni dei Signori Ministri, e molti deputati aderenti al Governo si opposero nel Senato, nel Congresso, e nella stampa periodica alle sfrenate dichiarazioni dei progressisti, i quali scorgendo subito nella suddetta base una iniziativa al ristabilimento almeno delle Case, e Comunità Religiose l'attaccarono a viva forza, e non finiscono neppure al presente di combatterla ad ogni incontro. Infine la speranza passò quasi in sicurezza al

leggere nel progetto di Concordato scritto dal Ministero di Grazia, e Giustizia più di un Articolo, ove sul conto delle menzionate Case, e Comunità si erano adottate con qualche modificazione le proposte stesse della Giunta mista.

Quindi il Nunzio costretto a presentare il suo progetto di Convenzione; ed insieme persuaso, che se dal suo canto dovevano procurarsi su questo punto i maggiori possibili vantaggi, gli era pur d'uopo regolare l'esigenza secondo le circostanze pubbliche, le istruzioni ricevute dalla S. Sede, le promesse fatte dal Governo Spagnolo per mezzo del suo Plenipotenziario, e la giusta previsione dell'accoglienza, che avrebbero, e dell'effetto, che potessero produrre, credette, preso specialmente a calcolo il sentimento comune dei Vescovi, di limitarle a senso dei tre articoli, che per amore di esattezza si trascrivono qui appresso:

”(Art. 31.º del progetto del Nunzio) “ Además del Instituto religioso de los Esculapios ya restablecido como tal, y que deberá seguir en toda España en la forma prescrita en sus reglas y constituciones, se conservará el de Hospitalarios de San Juan de Dios, restituyendole al estado de regularidad correspondiente a su institución, y adoptandose por autoridad de la S. Sede con acuerdo del Gobierno de S. M. las providencias que se crean más convenientes para el cumplimiento de sus obligaciones.

”(Art. 32.º) A fin de que en toda la Península haya el número suficiente de Ministros y Operarios Evangélicos, de quienes puedan valerse los Prelados para hacer Misiones en los pueblos de sus Diócesis, auxiliar a los Párrocos, asistir a los enfermos etc. se establecerán desde luego Congregaciones de Clérigos seculares y regulares, y Ordenes Religiosas de las aprobadas per la S. Sede, y por ahora habrá en cada Diócesis una Casa al menos de alguna de ellas a elección de los respectivos Obispos, las cuales servirán al propio tiempo de lugares de retiro para ejercicios espirituales y de corrección para los eclesiásticos. Además el Gobierno de S. M. promete acceder a las peticiones de los pueblos para el establecimiento de otras casas de los mismos Institutos, oyendo a quien corresponda, y acudiendo a la Sede Apostolica para que acuerde las medidas convenientes a su mejor observancia, atendidas las circunstancias.

”(Art. 33.º) Como los Franciscanos Misioneros de Filipinas son los únicos que no tienen Colegio en la Península, y siendo preciso que los que quieran dedicarse a tan importante objeto, tengan la instrucción y otras calidades necesarias, se establecerá un Colegio numeroso de esta Orden con el fin tambien que los alumnos puedan ser enviados a las Antillas y a los Santos Lugares de Jerusalén, cuyo mantenimiento y esplendor en unión de otras Naciones Católicas están encomendados al celo religioso de la España.”

Dal tenore del primo, ed ultimo dei trascritti articoli si rileverà, che il Nunzio, non perdendo mai di vista le istruzioni avute, si era studiato di corrispondere ai pochi cenni datigli sui Corpi Regolari dei Dominj Spagnoli in America, ed Asia, non che sulla Congregazione delle Scuole pie, ed altre

da potersi in seguito ristabilire nella Penisola. Se non che giunte a tal punto le trattative la scena contr' ogni aspettazione cambiò interamente. I Signori Ministri dichiararono, che il Governo di S. M. avea sempre il proposito di adempiere a tempo, ed in circostanze opportune alle promesse fatte in suo nome dal Sig. Castillo nella nota riservata del 1.º Gennaro 1847; ma che per ragioni gravissime esposte più volte alla S. Sede non era affatto in grado di obbligarvisi in un trattato solenne, e che su ciò non era più luego a discorso, o discussione alcuna dopo le formali intelligenze precedute in Roma; sulle quali appunto si era preso il partito di consegnare le suindicate promesse in una nota riservata. Ed in questo dire il Sig. Pidal pose in mani del Nunzio un dispaccio originale del medesimo Sig. Castillo in data del 27 di detto mese, ed anno, nel quale al rimettere le copie delle risposte date ufficialmente due giorni innanzi dalla Segreteria di Stato alle precitate note, ostensibile l'una, riservata l'altra, si assicurava per comunicazione verbale del difunto Emo Gizzi, che il S. Padre accettando le promesse contenute nella seconda, e riconoscendovi un nuovo argomento delle ottime intenzioni di S. M. C. e del suo Governo avea consentito, che nella parte relativa alle Case, e Comunità Religiose di uomini, e di donne, sulla quale solamente poteva cadere il dubbio, non se ne farebbe menzione alcuna nel Concordato.

Può immaginarsi la sorpresa del Nunzio ignaro totalmente di siffatta intelligenza, per non essergliesene detta una parola in Roma, nè leggersene un indizio qualunque nelle istruzioni dategli per iscritto, e firmate dallo stesso Emo Gizzi. Non vuole però tacere, che per fortuna non fu colto all'improvviso nell'atto della conferenza. Stante l'interruzione più o meno lunga, che sempre ha passato fra una, e l'altra, egli n'era stato prevenuto da persona di sua confidenza; e non solo avea potuto accertarsi della rilevante particolarità asserita dal Plenipotenziario Spagnolo nel citato suo dispaccio, interrogandone lui medesimo in amicizia, e riserva, ma eragli pure riuscito di sapere come, e perchè il Governo si fosse risoluto a far uso di somigliante documento nel punto di trattare sull'oggetto col Nunzio, mentre poco prima si era di proprio movimento compromesso in tutt'altro senso avanti *las Cortes*, e nello stesso progetto di convenzione da lui presentato. Senza entrare nel racconto di parecchi fatti, e circostanze precedenti, che molto vi contribuirebbero, basterà indicare, che la causa impulsiva al cambio di opinione, e di condotta del Governo, fu la disgraziata coincidenza della guerra accanita, che presero a rinnovargli i periodici esaltati per avere incominciato a lasciar libera la vestizione, e professione delle Monache. Il Governo, che allora, oltre i progressisti, era eziandio virilmente attaccato dall'altro ognor crescente partito della così detta opposizione conservatora, ch' esitava tuttavia a decidersi sulla convenienza di sciogliere *las Cortes*, ciò che poi ha fatto nello scorso Agosto, e che inoltre precisamente in quell'epoca era eccitato sull'argomento dalle comunicazioni verbali, e scritte del Ministero Piemontese, non solo si affrettò a sospendere pel momento ogni facilitazione in favore delle Religiose, dopo aver già tolto l'ostacolo per circa cinquecento fra i differenti Monasteri, ma per identità di motivo vide pure di non potersi impegnare solennemente in quanto alle Case, e Comunità di Religiosi, e pensò di dare un passo indietro nella linea iniziativa al qualunque loro ripristina-

mento. E fu per questo, che all'aprire sul proposito le trattative col Nunzio fecesi ad invocare la preceduta intelligenza colla S. Sede, di cui era menzione nel dispaccio ufficiale del Sig. Cav. Castillo in data 27 Gennaio 1847. Ove non dee preterirsi, che siccome le promesse contenute nella nota riservata del 1.º di detto mese erano state autorizzate da un Gabinetto, in cui entravano alcuni dei Ministri attuali, e fra gli altri il Sig. Pidal, ma il citato dispaccio giunse quando niuno di loro ne faceva più parte; così è probabile, che, se a principio il Governo manifestò altre idee, compromettendosi perfino dinanzi *las Cortes*, e nel suo progetto di Concordato malgrado della succennata comunicazioni dell'Emo Gizzi, fosse principalmente, perchè i Signori Ministri di Stato, e di Grazia e Giustizia non l'aveano presente, o non la conoscevano affatto. Il certo è, ed il Nunzio può esserne garante, che soltanto dopo le surriferite critiche congiunture vi si ebbe ricorso, e fu un impiegato subalterno, che appunto allora ne richiamò la memoria.

In questo mezzo il Nunzio era oltremodo dispiacente, e credeva danno-sissimo alla causa delle Comunità Religiose dell'uno, ed altro sesso, ed insieme a quella della Chiesa, e delle anime, che non potessero in nessun conto consegnarsi nel Concordato le promesse del Governo, od alcun che di rassicurante la conservazione in generale delle seconde, ed un principio almeno di ristabilimento delle prime. Il dispiacere proveniva dalla fermissima convinzione, che in tal caso passerebbe lunga serie di anni senza vederle adempiute, e per la progressiva mancanza degl'individui delle suddette corporazioni andrebbe a perdersi ogni speranza di effetto. L'accaduto ultimamente, ed or ora riferito era per essolui una utilissima, ed eloquente lezione. Nè per verità ne avea bisogno: giacchè nel corso di tre anni, vale a dire dal giorno 4 ottobre 1847, in cui tornarono al potere i moderati, e fu ristabilito il Ministero Narvaez, che per buona sorte, e con parecchie variazioni più o meno vantaggiose nel personale, dura ancora, avea dovuto toccare con mano la irresoluzione, ed inerzia, od anche l'aperta contrarietà dello stesso Governo a compiere le promesse fatte in addietro, e per altro interesse alla S. Sede. Sa bene il Nunzio quanto gli ha costato il poco ottenuto fin qui, e come con una pazienza da martire ha dovute guadagnare palmo a palmo il terreno. In fondo la maggior parte di ciò, che fu promesso nella nota non già riservata, ma ufficiale, ed ostensibile del Sig. Castillo resta tuttora inadempito, e può ritenersi, come certo, certissimo, che lo rimarrebbe indefinitivamente, se non si giungesse al punto di regolare ad un tempo tutte le cose della Chiesa, e di obbligarvi il Governo, qualunque sia, colla forza di un trattato solenne. E non fu lo stesso Ministro Narvaez, che nell'Aprile 1848 allegando il pretesto di contenere la rivoluzione già scoppiata sanguinosamente il 26 Marzo, e riprodotta il 7 Maggio di quell'anno, decretò la immediata vendita dei beni ecclesiastici, ch'esso medesimo, per le istanze fatte dal Delegato Apostolico alla circostanza della conseguita riunione de'Regii Sposi, avea sospeso nell'Ottobre antecedente; mentre che nella citata nota si era promessa la restituzione alla Chiesa di tutti gl'invenduti, e non compresi nella legge di devoluzione sanzionata nel 1845? Non fu del pari sotto il Ministero presieduto dal General Narvaez, che il Duca di Sotomayor si ricusò decisamente, e senza efficace opposizione dei suo Colleghi

a firmare una nota di accettazione, e ratifica di quanto si era promesso in quella del Sig. Castillo; dichiarando *rotundis verbis*, che prima si farebbe tagliar la mano, che autenticare colla sua firma la promessa di riconoscere, e garantire alla Chiesa il diritto di acquistare, e possedere? Non vuol negarsi, che gli straordinarij avvenimenti, da cui in questi tre anni è stata commossa l'Europa, ed in parte anche la Spagna han potuto contribuire alla volubilità di politica del suo Governo, e perciò all'inadempimento delle succennate promesse. Ma la vera, e precipua causa fa mestieri ricercarla nell' abituale difetto di quella sincera volontà, che per altri interessi non è mancata, ed ha finito sempre con trionfare, ed ottenere il suo intento. La lunga corrispondenza del Nunzio colla Segreteria di Stato specialmente dal Novembre 1847 a tutto il Luglio 1848, quand' ebbe a presentare le Credenziali, ne somministra copiosissime prove. Il Ministero Pontificio l'avrà certamente alla vista, e richiamando gli antecedenti potrà desumerle eziandio dal fatto suo proprio. Poichè le molte trattative intervenute in Roma incominciando dalla Convenzione del 1845 fino alla missione del Delegato Apostolico in Aprile del 1847 a che in ultima analisi si sono ridotte, se non ad un avvicendamento di esibizioni, e promesse, ed a difficoltà, e renitenza nel caso di adempierle? Nel concorso pertanto di siffatte circostanze, e dopo sì penosa esperienza, qual fiducia poteva avere il Nunzio sulla futura sorte delle Corporazioni Regolari di uomini, e di donne, lasciando la cosa nello stato, in cui l'ha posta il contenuto della nota riservata del Sig. Castillo?

Si aggiunge, che siccome l'attuale progetto di Concordato regola in tutta l'estensione gli affari ecclesiastici del Regno, ed anche per questo motivo, a tacere qui di altri, abbraccia molti punti, che per se stessi non sarebbero materia di una formale stipolazione fra i due Supremi poteri della Chiesa, e dello Stato; così l'assoluto silenzio a riguardo solamente delle Comunità Religiose non potrebbe a meno di produrre una triste impressione nei buoni, e formare insieme un cattivo precedente pel qualunque ristabilimento di dette Comunità nel tratto avvenire. Ed essendosi il Governo pronunziato in buon senso nella succitata base presentata *á las Cortes* per ottenere la consaputa autorizzazione, e molto più nel linguaggio tenuto dinanzi ai due corpi collegiatori, e nei periodici, che ne sono l'organo, potrebbe per avventura credersi, che il non essersi stipolata alcuna disposizione favorevole agli Ordini Religiosi sia provenuto dalla inefficacia, disaffezione, o contrarietà del Rappresentante della S. Sede a conseguenza certamente delle istruzioni da lei ricevute. In vista di tutto ciò, e dopo matura riflessione parve al Nunzio, che non gli era lecito abbandonare l'impresa, e che in vece trovavasi in debito di moltiplicare le industrie, insistenze, e premure per rimuovere il Governo dalla manifestata determinazione. Rifugge egli dal volerne attribuire l'esito all'abilità dei suoi modi, ed alla vivezza dello zelo, che procurò d'impiegarvi. All' opposto si compiace di rendere un giusto tributo di lode alla rettitudine, e ragionevolezza del Sig. Pidal, il quale penetrandosi del poco, che il Nunzio seppe esporgli in più particolari conferenze, s'impegnò a patrocinare la causa nel Consiglio de' Ministri fino al punto di potere redigere di comune accordo i due Articoli scritti al margine. Sui quali passando a qualche cenno più particolare, ed incominciando dalle Comunità

Religiose di uomini risulta dalla semplice lettura del primo non avervisi potuto inserire quel tanto che il Nunzio col fine indicato a suo luogo erasi studiato di esprimere rispetto agli Scolopj, all'Ordine di S. Giovanni di Dio, ed ai Conventi delle Filippine, e delle Antille negli Articoli 51.^o, e 33.^o del suo progetto.

Per ciò che spetta alla Congregazione delle scuole pie, il Sig. Pidal, cui lo stesso Nunzio non credette prudente di palesare nel momento la sua vera intenzione, fece sentire, ch' essendo già riconosciuta legalmente nel Regno, era del tutto superfluo, e potea insieme essere pericoloso sotto varii rapporti il farne un oggetto di stipolazione solenne nel Concordato. In quanto ai Religiosi dell' Ordine di S. Giovanni di Dio soggiunse, che sebbene non abbiano l'esistenza legale, sono state però conservate di fatto quasi tutte le loro Case per la grande utilità dell' Istituto non controversa neppure dai liberali più esaltati; che al punto della illigittima abolizione erano in grandissimo discredito per la poca disciplina, ed osservanza regolare, per questo principalmente egli, ed altri Ministri, e deputati ben pensanti non furono premurosi d'insistere nel 1845 pel ristabilimento legale dell'Ordine, come fecero pegli Ecolopj; che quantunque nell' articolo proposto dal Nunzio si avesse ragione di tal inconveniente, e fosse concepito in modo di applicarvi ad un tempo l'opportuno rimedio; nondimeno la cosa non era abbastanza preparata, e matura; che per una parte il Governo avea un interesse evidente alla ripristinazione nelle debite forme dell' Istituto *dei fate bene Fratelli*, e per l'altra la S. Sede avea una sufficiente garanzia nella nota riservata del Sig. Castillo, ove si allude essa chiaramente al detto Istituto, ed alla quale potrà sempre appellare, se si tardasse a restituire al medesimo il riconoscimento legale; e che in ultimo il Governo credeva del suo decoro l'accordarlo di suo movimento, e non farlo dipendere da una obbligazione solennemente contratta; la quale nel caso in discorso, e nel momento presente sarebbe da molti mal ricevuta. Presso tutti questi riflessi il Nunzio, malgrado di non restarne intieramente convinto, ebbe a desistere dalle sue proposte, perchè vide l'inutilità di ulteriori discussioni, e perchè gl' interessava di guadagnare il più possibile nella redazione dell'articolo, in cui poi si convenne; e ch' è il 29.^o dei posti in margine. Fu anche trattenuto da un'altra considerazione, che per verità gli venne alla mente dopo aver presentato il suo progetto coll' articolo relativo agli Scolopj, ed all'Ordine di San Giovanni di Dio. Egli temette, che, se parlandosi nel Concordato degl'Istituti Regolari da riconoscersi, e conservarsi come tali, si facesse soltanto menzione dei due sovraccennati, si venisse implicitamente a transigere, od almeno si desse a credere essersi transatto su tutti gli altri; ed in conseguenza ciò che si è convenuto circa l'apertura di Case Religiose non avesse più l'apparenza, o fosse inteso in senso ben diverso da quello di una iniziativa, e disposizione al non lontano ristabilimento di alcuni Ordini Regolari in Ispagna. E di questa intrepettazione temette pure, che potesse all' occorrenza valersi, ed abusare il Governo.

Riguardo alle Comunità Religiose delle Filippine, e delle Antille, il Sig. Marchese di Pidal assicurò nelle forme più esplicite la decisa intenzione del Governo di migliorare lo stato, aumentare il personale, ed anche il numero

dei Collegii esistenti oggi nella Penisola per quei vasti dominj, e d'invocare eziandio, ove occorra, l'autorità della S. Sede per provvedere alle urgenti necessità, e contribuire al progresso delle missioni in dette contrade. Fu peraltro fermissimo nel ricusarsi ad inserire in tutto, od in parte nel Concordato il tenore del succitato articolo 33° del progetto del Nunzio. Si appoggiò egli da principio alla stessa nota riservata del Sig. Cav. Castillo, nella quale non si trova nè promessa, nè allusione alcuna, che obblighi in alcun modo il Governo in quanto alle Corporazioni Religiose di Oltremare. Spiegandosi in seguito con quella lealtà, e franchezza, che onora moltissimo il suo carattere, appellò alle Regalie, al Patronato speciale, e massimamente alla delegazione Apostolica, di cui per più Bolle Pontificie sono in possesso da circa cinque secoli i Re Cattolici rispetto alle Indie, ed in forza della quale possono con piena, e libera autorità disporre ciò che sembri loro più utile, e conveniente circa la conversione degli infedeli, il progresso delle missioni, ed il governo anche spirituale dei Religiosi, ed altri ecclesiastici addetti alle medesime. A giudizio del Sig. Pidal, il Governo di S. M. non avrebbe potuto assumere nel Concordato una obbligazione qualsiasi a riguardo particolarmente delle Filippine senza pregiudicare alcun tanto alle riferite prerogative, e straordinarie attribuzioni della Corona; ed in questo caso avrebbe perfino compromesso la sua esistenza; provocando l'ostilità di tutti i partiti, non escluso il più moderato, il quale come è propenso alle concessioni liberali in politica, così è tenace sostenitore delle Regalie sempre nocive alla libertà della Chiesa. Alla invincibile fermezza, in cui si è mantenuto il Ministero, di non volere esprimere nel Concordato nessuna cosa, che l'obbligasse formalmente sul conto delle Comunità Religiose delle Antille, e delle Filippine, ha forse contribuito non poco un disgraziato incidente, di cui, per essere estraneo al principale scopo di queste osservazioni, si astiene il Nunzio dal parlare; ma sul quale per la sua estrema gravità si riserva di richiamare l'attenzione della S. Sede con una esatta relazione; occupandosi intanto, fra le indicibili amarezze che da più mesi gli cagiona, di preparare il remedio, e d'intendersi all'uopo, in quanto conviene, col Real Governo, affine di evitare mali anche maggiori. Ad onta di tutti i mentovati ostacoli il Nunzio potè infine ottenere, che il Sig. Pidal *taedio victus* condiscendesse, intesi prima i suoi Colleghi, a consegnare, almeno per incidenza, nel Concordato la disposizione del Governo a migliorare i Collegj di Missione per le parti in genere di oltremare. Così il Governo medesimo resta in qualche modo compromesso dinanzi alla Nazione, ed all'opportunità questo cenno passeggero non sarà inutile all'adempimento dei giusti desiderj della S. Sede in ordine alle Comunità Religiose dei Dominj Spagnoli in Asia, ed America.

Or entrando direttamente nel particolare dell' articolo 29.° il Nunzio deve innanzi tutto rilevare, che quanto in esso si conviene, trovasi in piena conformità col parere dell' Episcopato Spagnolo nelle sue risposte alla consulta più volte menzionata. Tranne due, o tre, ed in ispecie quello di Pamplona, che hanno raccomandato con premura il ripristinamento di una porzione dei molti Conventi di varii Istituti Religiosi, di cui abbondavano le loro Diocesi, gli altri, o perchè conoscessero bene le intenzioni degli

uomini del potere, e partito dominante, o perchè si penetrassero degli ostacoli, e delle circostanze, o perchè per differenti motivi non giudicassero possibile, o conveniente altra cosa, si sono limitati a chiedere l'apertura di alcune Case religiose, affine di riunirvi il numero sufficiente d'individui, che possano aiutare i parrochi, dare le missioni a tempo opportuno nelle Città paesi, e Villaggi del Territorio Diocesano, prestarsi al grande oggetto degli esercizj spirituali pel Clero, e pei secolari, ed anche accogliere nelle rispettive Case, come in luogo di ritiro, e correzione, gli ecclesiastici delinquenti. Parecchi dei Vescovi hanno ristretto la proposta ad una di dette Case per ciascuna Diocesi. Altri l' hanno estesa ad ogni Città *de mil vecinos*, vale a dire di circa quattro mil'anime. In quanto alla scelta dei Corpi religiosi, la pluralità ha favorito le due Congregazioni di S. Vincenzo de Paolis, e di S. Filippo Neri. Alcuno ha indicato i Cappuccini, unitamente ad altri Istituti men rigidi, ed un solo ha diretto le sue viste ai Gesuiti; quantunque sia certo, che nella generalità gli amino, e stimino sommamente. Non è mancato fra i Vescovi che nel ricusare di rispondere alla consulta fattagli dal suo Metropolitan per commissione del Nunzio a motivo di aver già comunicato in Roma tutte le notizie relative alla situazione delle cose ecclesiastiche di Spagna, ha creduto tuttavia per effetto di zelo di doversi pronunziare contro la immediata ripristinazione delle Comunità Religiose; non avendo esitato a far palese questa opinione a qualche individuo del Ministero, ed a rilevare la maggiore utilità, e convenienza dello stabilimento delle Case, cui si riferisce in sostanza quel che si stipola nel presente articolo. In realtà egli affrettandosi a profittare della cessione fattagli dal compratore di un edificio appartenuto in addietro ad un Corporazione regolare, ha già aperta nella sua Diocesi la così detta casa di Missione; al qual fine s'intese previamente col Governo, n'ebbe l'incarico di formare gli statuti, e li sottopose alla Reggia approvazione. Alcuni dei suoi Colleghi all' esserne informati, se ne mostrarono dispiacentissimi, per non dire offesi. Il Nunzio, appena n'ebbe notizia, non tardò ad avvertirlo con riserva, ma non fu più in tempo per impedire il passo.

Dall'esposto riepilogo del sentimento dell' Episcopato Spagnolo su questo importantissimo argomento s'intenderà sempre più il pensiero, ed il fine del Nunzio nel concepire l' articolo 32.º del suo progetto di Concordato nei termini sovrascritti. Pel concorso delle avverse circostanze, di cui ha dato pocanzi contezza, non avendo potuto conseguire tutto ciò, che desiderava, è almeno lieto di aver ottenuto quanto più interessava all'intento. Primieramente si è venuta la immediata ripristinazione di qualche numero di Case Religiose, talchè, pubblicato appena il Concordato, si può esigere dal Governo, che in conformità dell'assunta obbligazione prenda le misure necessarie all'effetto. Nella stessa Convenzione non ratificata del 1845 si era soltanto espresso, che la Regina *alia etiam pro loco, et tempore Religiosorum Coenobia . . . instaurare curabit*. Oltre poi le due Congregazioni di S. Vincenzo di Paolis, e S. Filippo Neri si è stipolato, contro il voto esplicito dei due individui più influenti della Commissione mista nominati dal Governo, che le Case in discorso si formeranno di altri Ordini Religiosi fra gli approvati dalla S. Sede. Ciò era indispensabile non pure per iniziare con più latitudine

il ristabilimento degl' Istituti Regolari, ma eziandio per la estrema scarsezza di soggetti, che rimangono in Ispagna delle suddette due Congregazioni. La espressione *y otra orden*, si è usata per prudenza in luogo dell' altra *y otras ordenes*, che si leggeva nell'articolo del Nunzio, per non provocare il furore degli esaltati, e del periodismo della loro setta. Deve peraltro intendersi *demonstrative*, non già *taxative*, quasi che siasi voluto restringerne il senso ad un altro unicamente degl'Istituti Regolari; ed è questa l'intelligenza pacifica coi Sig. Ministri. Si è aggiunto ancora, che il Governo procederà alle disposizioni convenienti d'accordo coi Vescovi, i quali dovranno proporre la Comunità Religiosa, che preferiscono come più adattata ai bisogni delle rispettive loro Diocesi. Inoltre ad istanza del Nunzio si è indicato in genere, che i Prelati Diocesani potranno valersi delle ridette Comunità per opera di utilità pubblica; e ciò col divisamento di aprir loro il campo a profittare, se vogliano, degl'individui delle medesime per l'insegnamento nei Seminarj Conciliari, od in qualche altro stabilimento ecclesiastico, che non sarà difficile di vedere introdotto in progresso di tempo per la pietà di talun particolare; come ora precisamente, dopo lunghe trattative, si va ad aprire nella Città di Vittoria un Seminario, la cui direzione sarà affidata ai Chierici Regolari di S. Vincenzo di Paolis, e che dal suo fondatore di chiamerà Seminario De Aguirre, per non confonderlo, nè impedire la erezione del Conciliare, o Diocesano, che dovrà avere la Città stessa, appena sarà costituita in Sede Vescovile. In pari guisa non è improbabile, che ad elezione, e mercè le sagaci premure di taluno dei Vescovi possa riunirsi un numero di Gesuiti in qualche locale già di loro pertinenza, come p. e. in Loyola, o Manresa, od in altro da destinarsi, perchè siano utili nell' insegnamento, o nelle missioni, od in somiglianti opere del ministero ecclesiastico. Il certo è, che l'articolo, lungi dall'escludere, li comprende necessariamente. Infine se pei riguardi più volte accenati non si è potuto esprimere a senso dell'articolo proposto dal Nunzio, che ciascuna Diocesi avrebbe *por ahora* una di dette Case e Comunità Religiose, e che il Governo accogliendo favorevolmente le domande delle popolazioni non lascerebbe di aumentarne il numero, si è però promesso in genere di stabilirle *donde sea necesario*; la qual formola, atteso le circostanze religiose, morali, e locali della Spagna può avere una latissima applicazione. E così il Nunzio è rimasto d'accordo coi due Ministri di Stato, di Grazia e Giustizia, i quali se mossi sempre dalle medesime ragioni avrebbero voluto sottrarre il Governo dall' assumere una formale obbligazione nel Concordato, non si sono giammai opposti allo stabilimento delle rimentovate Case, confessandone invece l'urgente bisogno, e riconoscendovi eziandio un interesse politico. La maggiore, o minor latitudine, che sia per darsi a questa provvida disposizione, la maggiore, o minore prontezza, con cui si riduca ad effetto, ed insieme il maggiore, o minor vantaggio, che possa ritrarsene senza compromettere la libertà della Chiesa, dipenderà interamente dalle cure industriose, dal criterio pratico, e dallo zelo prudente dei Vescovi, come pure dai cambiamenti, che possono sopravvenire nel personale del Ministero vigente. Sotto tali riserve il Nunzio crede poter assicurare, e si lusinga di non ingannarsi, che il numero delle Case Religiose da stabilirsi nel modo convenuto entro un discreto corso di tempo, sorpasserà

le comuni speranze; nè ha difficoltà di aggiungere, che se la Spagna avrà pace, e l'ordine pubblico non tornerà sollecitamente ad essere turbato da sconvolgimenti interni, od esterni, non si tarderà molti anni a vedere restituito qualche ordine Religioso al perfetto stato di regolarità secondo le sue leggi, e costituzioni, ed il ristabilimento sarà assai più solido, e proficuo dopo essersi preparato, e messo per così dire alla prova nelle case, di cui tratta l'articolo. Fino a che non si verifichi questo successo, al quale in fondo ripugna solamente una mano d'irreligiosi politici, e di prezzolati perturbatori contro il voto della gran massa delle popolazioni, e persone dabbene, non si è potuto a meno di assoggettare le succennate Case, e Comunità alla giurisdizione ordinaria dei Diocesani. Ma ciò non esclude, che nell'interno delle medesime v'abbia un Superiore, o Prelato locale, e che i religiosi, di cui saranno rispettivamente composte, osservino al più possibile la regola propria di ciascun istituto, e ne indossino eziandio l'abito; come han continuato a fare i Domenicani, ed Agostiniani dei tre Collegj di Missione di Valladolid, Ocaña, e Monteagudo. A tal fine sarà d'uopo, che i Vescovi formino ognuna di dette Case di tutt'individui di un ordine medesimo, usando la massima cautela nella loro scelta, ed ammissione. E perciò come in altri punti, così in questo specialmente sarà non pur conveniente, ma necessario, che nell'atto di pubblicare il Concordato si facciano loro conoscere nei debiti modi le mire, ed intenzioni della S. Sede. Altrimenti ciascheduno risolverà, e si condurrà a suo talento. Il Nunzio in trenta, e più anni, che si occupa debolmente negli affari ecclesiastici, non ha veduto mai sì verificato il proverbio *quot capita tot sententiae*, come nel rispettabile corpo dei Prelati Spagnoli. Il carattere nazionale, e la sua diversa inclinazione secondo la varietà delle Provincie, e di origine li divide singolarmente nel modo di pensare, e di sostenere il rispettivo loro parere. Anche unendosi talvolta nella sostanza della cosa, assai differentemente la veggono nei mezzi, nei modi, e negli accessorii, ed in ultimo per una causa, o per altra il sentimento dei Catalani non è quello degli Aragonesi, questi non combinano cogli Andalusi, ed altrettanto avviene dei Castigliani, e Asturiani con tutte le svariate loro ramificazioni. Per somma ventura in un punto concordano generalmente, e giova dirlo in particolare, e forse senza eccezione, ad onore dell'odierno Episcopato, ed è nel rispetto e sommissione alla voce, ed istruzioni del Capo della Chiesa.

Venendo finalmente agl'Istituti, o Monasteri di Religiose, il Governo nel chiedere a *las Cortes* la nota autorizzazione indicò, che fra gli oggetti da trattarsi colla S. Sede vi sarebbe anche quello di *resolver de una manera definitiva lo que convenga respecto de los institutos de Religiosas, procurando que las Casas, que se conserven añadan a la vida contemplativa ejercicios de enseñanza, o de caridad*. E quando per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia si lasciò libera ad alcuni Monasteri, anche di vita contemplativa, la vestizione, e professione di un certo numero di Novizie, si aggiunse fra le altre la condizione, che le nuove professe dovessero assoggettarsi a quello, che in ordine alle opere d'insegnanza, carità, e beneficenza fosse per determinarsi *nel arreglo general del Clero*. Tutto ciò fece credere quasi comunemente, che l'idea del Governo fosse di sopprimere nella massima parte i

Monasteri di vita contemplativa, come pure di alterarla essenzialmente nei pochi da conservarsi, trasformandola in altro genere di occupazione incompatibile, ed alieno dalla sua indole. Il Nunzio non vuole assicurare, che non fosse realmente questo il proposito del Governo. Dirà bensì, che dalla formula usata nel domandare l'autorizzazione a *las Cortes* non potea trarsene un argomento sicuro, avendo dovuto regolarla a seconda delle circostanze per non eccitare le grida dei due partiti di opposizione, ed accrescere le difficoltà della votazione. Checchè ne sia, i Vescovi in generale l'intesero nel senso suindicato, ed in modo distinto l'Arcivescovo di Siviglia, il quale non contento di pubblicare colle stampe, e non senza disgusto del Governo, la memoria ben cognita alla S. Sede, ha impedito finora, che nei Monasteri della sua Archidiocesi si ammettesse alla vestizione, e professione alcuna novizia a motivo dell'anzidetta condizione espressa nel relativo officio del Ministro di Grazia e Giustizia. Quindi nel rispondere alla consulta del Nunzio si pronunziarono presso che alla unanimità contro il divisamento, che attribuivano al Governo. Ad eccezione di due, i quali proposero la soppressione dei Monasteri di vita contemplativa, che trovansi ridotti a non contare più di tre o quattro Religiose per aggregarli a quei di egual regola esistenti nella medesima città, ed in luoghi vicini della Diocesi, gli altri s'impegnarono d'accordo nel raccomandare, e sostenere la indistinta conservazione di tutti gli anzidetti Monasteri, il cui numero, malgrado la chiusura di alcuni nelle Provincie Vasche, ed in altre parti, durante l'ultima guerra, è di circa settecento. Similmente a riserva di quattro, cui sembrò compatibile colla vita contemplativa, l'esercizio dell'insegnamento, o di qualche opera di carità, e di beneficenza, di due o tre, che mostrarono inclinare ad un partito di conciliazione, e di uno, che rimise intieramente la cosa alla decisione della S. Sede, tutti gli altri, che formano in fondo la gran maggioranza dell'Episcopato di Spagna, si opposero energicamente ad ogni innovazione; escludendo affatto l'idea d'ingiungere alle Monache di vita contemplativa obbligazione alcuna relativa all'insegnamento, o ad esercizio di carità, e beneficenza, che intesero sempre diretta ad alterare la sostanza della regola, ed istituto; quantunque non lasciassero insieme di esporre le necessità, ed utilità degli stabilimenti di vita attiva, specialmente per la educazione religiosa, morale, e civile della gioventù, rilevando l'interesse di aumentarli. I riflessi, sui quali si fondarono, quei che credettero di giustificare in alcun modo il loro parere, furono non solo di principio, e di massima, ma eziandio di fatto, e di pratica; avendo osservato, come particolarmente coll'introdurre le scuole per le fanciulle esterne, si corra il rischio, che s'infranga la clausura, si rilassi la disciplina, e si debiliti la salute delle Monache già occupate di giorno, e di notte nella orazione. Qualcuno non ha ommesso, che generalmente nei Monasteri di vita contemplativa in Ispagna, i quali fra cento sono almeno novantacinque, manca il locale adattato all'esercizio d'insegnanza.

Al trattare dunque della sorte dei Monasteri di donne il Nunzio si trovò in mezzo alle opposte esigenze dei Vescovi, e del Governo, il quale, comunque pensasse su tale argomento nel chiedere la ridetta autorizzazione, non può negarsi, che si compromise dinanzi *las Cortes* in quanto alla diminuzione in genere dei Monasteri esistenti, ed in quanto anche ad una specie di

riforma di quei da conservarsi; essendosi impegnato a procurare mercè l'autorità della S. Sede, che alla vita contemplativa associassero l'insegnamento, od altre opere di pubblica utilità. D'altronde era indispensabile, ed urgente, che nel Concordato si fissasse definitivamente l'avvenire dei Monasteri di Religiose. Senza tornare qui sulle ragioni sviluppate pocostante, comuni alle Case, o Comunità di uomini, e rese assai più gravi a riguardo di quelle di donne per la circostanza di avere il Governo sospeso le disposizioni loro favorevoli al primo scoppio del ciarlatanismo dei periodici progressisti, fa d'uopo ricordare, che a senso delle leggi emanate nel corso della rivoluzione, le medesime hanno sussistito e sussistono di fatto, e per tolleranza; ma non hanno esistenza legale. In verità le Religiose hanno dato in generale alla Nazione, ed al mondo cattolico un esempio straordinario di sincera vocazione, e di vera annegazione essendosi sottoposte ben volentieri ai più grandi sacrifizj, e ad ogni genere di privazione, anzichè abbandonare il chiostro, e la vita monastica. Ma ciò non toglie, che qualunque di esse voglia uscire, e restituirsi al secolo, non dee far altro, che indirizzare la sua domanda al così detto *Gefe politico*, e giusta la diversità dei luoghi al *Alcalde*, il quale, se è di buoni sentimenti si mette d'accordo coll'autorità ecclesiastica, e procura di dissuaderla, ma in ogni ipotesi invia senz'altro l'ordine corrispondente alla Curia Vescovile, e fa aprirle la porta del Monastero. In proporzione di quelle, che hanno perseverato è del tutto insignificante il numero delle poche, che si sono prevalse del dritto, di cui le ha aggraziate la legge civile; ma pure non se sono mancate nelle diverse parti del Regno; anche in questi ultimi anni in Madrid stesso sotto gli occhj dell'Arcivescovo, e del Nunzio. Potea lasciarsi la cosa in tale stato, e rimettersi il tutto alla ventura, ed all'incertissimo effetto delle promesse contenute nella nota riservata del Sig. Castillo? Oltre di che, se dal Concordato non era stabilita decisamente la sorte dei Monasteri di donne, non potea neppure esprimersi alcun patto sulla restituzione ai medesimi in un modo, od in altro dei beni, di cui furono spogliati, e che restano tuttora invenduti sotto l'amministrazione dello Stato.

Avute in vista tutte queste circostanze, e previi più dibattimenti coi Sigg. Ministri, il Nunzio si vide forzato ad abbandonare l'articolo del suo progetto, ove si leggeva *expressis verbis* la conservazione di tutt'i Monasteri di Religiose, che attualmente esistono nel Regno; e profittando sempre della ragionevolezza, e felice disposizione del Sig. Pidal convenne nella redazione di quello scritto in margine; col quale sotto un certo artificio di espressione sembragli avere ottenuto equivalentemente quanto con più franchezza avea espresso nel suo. Si consegna infatti pria di tutto, che debbono esservi nella Spagna case religiose, ossia Monasteri di vita contemplativa solamente; e per migliore intelligenza si distinguono chiaramente dagli altri, che per indole dell'Istituto sono diretti al soccorso, e vantaggio spirituale, e temporale dei prossimi, dedicandosi le Religiose alla vita attiva, sia coll'assistere gl'infermi, sia coll'ammaestrare le fanciulle, sia coll'esercitarsi in altre opere di carità, e beneficenza. Inoltre a termini dell'articolo non si sopprime neppur uno dei Monasteri di vita contemplativa, e se non si stipola esplicitamente la conservazione di tutti gli esitenti, viene però a stipolarsi equivalentemente: giacchè

il Governo si obbliga a rispettare, e mantenere tutti quelli, in cui i Vescovi secondo le circostanze delle loro Diocesi crederanno conveniente l'ammissione, e professione di Novizie. Or i Vescovi, che nella generalità sonosi dichiarati sì contrarii alla soppressione, non saranno certo per proporla all'occorrenza; ed al più potranno disporre la riunione di alcuni della medesima regola, ed istituzione; e ciò per amore dell'osservanza, che non è conciliabile col ristretto numero delle Religiose. In ogni caso i Diocesani non avranno a lagnarsi del senso della convenzione fra la Santa Sede, ed il Governo; tanto più che bisognerebbe non aver occhj, nè mente per non vedere, e farsi carico delle ragioni, che hanno consigliato, o piuttosto obbligato a concepire in tal guisa il relativo articolo. D'altra parte i Vescovi debbono conoscere l'acque, in cui navigano, e non possono non intendere, che niente rimettendo il Governo per l'ammissione, e professione di Novizie nei Monasteri di vita contemplativa non potrebbe avere altro motivo di opporsi alle loro proposte, che l'avversione a somiglianti istituti: e ciò non può dirsi ora con giustizia, nè aspettarsi con fondamento dal Ministero attuale dopo la pubblicazione del Concordato. Le difficoltà, che ha promosso su questo punto particolare delle Monache non debbono ripetersi se non dai riguardi ai varii partiti di opposizione, e dal desiderio dell' ordine pubblico, e della propria esistenza politica. Per ciò stesso non si è potuto a meno di redigere l'articolo in modo da far credere, che anche nei Monasteri di vita contemplativa avrà luogo alcun esercizio o d'insegnanza, o di carità, o di beneficenza. Ma primieramente non meno in questo si è lasciata l'applicazione pratica al giudizio dei Vescovi, i quali a senso dell'articolo dovranno proporre gli esercizj attivi, che convenga introdurre nei medesimi. Se i Vescovi, esaminate le regole, e le circostanze particolari dei rispettivi Istituti dichiareranno nei differenti casi non esser conveniente, e compatibile coll'osservanza di dette regole innovazione alcuna, il Governo non insisterà certamente, perchè s'introduca, e stabilisca malgrado loro. Inoltre giusta i concerti fra i Sigg. Ministri, ed il Nunzio, dei quali dovranno a suo tempo essere informati i Diocesani, qualunque sia l'esercizio attivo, che possa, e convenga adottarsi pei mentovati Monasteri, dovrà essere praticato in guisa di non alterare in conto alcuno la sostanza, e l'indole della vita contemplativa, o trasformarla in attiva. A cagione di esempio può essere essenzialmente contrario a tal genere di vita, che nell'interno del Monastero v'abbia l'educando per le giovani di civil condizione, se pur non eccedano il numero di cinque, o sei? Certo è, che ciò si costuma in Ispagna, e fuori, nè si è creduto finora un ostacolo alla piena osservanza delle regole, ed istituzioni proprie della vita contemplativa. Or niente di più chiede il Governo. Può essere un obice sostanziale al predetto genere di vita, che alcune Signore si ritirino nel Monastero, previe le debite licenze, e colle solite cautele, sia per alcun tempo, sia per finirvi in pace i loro giorni, sia per attendere agli esercizj spirituali in certe circostanze dell'anno? Anche ciò si costuma già in Ispagna, ed altrove senza timore di alterare l'indole della vita contemplativa, cui si sono dedicate le Monache. Ma niente di più chiede il Governo. Può essere assolutamente opposto al rimentovato genere di vita, che le Religiose si occupino in qualche ora libera del giorno, o della settimana in cucire ed acconciare le biancherie

in beneficio degli Ospedali, in provvederli degli sfilii, e fascie pei feriti, e simili? Egualmente questo è in uso presso i Monasteri di Spagna, come attesta taluno dei Vescovi. Ma niente di più chiede il Governo. Infine supposto, che in qualche Monastero v'abbia, o possa facilmente prepararsi il locale adattato senza offesa della clausura, dovrà reputarsi in tutta opposizione colla vita contemplativa, che due o tre Religiose al più, fra quelle che saranno per professare in appresso, si prestino ad istruire nella vita cristiana, e civile le fanciulle esterne o per turno, o come meglio credessero gli Ordinarij, e sotto i regolamenti, ch' eglino dovrebbero prescrivere? Il certo è che alcuni dei Vescovi non credono la cosa sì inconciliabile, come gli altri, e molto meno la crede così qualche vecchio ecclesiastico di somma pietà, ed esperienza nella direzione dei Monasteri, che il Nunzio ha voluto interpellare per sua maggior quiete, ed istruzione. Certo è pure, che più di una Comunità temendo in caso diverso di esser soppressa, ha pensato di prevenire il colpo, e si è offerta ad incaricarsi delle Scuole, ed istituzione gratuita delle giovanette. Or questo è il *maximum*, che desidera il Governo, e lo desidera per resistere agli attacchi dei progressisti dopo la pubblicazione del Concordato, e lo desidera per soddisfare alla pubblica necessità, essendo scarsissimo, ed affatto sproporzionato al bisogno il numero degli stabilimenti religiosi, che abbiano per oggetto l' insegnamento, ed educazione delle fanciulle. Posto tutto ciò crede il Nunzio, che l' articolo considerato senza spirito di prevenzione sia innocuo ai giusti principii, e possa avere in fatto un risultato vantaggioso agli stessi Monasteri di vita contemplativa; specialmente se i Vescovi si studino di regolare la cosa con senno, discrezione, e prudenza. Col medesimo intendimento di provvedere al bene stabile, ed alla quiete interiore delle ridette Comunità ha egli diretto le sue cure a due altri capi di molta importanza. Nelle ultime vicende è accaduto, che per disposizione del potere laico, o per la forza delle circostanze siansi riunite in uno stesso Monastero due, tre, ed anche quattro famiglie religiose di diversi ordini, e costituzioni. Egli è facile di congetturare le conseguenze, che ne sono derivate in danno della pace, osservanza, e regolarità. Dall' anno scorso si è incominciato a rimuovere siffatto inconveniente colla separazione, e ritorno di alcuna di dette Comunità all'antico loro locale, ed istituto. Il Nunzio è di pieno accordo coi Sig. Ministri, che i Vescovi, previe le opportune, e competenti istruzioni, dovranno compiere l'opera, e che il Governo si presterà da sua parte in quanto sia d'uopo all'effetto. Questa intelligenza, che, se piace, non sarà difficile di ridurre a nota diplomatica, non si è potuto esprimerla nell' articolo, perchè altrimenti avrebbe dovuto aggiungersi eziandio alcun cenno sulla riunione dei Monasteri di una medesima regola, in cui non rimangono al presente, che quattro o cinque Religione, ed in ciò il Nunzio stesso ha voluto, che il Concordato non imponesse alcun legame alla libertà delle risoluzioni, e proposte dei Vescovi. L'altro punto riguarda la costituzione della dote per le nuove professe. Fra le condizioni, sotto le quali per organo del Ministero di Grazia, e Giustizia si lasciò libera recentemente la vestizione, e professione di parecchj Monasteri, fuvi pur quella, che la dote dovesse essere costituita in Censi ad esclusione di fondi stabili rustici, ed urbani. Una tal condizione, se bene per alcun lato potesse esser

utile all'amministrazione temporale delle Comunità religiose, essendo però ingiunta dal potere secolare dovea essere riguardata come una ferita, ed una restricción al diritto libero di acquistare, e possedere, che compete alla Chiesa. Il Nunzio pertanto ha creduto di esigere, che niente di ciò fosse stabilito nell'articolo, e che appartenesse intieramente all'Ordinario il decidere nei casi particolari sulla qualità, e quantità della dote, secondo gli statuti dei rispettivi Monasteri.

Art. 31.^o *La dotación del M. R. arzobispo de Toledo será de 150,000¹ reales anuales.*

La del de Sevilla² de 140,000.³

La de los de Granada, Santiago y Valencia⁴ de 130,000.⁵

Y la de los de Burgos, Tarragona, Valladolid y Zaragoza de 120,000.⁶

La dotación de los RR. obispos de Barcelona y Madrid será de 100,000.⁷ r.

La de los Cádiz, Cartagena, Córdoba, y Málaga de 90,000.⁸

La de los de Almería, Avila, Badajoz, Canarias, Cuenca, Gerona, Huesca, Jaén, León, Lérida, Lugo, Mallorca, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santander, Segovia, Teruel y Zamora de 80,000.⁹

La de los de Astorga, Calahorra, Ciudad Real, Coria, Guadix, Jaca, Menorca, Mondoñedo, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Sigüenza, Tarazona, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich y Vitoria de 70,000.¹⁰

La del patriarca de las Indias, no siendo arzobispo u obispo propio de 140,000,¹¹ deduciéndose en su caso de esta cantidad cualquiera otra, que por vía de pensión eclesiástica o en otro concepto, percibiese del Estado.

Los prelados que sean cardenales disfrutará de 20,000 reales sobre su dotación.¹²

Estas dotaciones no sufrirán descuento alguno ni por razón del coste de las bulas, que sufragará el Gobierno, ni por los demás gastos que se causen en España para su ejecución.¹³

¹ En el original: 160.000 (*Raccolta...*, p. 787).

² El original después de Sevilla añade y Valencia (*Ibid.*)

³ En el original: 150.000 (*Ibid.*)

⁴ Valencia, suprimida en el original (*Ibid.*) Cfr. nota 2 supra.

⁵ En el original: 140.000 (*Ibid.*)

⁶ En el original: 130.000 (*Ibid.*)

⁷ En el original: 110.000 (*Ibid.*)

⁸ En el original: 100.000 (*Ibid.*)

⁹ En el original: 90.000 (*Ibid.*)

¹⁰ En el original: 80.000 (*Ibid.*)

¹¹ En el original: 150.000 (*Ibid.*)

¹² El texto original añade: *Los obispos auxiliares de Ceuta y Tenerife y el Prior de las Ordenes tendrán 40.000 reales anuales (Ibid., p. 788).*

¹³ En el original: *ni por los demás gastos que por éstas puedan ocurrir en España (Ibid.)*

Además los arzobispos y obispos conservarán sus palacios y los jardines, huertas, o casas que en cualquiera parte de la diócesis hayan estado destinadas para su uso y recreo y no hubiesen sido enagenadas.

Queda derogada la actual legislación relativa a espolios de los arzobispos y obispos, y en adelante se sucederá en lo que dejen al tiempo de su muerte ex testamento o ab intestato, sin distinción de bienes eclesiásticos y patrimoniales, a excepción de los ornamentos y pontificales que dejen los prelados al tiempo de su defunción que se considerarán como propiedad de la mitra y pasarán a sus sucesores en ella.¹⁴

Art. 32.º La primera silla de la iglesia catedral de Toledo tendrá a¹ dotación 24,000 reales; las demás iglesias metropolitanas 20,000; las de las iglesias sufragáneas 18,000 y las de las colegiatas 15,000.

Las dignidades y canónigos de oficio de las iglesias metropolitanas tendrán 16,000 reales; los de las sufragáneas 14,000 y los canónigos de oficio de las colegiatas 8,000.

Los demás canónigos tendrán 14,000 en las iglesias metropolitanas; 12,000 en las sufragáneas; y 6,600 en las colegiatas.

Los beneficiados o capellanes asistentes de las iglesias metropolitanas tendrán 8,000 reales; 6,000 los de las sufragáneas, y 3,000 los de las colegiatas.

Art. 33.º La dotación de los curas en las parroquias urbanas será de 3,000 a 40,000 r.; en las parroquias rurales el minimum de la dotación será de 2,200.

Los coadjutores y ecónomos tendrán de 2,000 a 4,000 r.

Además, los curas propios y en su caso los coadjutores, disfrutarán las casas destinadas a su habitación y los huertos o heredades que no se hayan

¹⁴ Este último párrafo quedó formulado en el texto original del siguiente modo: *Queda derogada la actual legislación relativa a espolios de los arzobispos y obispos, y en su consecuencia podrán disponer libremente, según les dicte su conciencia, de lo que dejaren al tiempo de su fallecimiento, sucediéndoles "ab intestato" los herederos legítimos con la misma obligación de conciencia; exceptúanse en uno y otro caso los ornamentos y pontificales, que se considerarán como propiedad de la Mitra, y pasarán a sus sucesores en ella (Ibid.)* Los aumentos en las cantidades asignadas inicialmente a las diócesis se debieron a las presiones que el nuncio hizo ante el gobierno, por encargo del papa, ya que había sido prometido un aumento de quinientos escudos anuales en favor de las mesas episcopales. Se le hicieron igualmente a Brunelli algunas observaciones sobre el último párrafo del artículo, referente a la sucesión de los bienes del obispo después de su muerte, quitando toda diferencia entre los bienes eclesiásticos y los patrimoniales. Y para la redacción definitiva de dicho párrafo se le encargó tuviera en cuenta las expresiones usadas por Benedicto XIV en su concordato con Cerdeña, de 24 de junio de 1750, relativo a los espolios, que pueden verse en *Raccolta...*, p. 411 (ASV AN Madrid 335; AAEESS S. II Spagna 361, fasc. 105, f. 72).

¹ En el original: *de (Raccolta...*, p. 788).

enagenado y que son conocidos con la denominación de iglesarios, mansos, u otra.

*También disfrutarán los curas propios y sus coadjutores la parte que les corresponda en los derechos de estola y pié de altar.*¹

Art. 34.^o *Para sufragar los gastos del culto tendrán la iglesias metropolitanas anualmente de 90 a 140,000 r., las sufragáneas de 70 a 90,000; y las colegiadas de 20 a 30,000 y para los gastos de administración y extraordinarios de visita tendrán de 20 a 30,000 r. las metropolitanas¹ y de 16 a 20,000 las sufragáneas.*²

Para los gastos del culto parroquial se asignará a las iglesias respectivas una cantidad anual que no bajará de 1,000 r., además de los emolumentos eventuales, y de los derechos que por ciertas funciones estén fijados, o se fijaren para este objeto en los aranceles de las respectivas diócesis.

Art. 35.^o *Los seminarios conciliares tendrán de 90 a 120,000 reales anuales según sus circunstancias y necesidades.*

El Gobierno de S. M. proveerá por los medios más conducentes al efecto al establecimiento¹ y subsistencia de las casas y congregaciones religiosas de que habla el artículo 29.

*En cuanto al mantenimiento de los conventos de religiosas² se observará lo dispuesto en el artículo 30; y a fin de poder atender con más igualdad a los gastos del culto y otros comunes con el producto de los bienes pertenecientes a dichas comunidades, que están en poder del Gobierno y que no han sido enagenados, el capital representado por los espresados bienes se convertirá por medio de ventas y subastas públicas hechas con intervención de la autoridad eclesiástica en inscripciones inenagenables de la deuda del Estado del 3 por ciento, y los redimimientos de estas inscripciones se repartirán entre todos los espresados conventos en proporción de sus necesidades y circunstancias para atender a los gastos indicados y al pago de las pensiones de las religiosas que tengan derecho a percibir las; sin perjuicio de que el Gobierno supla como hasta aquí lo que fuere necesario para el completo pago de dichas pensiones.*³

¹ Este artículo fue aprobado en su totalidad (*Raccolta...*, p. 789).

² En el original: *los metropolitanos* (*Raccolta...*, p. 789).

³ En el original: *los sufragáneos* (*Ibid.*)

¹ *al efecto al establecimiento y: suprimido en el original* (*Raccolta...*, p. 790).

² En el original: *las comunidades religiosas* (*Ibid.*)

³ Este último párrafo quedó en el texto definitivo así: *Se devolverán desde luego y sin demora a las mismas, y en su representación a los prelados diocesanos, en cuyo territorio se hallen los conventos o se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia que están en poder del gobierno, y que no han sido enagenados. Pero teniendo Su Santidad en consideración el estado*

Art. 36.º *Las dotaciones asignadas en los artículos anteriores para los gastos del culto y del clero se entenderán hechas¹ sin perjuicio del aumento que se pueda hacer en ellas cuando las circunstancias lo permitan. Sin embargo, cuando por razones especiales no alcance en algún caso particular alguna de las asignaciones espresadas en el artículo 34, el Gobierno de S. M. proveerá lo conveniente al efecto, del mismo modo proveerá a los gastos de las reparaciones de los templos y demás edificios consagrados al culto.*

(Continuará en el próximo número)

actual de estos bienes y otras particulares circunstancias, a fin de que con su producto pueda atenderse con más igualdad a los gastos del culto y otros generales, dispone que los prelados, en nombre de las comunidades religiosas propietarias, procedan inmediatamente y sin demora a la venta de los espresados bienes por medio de subastas públicas hechas en la forma canónica y con intervención de persona nombrada por el gobierno de S.M. El producto de estas ventas se convertirá en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, cuyo capital e intereses se distribuirán entre todos los referidos conventos en proporción de sus necesidades y circunstancias para atender a los gastos indicados y al pago de las pensiones de las religiosas que tengan derecho a percibir las, sin perjuicio de que el gobierno supla como hasta aquí lo que fuere necesario para el completo pago de dichas pensiones hasta el fallecimiento de las pensionadas (Raccolta..., pp. 790-791). Con respecto a la venta de los bienes de las comunidades de religiosas se observó en Roma que el modo indicado para efectuar tal venta no era conforme con los principios que convenía mantener, los cuales no podrían salvarse hasta que las ventas se hicieran en nombre de la Iglesia, única propietaria legítima. En este sentido se escribió al nuncio diciéndole que sobre este asunto tenía particular interés el papa y por ello se le encargó hiciera lo posible para cambiar la redacción del artículo. El mismo criterio debería tenerse en cuenta al tratar de la venta de los bienes de los religiosos en el artículo 37 (ASV AN Madrid 335; AAEISS S. II Spagna 361, fasc. 105, f. 72).

¹ *hechas*: suprimido en el original (Raccolta..., p. 791).